



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

lawtech

The Trento Law and Technology Research Group

Student Paper n. 12

**Per un'archeologia del diritto
alimentare: 54 anni di repertori
giurisprudenziali sulla
sicurezza e qualità del cibo
(1876-1930)**

**For an Archeology of Food Law:
54 Years of Case Law Collections
Concerning the Safety and
Quality of Food (1876-1930)**

SILVIA TRESTINI

ISBN: 978-88-8443-457-9

COPYRIGHT © 2012 SILVIA TRESTINI

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group
Student Papers Series Index
<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Unitn-eprints:
<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004071/>

Questo paper © Copyright 2012 by Silvia Trestini è pubblicato con
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

FOR AN ARCHEOLOGY OF FOOD LAW:
54 YEARS OF CASE LAW COLLECTIONS CONCERNING THE SAFETY AND
QUALITY OF FOOD (1876-1930)

ABSTRACT

This paper digs into the beginnings of food law in the Italian case law. A careful and systematic analysis of the case law reported in the *Repertorio de Il Foro Italiano*, from the year of its first publication (1876) throughout 1930, is conducted. The results are combined with an analysis of the first edition of the Italian Digest and the Italian Journal of Agrarian Law. The maxims are digitalized and presented in this paper, showing how the theme of food law, with its core conceptual components of hygiene and public health, safety and quality of food and beverages, made its first moves in the fabric of Italian modern law.

The paper is divided into three chapters. The first one is an historical overview on the cultural meanings of food through the ages, from ancient to modern times. The second chapter presents the results of the search, listed in chronological order, with the original maxims as they were found in the *Repertorio del Foro Italiano* from 1876 throughout 1930. As showed in the discussion of these data presented in the third chapter, this material shows how in the beginning of the period taken in consideration food was considered especially from the criminal law perspective, with a growing body of precedents concerning food adulteration, counterfeiting, alteration and sophistication. Only later one witnesses the doctrinal emersion of what will be acknowledged as agrarian law, as an autonomous discipline, in the 1930s.

KEYWORDS

Sanitation and Public Health, Food Legislation and Food Law, Criminal Food Law, Agrarian Law

ABOUT THE AUTHOR

Silvia Trestini (e-mail silviatrestini@gmail.com) graduated in Law at the University of Trento under the supervision of prof. Umberto Izzo (October 2010). She is working in the field of food law. The views and all the possible errors of this paper rest with the Author.

PER UN' ARCHEOLOGIA DEL DIRITTO ALIMENTARE:
54 ANNI DI REPERTORI GIURISPRUDENZIALI SULLA SICUREZZA E QUALITÀ
DEL CIBO (1876-1930)

ABSTRACT

Questa ricerca si propone di portare alla luce e descrivere gli esordi del diritto alimentare italiano. Mediante un'accurata analisi di quanto principalmente raccolto nel Repertorio del Foro Italiano, dall'anno della sua prima pubblicazione (1876) al 1930, abbinata alla consultazione del Digesto e della Rivista di Diritto Agrario, si intende mettere in luce in che modo il tema del diritto alimentare, nelle sue componenti sottotematiche dell'igiene e della salute pubblica, della sicurezza e qualità degli alimenti e delle bevande, si è affacciato sul palcoscenico del diritto italiano moderno. La ricerca si articola in tre capitoli.

Il primo capitolo svolge un excursus introduttivo, di taglio storico e culturale, sull'alimentazione e sul suo ruolo nelle società e culture dall'antichità all'era moderna. Il secondo capitolo presenta per esteso un'elaborata e consistente raccolta di materiale ottenuta consultando il Repertorio del Foro Italiano e la Rivista di Diritto Agrario, per portare alla luce tutte le massime giurisprudenziali e i contributi dottrinali che hanno avuto ad oggetto temi legati all'alimentazione con riguardo a differenti casistiche. Il terzo capitolo analizza e discute i dati raccolti nel secondo capitolo, offrendo uno sguardo d'insieme, che si sofferma dapprima su un'analisi critica delle fattispecie penali più richiamate dalla giurisprudenza, quali la frode commerciale e alimentare, l'adulterazione, la contraffazione, l'alterazione e sofisticazione; e, in un secondo momento, ne traccia i risvolti evolutivi, per verificare i fattori che diedero impulso alla nascita del diritto agrario (prima) e (solo molto tempo dopo) alimentare.

PAROLE CHIAVE

Salute/sanità pubblica, Legislazione e Diritto alimentare, Diritto penale alimentare, Alimenti e Bevande, Adulterazione

INFORMAZIONI SULL' AUTRICE

Silvia Trestini (e-mail silviatrestini@gmail.com) ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trento nell'ottobre 2010, discutendo una tesi elaborata sotto la supervisione del prof. Umberto Izzo. Le opinioni espresse, così come eventuali errori o imprecisioni, sono imputabili esclusivamente all'autrice.

PER UN' ARCHEOLOGIA DEL DIRITTO ALIMENTARE:
54 ANNI DI REPERTORI GIURISPRUDENZIALI SULLA SICUREZZA
E QUALITÀ DEL CIBO (1876-1930)

Silvia Trestini

Introduzione	9
Capitolo I	13
Cenni storici sull'alimentazione nelle società umane	
I.1 IL CIBO NELL' ANTICHITÀ Egizi, Ebrei; Fenici e Punici.	13
I.2 MONDO CLASSICO Antica Grecia; Etruschi; Il cibo presso i Romani.	16
I.3 MEDIOEVO Alto; Pieno e Basso Medioevo; Eredità Araba.	20
I.4 L'ERA MODERNA Rinascimento; Seicento; Settecento.	21
I.5 L'ERA CONTEMPORANEA Ottocento; Novecento; Duemila.	23
I.6 L'evoluzione storica del diritto alimentare: lineamenti generali	26
Capitolo II	32
I dati tratti dal Repertorio del Foro Italiano (1876-1930) e da altre fonti dell'epoca	
II.1 LA GIURISPRUDENZA	32

II.2 LA DOTTRINA	134
II.3 Rivista di diritto agrario (1922-1930)	136
Capitolo III	142
Per un'archeologia dell'odierno diritto alimentare	
III.1 REALTÀ GIURISPRUDENZIALE (1880-1930) Legislazione; Frode commerciale; Adulterazione; Contraffazione; Alterazione e Sofisticazione; Nocività e pericolosità.	143
III.2 ALIMENTI (1880-1930) Acqua e saccarina; Burro e margarina; Carne; Farina pane e pasta; Latte; Olio; Riso; Utensili da cucina; Vino.	154
III.3 I SINTOMI DI UN'EVOLUZIONE	166
Bibliografia	169

INTRODUZIONE

Un impegnativo percorso di ricerca, in grado di far toccare con mano testi di un valore storico ignorato dai più. Frammenti cartacei dimenticati su pesanti scaffali, spesso incompleti e lacerati dal tempo, profumano ancora di una realtà, che, una volta riscoperta, non sembra poi essere così lontana.

Oggi il diritto alimentare si articola in un *corpus* di norme assai elaborato, e riveste un ruolo di primaria importanza a livello globale. L'incremento dei legami internazionali ed europei, infatti, ha dato vita a un'esigenza sempre più preponderante, quella di regolare le questioni inerenti alla sicurezza e qualità degli alimenti, disciplinandone la fase produttiva, la distribuzione, l'impiego, e creando una fitta rete di misure preventive e sanzionatorie.

Coinvolta nello studio del contesto normativo vigente, ho voluto scoprire attraverso un'analisi sul campo come venissero affrontate simili problematiche tra il 1880 e il 1930, periodo storico in cui certo non si poteva parlare di "diritto alimentare". Necessario è stato l'approccio con il materiale normativo storico, quale il Repertorio del Foro Italiano, dall'anno della sua prima pubblicazione (1876) al 1930, oltre al Digesto e alle prime annate della Rivista di Diritto Agrario (1922-1930).

Data l'inesploratazza dell'argomento, ne è conseguita una laboriosa e affascinante ricerca, dispensatrice di vive soddisfazioni.

Stupirà confrontarsi con una regolamentazione profondamente differente da quella che conosciamo oggi; l'approccio stesso presenta connotati casistici nascenti dall'esigenza di disciplinare problematiche, per lo più penali, subordinate al

più ampio tema della “sanità pubblica”. Per questo si parla univocamente di “legislazione alimentare”, anziché di “diritto alimentare”, al quale sarà riconosciuta concreta autonomia solamente negli anni 1968-1969, circostanza in cui farà capolino la sezione “alimenti e bevande” nel Repertorio del Foro Italiano.

La relazione si snoderà lungo tre capitoli, ognuno dei quali contribuirà a far luce sull’interesse del contesto affrontato.

Farà capo alla trattazione una digressione storica sulle tradizioni alimentari che hanno contraddistinto le civiltà più antiche; in particolare saranno approfondite le realtà concernenti la preistoria, la cultura egizia, ebraica, fenicia e punica, l’eredità classica ed etrusca, l’alto, il pieno e il basso medioevo, il lascito arabo, il rinascimento, e, in conclusione, l’era moderna e contemporanea.

In seguito, sarà dettagliatamente riportata la totalità delle massime giurisprudenziali e degli apporti dottrinali rintracciati nel Repertorio del Foro Italiano e nella Rivista di Diritto Agrario. Il materiale toccherà i più svariati temi casistici.

L’inserimento di aggiuntive documentazioni di fine Ottocento, come citazioni legislative e riflessioni di giuristi dell’epoca, proseguirà nel terzo capitolo.

Sulla base dei reperti cartacei menzionati, la trattazione dedicherà dovuto spazio allo sviluppo delle conclusioni, soffermandosi ad analizzare le fattispecie penali più citate dalla giurisprudenza, quali la frode commerciale e alimentare, l’adulterazione, la contraffazione, l’alterazione e sofisticazione.

Sarà dato spazio, inoltre, all’esamina degli alimenti che sono stati i protagonisti degli interventi legislativi speciali e che hanno suscitato il preponderante interesse delle corti, ovvero: acqua e saccarina; burro e margarina; carne; farina, pane e pasta; latte; olio; riso; utensili da cucina; vino.

Gli approfondimenti sopra menzionati perseguono il tentativo di verificare l’evoluzione delle regolamentazioni sul cibo ed indagare sul processo che portò a definire, dapprima, il diritto agrario e, molto tempo dopo, il diritto alimentare. Quest’ultimo, grazie all’introduzione del concetto di “salute”, ha visto affievolirsi i tradizionali connotati sanzionatori, ed è attualmente caratterizzato in buona parte da disposizioni atte a fornire tutela preventiva nei confronti della recente figura del consumatore.

Il lascito legislativo riscoperto porterà alla luce una realtà totalmente incompatibile con quella odierna; eppure è proprio dal passato che abbiamo tratto le radici legislative per concepire innovati strumenti di tutela.

CAPITOLO I

Cenni storici sull'alimentazione nelle società umane

Per analizzare il passato dell'alimentazione è necessario esplorare, sia pur succintamente, l'evolversi del rapporto fra società umane e cibo, muovendo dai primordi della storia dell'uomo.

L'uomo preistorico, data la ristrettezza dei territori sfruttati, traeva quotidiano sostentamento essenzialmente dai vegetali: frutti, foglie, e semi. Nel Paleolitico e Mesolitico la pesca e il consumo delle carni, grazie all'affinarsi delle tecniche di caccia, che impiegavano armi sempre più evolute, ebbero maggiore rilevanza. Nel Neolitico l'uomo scopre l'allevamento. Bovini, ovini, caprini e suini diventano fonte di sostentamento stabile delle civiltà umane¹.

I.1 IL CIBO NELL'ANTICHITÀ

Egizi

Gli Egiziani ritenevano che saziare liberamente il proprio organismo fosse essenziale per mantenere la salute e la longevità. Proprio per questo l'alimentazione, occupando una posizione di rilievo nella vita degli antichi abitanti del Nilo, era varia e sufficientemente equilibrata nelle componenti proteiche e vegetali. Si formularono le prime ricette di cucina, tramandate attraverso il racconto orale di generazione in generazione. Protagonisti delle tavole degli Egiziani furono i seguenti alimenti: cereali, e quindi i derivati: pane, focacce e dolci; birra, a gradazione particolarmente alcolica e nelle seguenti varianti: dolce, rossa, nera, "siriana"; prodotti dell'orto, come: cipolle, porri, aglio, lattuga; prodotti di frutteti coltivati e spontanei: fichi, sicomoro, "persea", "datteri del deserto", giug-

¹ J. L. FLANDRIN e M. MONTANARI, *Storia dell'alimentazione*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1997, pp. 5-23; F. FERNÁNDEZ - ARMESTO, *Storia del cibo*, Bruno Mondadori, Milano, 2010, pp. 77-98 e p. 125; R. TANNAHILL, *Storia del cibo*, Rizzoli, Milano, 1987, pp. 13-47.

giole, noci (della palma dum), carrube, e, grazie ai contatti asiatici: melo, melograno, olivo, e, grazie ai contatti con l'antica Grecia e Roma: agrumi; prodotti della vigna, sigillati in anfore di terracotta ed etichettati (vigneto ed anno di vendemmia), che vedevano accostarsi al tradizionale vino d'uva, quello di datteri, fichi, melagrana e quello importato dalla Siria; carne di bovini, caprini, ovini, e volatili (e uova); latticini, quali: burro e formaggi; pesce, che variava in: muggine, tilapia, pesce gatto, carpe, barbi, anguille; miele; condimenti; spezie².

Ebrei

La cucina ebraica è, dalle origini, strettamente legata alla religione, tanto da attenersi al rispetto delle leggi alimentari chiamate *Kasherùt*. Termine che deriva da *kasher*, cioè adatto, puro, corrispondente alle prescrizioni bibliche della *Torah*. Gli ebrei furono, e sono ancora, fermamente convinti che il cibo costituisca un momento di scambio interpersonale, riflessione, coscienza di sé, e, proprio per questo motivo, che debba consistere nel rispetto di numerosi *mitzvà* (precetti) inerenti al momento della preparazione del pasto³.

Una delle regole fondamentali impedisce di consumare certi tipi di carne, considerati *taref* (impuri, proibiti). Essi sono: maiale, cammello, cavallo o coniglio; mentre sono permessi i quadrupedi ruminanti con gli zoccoli bipartiti, come ad esempio: mucca, pecora, capra, cervo. Vi è pure un elenco di volatili proibiti, che contiene tutti i rapaci e gli uccelli notturni. La stessa macellazione è stata rigidamente disciplinata⁴.

Una seconda proibisce il cibarsi di certi animali privi di organi di locomozione, quali: animali acquatici che vivono fissati sui fondali o sugli scogli, come: molluschi, crostacei; rettili, sebbene mobili. Una seconda vieta pesci che si ritiene non abbiano pinne e squame complete: anguille, pescecane e alcuni altri pesci⁵.

² Ivi, pp. 67-76; FLANDRIN, MONTANARI, *op. cit.*, pp. 8-10 e 37-43.

³ Ivi, pp. 49-52.

⁴ Ivi, pp. 47-49 e pp. 52-55; P. LERNER E A. MORDECHAI RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale (shechità kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze*, CEDAM, Padova, 2010, pp. 4-8 e 15-25.

⁵ FLANDRIN, MONTANARI, *op. cit.*, pp. 48-49.

Un'altra ancora, dal precetto: *Non cuocerai un capretto nel latte di sua madre*, vieta la preparazione e il consumo congiunto di carne e latte: il pasto deve essere a base dell'uno o dell'altro ingrediente. È anche proibito mescolare carne e pesce, ma questa regola ha delle restrizioni minori, e non implica, dunque, l'uso di servizi di stoviglie separati, ma soltanto la proibizione di ingerire insieme carne e pesce e di usare per l'uno stoviglie sporche dell'altro alimento⁶.

Di rilievo sono pure quei cibi apposti per il *Sabbath* e per le feste religiose, caratterizzati da ricette che le famiglie hanno custodito gelosamente e si sono tramandate di generazione in generazione⁷.

Il pane azzimo, cioè non lievitato, è l'elemento base nell'alimentazione ebraica. È davvero singolare che il termine ebraico per indicare il pane, *lechem*, sia anche quello usato per indicare il cibo in generale. Esso viene preparato in moltissime maniere, secondo le varie realtà locali. Pure il vino riveste un ruolo di fondamentale nei riti ebraici. La cerimonia d'inizio di ogni festa si apre con la benedizione recitata sul vino: quattro sono i bicchieri di vino per la cena pasquale. La tradizione rende obbligatorio il suo consumo durante la gioiosa festa di *Purim*⁸.

Fenici e Punici

La base dell'alimentazione dei Fenici era costituita dai cereali. Venivano coltivati il farro, il frumento, il grano, l'orzo, e lo spelta; e consumati sotto forma di pane e focacce, o come vari tipi di bolliti. Nell'alimentazione quotidiana si faceva largo uso di verdure, crude o cotte: cipolle, radici commestibili, cetrioli, meloni e lattuga. Posizione altrettanto rilevante la occupavano i legumi, quali: fave, lenticchie, ceci; con cui si cucinavano zuppe e polente. La carne veniva consumata meno frequentemente, e proveniva da bovini, ovini, suini, animali da cortile e selvaggina. Settore rilevante era costituito dalla pesca, tanto che, complementare ad esso, fiorente era l'estrazione di sale, tipico condimento fenicio, assieme all'o-

⁶ Ivi, p. 47 e pp. 50-51; LERNER, MORDECHAI RABELLO, *op. cit.*, pp. 4-8, 15-25.

⁷ Ivi, pp. 4-8.

⁸ Ibidem.

lio e al sesamo. Quanto ai dolcificanti, la faceva da padrone il miele, usato anche come medicinale. Non si può non menzionare il largo uso della frutta per merende, spuntini e dolci, come: datteri, fichi, pistacchi, melograni, mele, cotogni, mandorle, cedri, loti e uva. Per quanto riguarda le bevande, molto diffusa era la birra che, presumibilmente, comparve per la prima volta proprio in Mesopotamia, e poi divenne di uso comune in tutta l'Asia Minore e in Egitto, terre ricche di orzo e grano, necessario alla sua preparazione. La birra, infatti, era consumata come dissetante quotidianamente, e per le occasioni di festa, o come ricostituente per l'organismo. Si faceva pure largo consumo di vino di buona qualità, menzionato perfino nelle scritture Bibliche come alimento fondamentale e donato da Dio agli uomini, assieme al pane. Oggetto di molti apprezzamenti era il latte, da cui si facevano derivare i formaggi⁹.

Volgendo il nostro sguardo alle colonie fenicie d'Occidente, possiamo notare forti somiglianze con quanto descritto poc'anzi. Infatti, anche qui, prodotti alimentari primari erano: le pietanze a base di cereali, come zuppe, pane e focacce; legumi ed ortaggi, ad esempio: cavoli, cardi, carciofi, aglio, e olive; vari tipi di frutta, come: pere, mele, fichi, noci, nocciole, mandorle, uva; carne, derivata da ovini, caprovini, bovini, suini; pesce e produzione di sale; uova di ovini e struzzo; bevande costituite da: vino e tisane d'orzo¹⁰.

I.2 MONDO CLASSICO

Antica Grecia

I Greci davano molta importanza al pasto, ritenendo fosse occasione di nutrimento non solo del corpo, ma pure dello spirito, essendo divenuto momento di convivialità¹¹.

Nelle tavole dell'antica Grecia spiccava tra i cereali, oltre al farro e al miglio, l'uso dell'orzo, quasi sempre bollito. Con il tempo la coltivazione del frumento portò alla produzione del pane a pasta lievitata, che venne ad aggiungersi

⁹ FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 56-62; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 169-180.

¹⁰ *Ibidem*; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 62-68.

¹¹ *Ivi*, pp. 73-75; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 78-89.

ad altre svariati tipi di pane: d'orzo, senza lievito, scuro, con fior di grano, cotto nel forno di varie farine, con olive, con uva passa e fichi secchi; e delle focacce. Inoltre, grande importanza fu data: ai legumi, quali: fava, ceci, lenticchie, veccia; agli ortaggi: aglio, cipolle, porri, olive; e alla frutta, fresca o secca: mele, mele cotogne, pere, fichi, uva, meloni, sorbe, nespole, melagrane, mandorle. L'uso della carne era problematico, dato il costo, ed era relegato al pollame, alla carne d'asino, a quella di cane e di volpe. Si ricordi, infatti, che la pastorizia serviva essenzialmente per la produzione di latte e formaggi, oltre che per la lana, mentre i bovini venivano sfruttati per il lavoro e il traino, e uccisi per ricavarne la carne solo una volta diventati vecchi ed inutilizzabili. Piuttosto, il pesce veniva abbondantemente consumato. Sulle tavole comparivano spesso calamari, tonni, seppie, molluschi, crostacei ed anguille. Dall'alice e dallo sgombro impararono a ricavarne una salsa, il *garon*, con erbe aromatiche. Iniziarono, infatti, a sperimentare diverse sostanze e cibi, cercando di compensare sapori più forti. Fu così che, di lì a poco, introdussero l'uso dell'olio, in molteplici varianti, e dell'aceto, ritenuto curativo. Per attenuare o esaltare i sapori, inoltre, presero ad usare aromi e miele, grazie all'importazione di alcune spezie, provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa. Per quanto riguarda le bevande, i Greci conoscevano il *kikeon*, che era una bevanda contadina dissetante a base di farina d'orzo, semi di lino e coriandolo (pianta aromatica), vino, formaggio grattugiato e foglioline di menta. Il vino era una bevanda popolare, e spesso veniva diluito in acqua, ed era conservato, vista la penuria, in otri di pelle di capra e maiale¹².

Etruschi

Al contrario delle notizie sull'agricoltura e sull'allevamento, poche informazioni sono giunte sino a noi riguardo l'alimentazione degli Etruschi. Si è concordi sul fatto che primeggiassero in qualità e quantità, data la gran fertilità del terreno, e dati gli innovati strumenti e tecniche utilizzati¹³.

¹² Ibidem; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 73-80, 83-84, 101-110 e 113.

¹³ Ivi, pp. 135 e 136.

I cereali occupavano una posizione assai rilevante nell'Etruria, tanto che, per esempio, la farinata di cereali era, assieme alla *puls fabata* (minestra di fave), un piatto tradizionale. Si mangiava: il farro, l'orzo, il miglio, il panico, il sesamo; vari tipi di legumi ed ortaggi: le fave, i ceci, i piselli, le lenticchie, la veccia; frutta: i fichi e i frutti selvatici; oltre a formaggio di capra e uova. Il pane, privo di sale, venne conosciuto proprio dagli Etruschi, per poi essere tramandato ai Romani. Inoltre, essi furono i primi ad usare l'olio come condimento di base. Le città poste lungo la fascia costiera facevano grande uso di pesce; nei piatti abbondavano il tonno, il pesce spada, la razza, le anguille, i capitoni, le spigole e le orate. I ceti più umili, invece, si sostentavano con il pane e le olive, polente e verdure cotte o crude, pesci in salamoia, conserve sotto aceto, frattaglie e castagne. Per quanto riguarda la carne, la più usata, inizialmente era quella di maiale, mentre, in un secondo momento, quella di cervo, di capriolo, di lepre e di qualche orso, e talvolta, quella di qualche corvo o tasso, e, perfino, di qualche topo di campagna. La bevanda a primeggiare era il vino, sostituita dal latte fermentato, nelle zone in cui i vigneti erano assenti¹⁴.

Il cibo presso i Romani

In un primo momento, la cucina degli antichi romani era certamente frugale. La civiltà romana, infatti, traeva le sue origini da un piccolo villaggio di agricoltori. Furono i successivi contatti con la Magna Grecia a far sviluppare nuove coltivazioni, nuove pietanze, e una nuova considerazione dello stare a tavola, quale momento di coesione sociale e religiosa¹⁵.

La base dell'alimentazione era costituita soprattutto da polente a base di cereali, primi tra tutti l'orzo, il miglio, e poi il farro, ed esse potevano essere arricchite con formaggi, miele, oppure uova (di galline, anatre, piccioni e altri volatili). Fra gli ortaggi spiccava il cavolo, seguito da olive, rape, navoni, ed erbe aromatiche. Molto ricercata era la frutta secca, ma non disdegnata la fresca, come: uva, fichi, prugne, pere, mele cotogne, ciliegie, melone, cedro, albicocche. Il sale era

¹⁴ Ivi, pp. 136-144.

¹⁵ Ivi, pp. 73-75, 146-147, 155 e 172-175; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 90-105.

usato raramente, perché assai costoso e prezioso, tanto che, a volte, il cereale veniva fatto bollire nell'acqua di mare. La carne era scarsa, incentrata su quella di suino, e sui suoi derivati, come gli insaccati, e si cucinava solamente nei giorni di festa. Molto apprezzato, invece, il pesce. Fra le bevande primeggiavano il vino e il latte¹⁶.

Progressivamente, con le conquiste e la possibilità di conoscere nuovi prodotti dell'agricoltura, nuove spezie e nuove abitudini alimentari, la cucina romana si trasformò in un'abbondanza di ingredienti e preparazioni. Tali nuove abitudini risultarono talmente complesse che i Romani si dovettero capacitare ben presto di quanto gli eccessi alimentari fossero fonte di un gran numero di malattie. Così, accanto ai primi trattati di gastronomia, nacquero alcuni rudimentali trattati di dietetica, i cui principi vennero tramandati fino al Medioevo¹⁷.

Una grande innovazione culinaria fu rappresentata dall'introduzione delle salse, che inizialmente avevano il compito di assorbire il gusto dei cibi mal conservati, e, in un secondo momento, divennero elementi caratterizzanti le ricette. Solo per citarne un esempio, una squisitezza che compare in tutti i trattati di cucina era rappresentata dal *garum* o *liquamen*, ovvero un condimento ricavato da interiora di pesce impastate con sale e con erbe odorose. Altri cambiamenti furono dati dal fatto che il pane andò sostituendo le polente di cereali, e dalla pasticceria, che, sebbene fosse agli esordi, vedeva l'utilizzo di miele, uvetta e noci e nocciole¹⁸.

Per quanto riguarda i prodotti più pregiati, è interessante notare come Greci e i Romani considerassero i tartufi e i funghi una prelibatezza riservata ai ricchi, data la loro scarsità. Alcune verdure, come gli asparagi o i fichi, erano perfino state fatte oggetto di alcune leggi speciali. Fra i prodotti ittici, le ostriche e aragoste erano i più apprezzati. I Romani impararono, inoltre, le tecniche della conserva-

¹⁶ Ibidem; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 76-79, 146, 150-151 e 157-158.

¹⁷ Ivi, pp. 81-82; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 90-105.

¹⁸ Ibidem; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 167-169; FERNÁNDEZ – ARMESTO, p. 153.

zione delle carni e della produzione dei salumi, che, poiché erano lavorati con il sale e le spezie, erano considerati beni preziosi e prelibati¹⁹.

I.3 MEDIOEVO

Nel III-IV secolo, la cultura romana fu messa in ginocchio dall'irrompere spietato delle invasioni e dei saccheggi da parte dei barbari. Di lì a poco, seguì la caduta dell'Impero, e, con questo, l'interesse per la cucina. Il contatto con codesto popolo nomade e guerriero, infatti, non portò alcuna novità, ma, anzi, impoverì la tradizione gastronomica romana²⁰.

L'alto Medioevo fu il periodo dei pasti a base dei frutti della terra, costituiti dai pochi cereali, che i barbari non saccheggiavano, e dagli ortaggi e legumi provenienti da piccoli orti. L'allevamento da cortile, di pollame, anatre e oche era abbondante, come la caccia, e la pesca, che fornivano un ulteriore sostentamento. Tutto questo veniva ampiamente integrato dalle risorse dell'incolto, quali: selvaggina, pesce, bestiame allevato nelle radure e nei boschi. Primeggiava, ancora una volta, il vino. Grande diffidenza, invece, era manifestata nei confronti dell'acqua, rimasta assente, date le difficoltà di garanzie igieniche. Novità furono date dalle seguenti abitudini. Le polente dei Romani furono sostituite da zuppe di legumi e cereali. Inoltre, si incominciò a produrre il burro e il formaggio secco, antenato del nostro parmigiano. Esordì l'utilizzo di ogni parte del maiale, che divenne, per facilità di allevamento, una delle fonti principali di carne e prodotti di salumeria, soprattutto di prosciutti e salsicce²¹.

Nel pieno Medioevo, tra il X e XI secolo, si verificò una svolta, causata da un significativo aumento demografico, e, quindi, da un conseguente fabbisogno alimentare accresciuto. Si venne affermando l'economia agraria, e il paesaggio

¹⁹ Ivi, p. 261; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 76-79, 146, 150 e 151, 157-158; TANNAHILL, pp. 90-105.

²⁰ Ivi, pp. 125-130; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 213-215.

²¹ Ivi, pp. 217-222; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 197-212.

europeo subì un radicale mutamento. Molti boschi vennero abbattuti in favore di nuove porzioni di terra da coltivare²².

Nel basso Medioevo, tra il XIV e il XV secolo, una inesorabile peste e le carestie che la accompagnarono, decimarono la popolazione, e, perciò, l'agricoltura riprese le connotazioni silvo - pastorali del primo periodo²³.

Il Medioevo ricorda il contatto con la dominazione araba; avvenuto, in un primo momento, con le crociate, e, susseguentemente, durante il periodo di permanenza in Sicilia, ed influenzò notevolmente la preparazione dei cibi. Dal XIII al XV secolo, presero piede nuove coltivazioni d'importazione, che posero le basi dei successivi cambiamenti, ovvero: la canna di zucchero, il riso e agrumi²⁴.

In conformità alle leggi del Corano, il consumo della carne di maiale era proibito, ed, in sua assenza, primeggiava il pollame e la cacciagione. Il pesce era una delle risorse fondamentali. Le verdure, di ogni tipo, la frutta, i piatti ai cereali e le minestre venivano consumati abbondantemente. Gli Arabi introdussero il gusto delle combinazioni e dei condimenti. Per esempio, usavano ridurre in polvere le spezie, che venivano mescolate alle carni e ai pesci, o, veniva molto impiegato l'olio d'oliva. Oltre a ciò, le preparazioni dei dolci erano celebri e assai apprezzate, tanto che, ancor oggi, da esse derivano il marzapane e il torrone. Si sono ereditate pure delle tecniche di conservazione dei cibi, come l'essiccazione²⁵.

I.4 L'ERA MODERNA

Il Rinascimento, grazie alle novità importate dal Nuovo Mondo, è stata epoca di cambiamenti, che, tuttavia, solamente nei secoli a venire (XIX e XX) fecero sentire i loro effetti sull'alimentazione occidentale. In linea con il continuo ingrandimento delle città, l'incremento demografico, e con il conseguente passaggio da un'agricoltura di sostentamento ad un'agricoltura di mercato, le tradizioni po-

²² Ivi, pp. 213-232; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 303 e 304.

²³ Ivi, pp. 304-306.

²⁴ Ivi, pp. 266, 280.

²⁵ Ivi, pp. 269-278; FERNÁNDEZ – ARMESTO, *op. cit.*, p. 261; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 197-212.

polari furono mutate e arricchite così tanto che, in quegli anni, si formarono le radici della cucina moderna²⁶.

Nel periodo che va dal XV al XVIII secolo, le Americhe fecero conoscere agli europei nuovi vegetali commestibili: patate, mais, fagioli, pomodoro, anguria, topinambur, arachidi, pepe, peperone, girasole, zucca, avocado, fico d'india, fragola, ananas, banana, tacchino; dal Nord-Est d'Europa si diffuse il grano saraceno; mentre, dall'Oriente arrivarono la melanzana, il cacao, il caffè e il tè. Sbarcati in Europa, questi alimenti ebbero bisogno di parecchio tempo prima di affermarsi. La patata, ad esempio, inizialmente era destinata all'alimentazione animale e solo nel Settecento fu impiegata come nutrimento per l'uomo. Lo stesso percorso subì il mais, che, decimati i raccolti da numerose carestie e pestilenze, cominciò ad essere consumato sotto forma di polenta, divenendo piatto principale delle tavole dei contadini. Vita più felice ebbe il cacao e la bevanda da esso derivata, la cioccolata, che conobbero il massimo splendore dopo il Seicento, tanto da divenire oggetto delle consumazioni privilegiate di re e principesse. Altrettanto fortunata fu l'introduzione del tè, del caffè, del peperoncino, dei fagioli, e del tacchino. Si incrementò la produzione dello zucchero, e l'utilizzo delle spezie in cucina, ove eccelleva il pepe²⁷.

Nel frattempo, durante il Quattrocento e il Cinquecento, sulle tavole del vecchio continente si servivano minestre con brodo o latte, riso e cereali, mentre le carni più pregiate erano selvaggina e pollame. Nacque perfino il gusto per la presentazione dei piatti, e fu rappresentativa, proprio di quei secoli, l'abitudine di avvolgere le carni in croste di pane. Al termine del Quattrocento, inoltre, fecero capolino le paste "all'italiana": maccheroni e vermicelli conditi con uvette, o con burro e sale; e le prime paste ripiene, anticipatrici dei tortellini²⁸.

Nel Seicento significativo fu lo scambio di informazioni dalla grande cucina italiana alla grande cucina francese, che vide come protagonisti cuochi e illustri

²⁶ FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, p. 427.

²⁷ Ivi, p. 427 e pp. 432-440; FERNÁNDEZ – ARMESTO, *op. cit.*, pp. 187, 191, 219, e pp. 221-230; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 239-264.

²⁸ Ivi, pp. 274-302; FERNÁNDEZ – ARMESTO, pp. 153 e 159; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, p. 427 e pp. 432-440.

architetti di banchetti. I piatti erano caratterizzati dalla ricerca della semplicità. L'essenzialità prevedeva l'assenza di condimenti che coprissero il sapore delle vivande, poche erano le spezie, ciò a favore delle erbe aromatiche e del limone. L'olio era utilizzato al sud, il grasso di maiale al nord, e il burro per i nobili. La carne veniva cotta molte ore fino a quando non si staccava dall'osso. Nel frattempo, le vivande delle classi più umili consistevano in fagioli, polenta di mais, e pane casareccio farcito con formaggio²⁹.

Nel Settecento, altra epoca di contatto con numerose e differenti tradizioni gastronomiche, si scoprirono le salse, quali: la *bèchamel* e la *mayonnaise*. La più elaborata cucina cominciò ad utilizzare il vino nella cottura delle carni, e nacquero il ragù e la gelatina. Mentre nella tavola dei poveri venne introdotto il cavolo³⁰.

I.5 L'ERA CONTEMPORANEA

L'alimentazione nell'Italia dell'Ottocento risultava ancora ben distinta tra realtà contadina e cittadina. Nella prima non si riscontrarono miglioramenti significativi, anzi, la miseria era conosciuta in tutte le aree del paese. La dieta alimentare era poverissima, e consisteva in pane nero, al Nord, o in frumento, al Sud, ed un po' di polenta di mais, integrata con fave, cavolfiori e olive solo nel Meridione. La carne era pressoché assente. In aggiunta, le abitazioni prevedevano persino la convivenza con gli animali, dipingendo un contesto insalubre, in cui l'igiene era assente. Nelle città lo scenario si differenziava, poiché l'alimentazione tendenzialmente variava. L'uso del pane di frumento era maggiormente diffuso, come era più presente la polenta di mais, e, il riso al Nord, e, la pasta al Sud. La carne veniva consumata raramente, ed era limitata prevalentemente a quella ovina e alle viscere dei bovini. Presenti pure formaggio, latte, legumi, e vino³¹.

²⁹ Ivi, pp. 512-532; FERNÁNDEZ – ARMESTO, *op. cit.*, p.146; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 239- 264.

³⁰ Ibidem; FERNÁNDEZ – ARMESTO, pp. 145-148; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 534-550.

³¹ Ivi, p. 561 e pp. 569-581; FERNÁNDEZ – ARMESTO, *op. cit.*, p. 157; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 311-335.

Si possono segnalare, comunque, delle innovazioni interessanti. In effetti, nella metà dell'Ottocento, rivoluzionaria fu la scoperta di nuovi metodi per la conservazione dei cibi. Pertanto, si affermò una vera e propria industria per la refrigerazione, portatrice di modernità gastronomiche. Si introdusse la margarina, la produzione su larga scala del burro, e lo *yoghurt*. Un'ulteriore novità fu rappresentata dal fatto che le minestre vennero distinte dai cuochi francesi in: chiare (brodo); o più spesse e vellutate (minestre cremose). Sempre in quegli anni, a Napoli, venne introdotto il torchio meccanico, che rese la pasta un alimento universale³².

Il secolo seguente, il Novecento, fu portatore di nuovi fenomeni. Gli straordinari progressi nei trasporti trasformarono le abitudini alimentari attraverso l'introduzione di una varietà considerevole di nuovi prodotti. In aggiunta, nel 1917, si scoprirono le prime vitamine, che portarono ad una vera e propria trasformazione del regime alimentare mondiale, accolto soprattutto negli Stati Uniti. Nell'Italia di quegli anni cominciarono ad emergere le cucine regionali, orientate a valorizzare i sapori originali degli alimenti. In Francia, al termine degli anni cinquanta, un gruppo di cuochi francesi inventò la *Nouvelle Cuisine*, vale a dire, una tipologia alternativa di cucina basata su nuove combinazioni di piccole quantità di cibi artisticamente serviti in piatti di dimensioni superiori al normale, e guarniti e addobbati dagli stessi ingredienti delle ricette. Negli anni successivi il successo di questa pratica ha cominciato a declinare: troppi improvvisati e approssimativi imitatori ne hanno decretato un lento declino, e le preparazioni raffinate sono rimaste prerogativa esclusiva di ristoranti selezionati, limitati e molto costosi³³.

Al termine del Novecento, le ricette si sono schierate in favore della semplicità, e di una cucina veloce, che ha conosciuto, oltre allo sviluppo dei *fast-food* e delle pizzerie, l'utilizzo dei microonde e dei surgelati³⁴.

³² Ibidem; FERNÁNDEZ – ARMESTO, *op. cit.*, pp. 262-267 e p. 427; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 610-618 e 626-630.

³³ Ivi, p. 564, e pp. 658-667, 670 e 671; FERNÁNDEZ – ARMESTO, *op. cit.*, pp. 208 e 209.

³⁴ Ivi, pp. 273-275; FLANDRIN e MONTANARI, *op. cit.*, pp. 682-695 e p. 699; TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 359-373.

Negli anni più recenti, dal Duemila in poi, è possibile riscontrare una maggiore attenzione nei confronti della qualità dei cibi, con la finalità di riscoprire i sapori autentici. La dieta mediterranea è tuttora considerata ottimale per il gusto e per la salute. Infatti, capisaldi della contemporaneità sono i principi della dietetica e delle dosate combinazioni alimentari. Nel frattempo, un considerevole interesse è volto alla sperimentazione delle cucine etniche, l'alimentazione e i suoi gusti hanno decisamente imboccato la strada della globalizzazione con una parallela riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali (glocal)³⁵.

I.6 L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO ALIMENTARE: LINEAMENTI GENERALI

Il passato è costellato di interventi normativi in ambito alimentare, anche se questi si sono dimostrati essere parte di un approccio tutt'altro che organico ed uniforme. Infatti, la legislazione promulgata in questo ambito era particolarmente specifica, settoriale, ed interveniva a correggere ben determinati aspetti. È il caso: del codice di Hammurabi, disciplinante la produzione e il commercio autorizzato della birra; delle leggi sulla produzione del vino nell'antica Grecia e Roma; dei precetti religiosi contenuti nell'Antico Testamento e nel Corano; della regolarizzazione di cibi e bevande nel Medioevo, come l'*Azzise of Bread and Ale Statute* (1266) con standard tecnici per la produzione del pane e della birra in Inghilterra, o come il *Reinheitsgebot* (1516) in Baviera per gli ingredienti, fabbricazione e prezzo della birra; delle normative specifiche in Italia in merito all'olio d'oliva, al vino, all'aceto, al burro, al formaggio, allo sciroppo, alle conserve, al miele, ai funghi, al caffè; dai regolamenti per il vino, il latte e il burro in Francia, per il latte e margarina in Inghilterra, e per il tè, il latte e il burro negli Stati Uniti³⁶.

Tuttavia, sempre nel periodo antecedente al nostro, si sono potute riscontrare delle esperienze legislative opposte a quanto visto sopra, e più mature. Anche

³⁵ Ibidem; FERNÁNDEZ – ARMESTO, *op. cit.*, pp. 173, 185, 276 e 277.

³⁶ M. FERRARI, *Che cos'è il diritto alimentare*, dispensa del corso di diritto alimentare comparato (A.A. 2009/10) tenuto da Umberto Izzo e Matteo Ferrari, Trento, pp. 1 e 2; R. PICCININO, *Diritto penale alimentare (Dottrina e Giurisprudenza)*, vol. I, UTET, Torino, 1988, pp. 33-35.

se si deve ammettere che l'effettiva risonanza di tali norme fosse ancora molto limitata e priva di mezzi opportuni che la tutelassero. È il caso dell'*Adulteration of Food and Drink Act* (1860), che in Inghilterra attribuì poteri ispettivi in capo ai funzionari pubblici, in concomitanza con la prima definizione di adulterazione. L'esperienza dei paesi di *civil law* è stata opposta, poiché si riteneva l'adulterazione e la contraffazione fossero di competenza penale. Per esempio, in Italia si considerò la frode in commercio un reato, contemplato dall'art. 295 nel codice penale Zanardelli. Inoltre, risulta utile precisare come l'adulterazione e la contraffazione, assieme ai profili inerenti alla qualità e alla sicurezza, siano stati considerati termini pressoché indistinti fino a non molti anni fa, andando ad incidere negativamente sulla concreta effettività delle norme³⁷.

In qualsiasi ambito, la storia ci insegna che il diritto interviene per equilibrare gli assetti che rischiano di venire compromessi dalle innovazioni tecnologiche. Ne abbiamo un palese esempio nell'Ottocento, ove si è registrato un netto sviluppo in ambito alimentare. Le cause vengono fatte ricadere sull'introduzione di metodi di produzione ed ingredienti nuovi, con conseguente calo dei costi di produzione e aumento considerevole dei guadagni per i fabbricanti, e, allo stesso tempo, disorientamento per gli acquirenti. Si è vista la necessità, quindi, di un significativo intervento legislativo in materia alimentare, che andasse a tutelare gli interessi dell'economia e dei produttori tradizionali, in quanto si aspirava a porre le basi per una concorrenza leale, fondata sulla regolamentazione sia delle tecniche di produzione e sia delle indicazioni riguardo alle denominazioni e alle etichette³⁸.

In epoca più tarda, con il termine della seconda guerra mondiale, data la nuova esigenza di favorire l'apertura dei mercati, si è riscontrato un netto moltiplicarsi delle regolamentazioni alimentari, sempre a carattere settoriale. Codesto fenomeno andò via via affermandosi, abbattendo gli impedimenti alla libera circolazione delle merci e garantendo ai consumatori prodotti maggiormente controllati prima della loro immissione nel mercato. In quest'ottica è doveroso menzionare il *Codex Alimentarius* (1962), insieme di regole che fissano a livello internaziona-

³⁷ FERRARI, *cit.*, p. 3.

³⁸ Ivi, pp. 4 e 5; PICCININO, *op. cit.*, pp. 55-63.

le standard alimentari comuni per i singoli stati nazionali che vi aderiscono. Simultaneamente, l'impegno delle Comunità economiche europee e della Corte di Giustizia è stato rilevante per porre le basi di un'economia sovranazionale libera e per assicurare un corpo di norme disciplinate uniformemente, o comunque in sintonia, fra i vari Stati membri³⁹.

Interessante notare come la figura del consumatore sia rimasta a lungo sconosciuta. Solo sul finire del Novecento venne presa in considerazione. La gran parte delle scelte legislative iniziò ad esserne influita, tanto che gli stessi produttori la prenderanno in considerazione per poter, indirettamente, meglio sostenere i propri interessi. Una prova la si può riscontrare nell'ambito dell'informazione, ove sono state legislativamente previste ben determinate denominazioni ed etichette. È il caso della direttiva europea n. 241 del 24 luglio 1973, che, a tutela dei consumatori, indicava precisi contenuti minimi di burro di cacao e di altri grassi vegetali per la denominazione del cioccolato. Se ne può trarre un altro esempio dal regolamento europeo n. 1139 (ora sostituito dal regolamento n. 1829 del 22 settembre 2003), in cui si precisava l'obbligo di segnalare nell'etichetta la presenza di ingredienti ogm, ovvero geneticamente modificati⁴⁰.

Come anticipato, in Europa il passaggio dalla legislazione alimentare al diritto alimentare avvenne gradualmente e interessò tre ambiti ben precisi: sicurezza, qualità e politiche di coordinamento e sostegno all'agricoltura⁴¹.

Per quanto riguarda il primo aspetto, fondamentale è stato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178 del 28 gennaio 2002, con il quale, oltre al già disciplinato orientamento in favore di un mercato comune, si sono identificati requisiti alimentari generali riguardanti la protezione della sanità pubblica, della tutela dei consumatori, e della sicurezza. Con un occhio di riguardo a quest'ultimo profilo, nel regolamento sono stati specificati i criteri e le priorità che dovranno essere oggetto delle future legislazioni. Proprio per questo nel 2002 si parla di una fase ancora di passaggio verso la formazione del diritto alimentare.

³⁹ Ivi, p. 40; FERRARI, *cit.*, pp. 6 e 7.

⁴⁰ Ivi, pp. 8 e 9; PICCININO, *op. cit.*, pp. 10-14.

⁴¹ Ivi, pp. 829-831; FERRARI, *cit.*, pp. 9, 18.

I principi cardine del regolamento n. 178 sono quattro. Il primo è l'approccio di filiera, ovvero una regolamentazione riguardante la sicurezza dell'alimento in ciascuna fase di produzione e commercializzazione; da qui nasce il dovere per ciascun operatore di assicurare la rintracciabilità dei prodotti alimentari. Il secondo consiste nell'approccio scientifico, ovvero di un'analisi del rischio appurata sulla base della valutazione, della gestione e dell'informazione. Ecco il caso previsto dal sopra citato regolamento dell'*European Food Safety Authority* (EFSA), istituzione con l'incarico di formulare pareri scientifici circa la sicurezza degli alimenti, e quindi di fornire consulenza specialistica agli organi europei e agli Stati membri. Il terzo consiste nella partecipazione e nella messa a disposizione dei cittadini, nonché dei consumatori, di informazioni. Il quarto, ed ultimo principio, è imperniato nel concetto di responsabilità, inteso come insieme di doveri differenti in capo a ciascun operatore del settore alimentare e sanzioni di rango civile, penale e amministrativo⁴².

Per quanto concerne la qualità degli alimenti, il percorso è stato differente, mancando la promulgazione di un unico regolamento completo sul tema. Le finalità che la contraddistinguono sono tese a tutelare le esigenze dei consumatori legate all'informazione sul prodotto (indicazioni geografiche, marchi, etichettatura, pubblicità, certificazioni), e quelle della libera circolazione delle merci, inoltre mirano a sostenere le piccole realtà rurali. La qualità è in stretta dipendenza, da un lato, con il territorio, quale totalità di caratteristiche geomorfologiche e tradizioni; ciò è chiaro con i Regolamenti nn. 509 e 510 del 2006, che hanno previsto le indicazioni: Specialità Tradizionali Garantite, Denominazioni d'Origine Protetta, Indicazioni Geografiche Protette; e con il regolamento n. 1234 del 2007 riguardante le indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli; dall'altro, con le tecniche di produzione che rispettino il luogo d'origine dell'alimento. In merito si veda il regolamento n. 834 del 2007 in merito al biologico⁴³.

L'ulteriore aspetto che è stato oggetto della transazione è costituito dalle politiche di sostegno e coordinamento in materia di agricoltura. Prima disciplina cu-

⁴² Ivi, pp. 9-13; PICCININO, *op. cit.*, pp. 831-853.

⁴³ Ivi, pp. 854-880; FERRARI, *cit.*, pp.13-15.

rata a livello europeo atta alla creazione di un mercato unico, trovò iniziale voce con la Politica Agricola Comune (PAC). Tuttavia, data la frammentarietà di questo primo strumento normativo costellato di discipline settoriali, il Consiglio nel 2007 ha provveduto a rinnovare gli strumenti esistenti emanando il così detto: “regolamento unico OCM (Organizzazione Comune del Mercato)” n. 1234. Il cambiamento centrò l’obiettivo⁴⁴.

Quanto sperimentato in Europa, sta interessando alcuni altri Stati quali: Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Cina. A breve si richiederà una coesione a livello internazionale, anche se ciò comporterà difficoltà senz’altro maggiori⁴⁵.

Poste queste premesse, nei prossimi capitoli, ci si soffermerà sull’evoluzione giuridica in ambito alimentare che ha interessato la fine dell’Ottocento e il primo trentennio del Novecento.

⁴⁴ Ivi, pp. 15 e 16; PICCININO, *op. cit.*, pp. 880-896.

⁴⁵ FERRARI, *cit.*, pp. 16-19.

Capitolo II

I dati tratti dal Repertorio del Foro Italiano (1876-1930) e da altre fonti dell'epoca

II.1 LA GIURISPRUDENZA

1876

Consiglio di Stato, 26 maggio 1876.

Quando dalle acque di un pozzo, o di un abbeveratoio, sia pure di privata utilità, o dal modo con cui se ne usa, viene pregiudizio alla pubblica igiene, agisce nei termini delle sue attribuzioni il sindaco che ordina agli interessati di rimuovere ogni causa di insalubrità, e, su loro rifiuto, vi provvede d'ufficio a loro carico.

Il prefetto non può ricusarsi di rendere esecutiva la nota delle spese a carico degli interessati⁴⁶.

1878

A. Venezia, 27 dicembre 1877.

A costruire il reato di frammischiamento di materie nocive alla salute, di cui l'art. 416 c. p., basta l'attitudine a recare il danno, e non occorre il danno effettivamente prodotto.

L'art. 416 comprende non solo il frammischiamento di materie nocive, ma a fortiori la vendita di materie di per sé guaste, indipendentemente dal mescolamento.

E' necessario che lo spacciatore conosca lo stato guasto delle materie per ritenerlo imputabile⁴⁷.

1881

⁴⁶ Voce *Sanità pubblica*, 1876, nn. 7 e 8, in *extenso* in *Giur. Cons. St.*, 1876, pp. 380 e 381.

⁴⁷ *Id.*, 1878, voce *cit.*, nn. 10-12, in *extenso* in *Temi ven.*, 1878, 331, p. 971.

C. Torino, 30 marzo 1881.

Per le combinate disposizioni degli artt. 74, 689, 685 cod. pen., la confisca in materia di contravvenzione può avere luogo quando si tratti di commestibili o bevande alterate guaste o corrotte.

Caso in cui, giusta gli art. 74, 689 n. 2 e 685 n. 9 del cod. pen. furono giudicati illegali il sequestro e confisca di sostanze medicinali⁴⁸.

1882

Cass. Roma, 24 novembre 1882.

Per esimersi da contravvenzione alla sanità pubblica invano si allega un certificato del veterinario che verificò la carne, nel comune in cui avvenne la macellazione, se il regolamento igienico richiede che la visita sia fatta nel comune in cui si è introdotta la carne⁴⁹.

Cass. Roma, 19 maggio 1882.

Ben può, dopo accordato, interdarsi il transito nello stato per l'estero delle carni suine, che si palesino infette da trachina, o imporsene la trasformazione in strutto, sebbene per questa ne resti scemato il valore, senza che perciò possa il governo essere tenuto ai danni per la concessione prima data e poscia revocata⁵⁰.

1883

P. Torino, 1 marzo 1883.

Fattori del reato previsto dall'art. 416 cod. pen. sono: 1. la qualità dell'agente di venditore di commestibili o di bevande; 2. la mescolanza fatta volontariamente dall'agente medesimo ai cibi o bevande di sostanze che o per indole loro siano atte a nuocere, o diventino tali nella commistione.

⁴⁸ *Id.*, 1881, voce *cit.*, nn. 23 e 24, in *estenso* in *M. trib. Mil.*, 1881, 587; *Bett.* 1881, 191; *Annali*, 1881, 99, p. 1154.

⁴⁹ *Id.*, 1882, voce *cit.*, n. 24, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1882, 907; *Cons. amm.*, 1883, 118, p. 1276.

⁵⁰ *Id.*, 1882, voce *cit.*, n. 26, in *estenso* in *c. Min. dell'Interno e delle finanze, Foro*, I, 905, p. 1276.

Per le regole del diritto devonsi ritenere commestibili tutti quei prodotti, più o meno solidi, che in istato naturale o manipolati hanno la precipua destinazione utile o voluttuaria di essere introdotti nella bocca dell'uomo, e, divisi colla masticazione o sciolti colla saliva, di essere deglutite tramandati nel ventricolo.

Le pastiglie di liquirizia ed i confetti si debbono in senso legale annoverare tra i commestibili.

Devesi ordinare la confisca e la distruzione dei commestibili nocivi ed anche solo adulterati, quantunque l'imputato sia in istato di assolutoria.

I fabbricanti venditori di confetti sono compresi fra gli esercenti che debbono mantenere i loro recipienti di metallo stagnati ai sensi dell'art. 17 del regolamento del municipio di Torino sull'igiene.

Non si arresta l'azione penale contro il contravventore ai regolamenti municipali, solo perché questi non fu inviato dal sindaco a transigere quando però consta positivamente che egli era consapevole della contravvenzione prima dell'apertura del dibattimento.

Il sindaco non ha stretto obbligo di transigere le contravvenzioni per oblazione del contribuente⁵¹.

1884

C. Torino, 10 luglio 1884.

La volontaria immistione nei commestibili di materie nocive alla salute, costituisce reato tanto a carico dell'industriante che confeziona i prodotti mangiarecci per venderli ai negozianti, quanto a carico dei rivenditori, che operino tale immistione.

Il vocabolo commestibile, di cui l'art. 416 cod. pen., comprende tutto ciò che serve di alimento, ogni cosa mangereccia.

Lo zucchero e la gomma adragante sono cose che si comprendono fra i commestibili.

La calce, la polvere d'alabastro o solfato di calce, frammiste ai commestibili possono essere nocive alla salute.

⁵¹ *Id.*, 1883, voce *cit.*, nn. 13-17, in estenso in *Giur. pen. Tor.*, 1883, 116, p. 1094.

L'immistione nei commestibili di materie nocive alla salute, fatta volontariamente anche al solo scopo di rendere più piacevole all'occhio la merce e spacciarla con maggior profitto, costituisce il reato previsto dall'art. 416 del cod. pen⁵².

1885

Cass. Roma, 11 giugno 1885.

Può il sindaco ordinare la dispersione del vino esposto alla vendita, perché alterato e nocivo alla salute, quantunque il vino stesso serva ancora alla distillazione? (non risolta)⁵³.

C. Torino, 23 aprile 1885.

Il manifesto generale di sanità 7 luglio 1824, che proibisce la compra vendita dalla carne di animali periti per malattia, non è contrario agli attuali ordini legislativi, ed è perciò tuttora in vigore nelle antiche provincie⁵⁴.

Cass. Roma 13 giugno 1885.

L'ordine dato dall'autorità politica di distruggere determinati generi per ragione di sanità pubblica, non attribuisce al danneggiato azione esperibile avanti i tribunali ordinari⁵⁵.

P. Cremona, 20 novembre 1884.

La differenza tra i reati previsti dagli art. 416 e 685 n.9 del cod. pen. consiste nella causa produttrice della nocività.

Si applica l'art. 685 n.9, quando la nocività è il prodotto naturale del guasto e della corruzione del commestibile o della bevanda; l'art. 416 quando è l'effetto di volontaria e dolosa mescolanza di materie⁵⁶.

⁵² *Id.*, 1884, voce *cit.*, nn. 2-6, in *estenso* in *Giur. Pen. Tor.*, 1184, 361; *Riv. Pen.*, XX, 377, p. 976.

⁵³ *Id.*, 1885, n. 4, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1885, 412, p. 1002.

⁵⁴ *Id.*, 1885, n. 5, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1885, 245, p. 1002.

⁵⁵ *Id.*, 1885, n. 6, in *estenso* c. *Min. dell'interno*, *Foro*, I, 838, p. 1002.

⁵⁶ *Id.*, 1885, voce *cit.*, nn. 11 e 12, in *estenso* in *M. trib. Mil.*, 1885, 110, p. 1003.

C. Torino, 23 ottobre 1885.

L'aggiunzione di una certa quantità di acqua al latte costituisce quell'alterazione del latte medesimo, che è proibita non solo dal regolamento d'igiene locale per la città di Torino, ma ben anco dall'art. 685, num. 9, del codice penale.

La vendita preventiva del latte che produce una mandra, equivale, per gli effetti dell'art. 685, num. 9, cod. pen., alla vendita che si faccia posteriormente all'alterazione del latte medesimo.

L'introduzione, in una città, di latte sofisticato per essere venduto, costituisce l'esposizione e la messa in vendita, assimilata alla vendita stessa⁵⁷.

C. Firenze, 25 febbraio 1885.

Il marito, che in luogo della moglie assente, titolare di un esercizio di rivendita di vino e di liquori, ne fa le veci stando al banco a servire gli avventori, non può essere responsabile della contravvenzione allo art. 35 della legge di P. S., il quale punisce chiunque apra senza licenza una bottega, negozio, ecc⁵⁸.

1886

C. Torino, 10 febbraio 1886.

Perché un commestibile o bevanda possono dirsi alterati, a' sensi degli art. 685, n. 9, c. p., e 29 L. 20 marzo 1865, non occorre che adulterazione o sofisticazione sia fatta con sostanze eterogenee, ma basta l'aggiunzione o sottrazione di alcuno dei loro naturali componenti, in modo che più non abbiano il loro naturale carattere di salubrità e nutritività.

Applicazione al caso di latte adulterato con l'aggiunta di acqua⁵⁹.

C. Torino, 2 ottobre 1885.

Se per l'art. 685, n. 9, c. p., l'alterazione dei commestibili è punibile quantunque non nociva alla salute, è per altro necessario che sia tale che il compratore che

⁵⁷ *Id.*, 1885, voce *cit.*, nn. 13-15, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1885, 520, p. 1003.

⁵⁸ Voce *Responsabilità penale*, 1885, n. 13, in *estenso* in *Temi ven.*, 1885, 259; *Giur. pen. Tor.*, 1885, 298, p. 977.

⁵⁹ Voce *Sanità pubblica*, 1886, nn. 15 e 16, in *estenso* in *Foro*, II, 112, p. 1023.

credette di acquistare un commestibile di una data qualità, bontà e valore, si trovi invece ad averne un altro di natura diversa e di qualità più scadente.

Laonde l'aggiunta di sostanze estranee, ma omogenee a quelle di cui una bevanda è naturalmente composta, non può, soltanto perché è un'aggiunta, qualificarsi alterazione illecita ricadente sotto la sanzione del citato articolo.

*Applicazione al caso di gessatura del vino*⁶⁰.

C. Firenze, 5 giugno 1886.

*Il negoziante che vende vino alterato non può addurre la scusa della buona fede, se l'alterazione sia facilmente verificabile, in modo che egli avrebbe mancato di adoperare l'ordinaria diligenza che deve impiegarsi da chi esercita quel mestiere*⁶¹.

1887

C. Torino, 23 giugno 1887.

Le parole usate nell'art. 685, n. 9, c. p., guaste e corrotte, relativamente a bevande alterate, hanno lo stesso valore legale; onde per la sussistenza della contravvenzione a tale articolo basta che si ritenga che le bevande erano alterate e guaste.

*Per l'esistenza della contravvenzione all'art. 685, n. 9, c. p., non è necessario che le bevande guaste siano effettivamente vendute dall'esercente; basta che siano da questo preparate e ritenute per vendere*⁶².

1888

C. Torino, 29 dicembre 1887.

L'autorità amministrativa può, nell'interesse della salute pubblica, determinare distanze maggiori di quelle stabilite dalla legge per la coltivazione del riso, e fissare zone con segni lapidei, in cui il riso non possa essere coltivato.

⁶⁰ *Id.*, 1886, voce *cit.*, nn. 17-19, in *estenso* in *Foro*, II, 14, p. 1023.

⁶¹ *Id.*, 1886, voce *cit.*, n. 20, in *estenso* in *Foro*, II, 466, p. 1023.

⁶² *Id.*, 1887, voce *cit.*, nn. 26 e 27, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1887, 334, p. 975.

*La coltivazione del riso in luogo vietato, per motivi di igiene pubblica, dall'autorità amministrativa, costituisce una contravvenzione*⁶³.

C. Torino, 16 ottobre 1888.

*Entra nelle attribuzioni dell'autorità amministrativa (municipio) di proibire, a cautela dell'igiene pubblica, la vendita, o la reiterazione per vendere, di latte scremato od inacquato*⁶⁴.

C. Torino, 8 agosto 1888.

*L'inacquamento del latte, fatto dai venditori del medesimo, costituisce contravvenzione ai regolamenti locali, che proibiscono di vendere, o ritenere per vendere, sostanze destinate a cibo o a bevanda dell'uomo, che siano guaste, corrotte, infette, adulterate, od in qualche modo insalubri o nocive*⁶⁵.

C. Torino, 15 dicembre 1887.

*I fondachieri, droghieri o venditori di spezie, ecc., che vendono sostanze velenose, in contravvenzione agli art. 406, 407, 409, 410 e 411 c. p., soggiacciono alle pene stabilite nel successivo art. 412 non solo quando le sostanze velenose servono ad avvelenare o recare pregiudizio alla salute del compratore, ma eziando ad altre persone, a cui questi le abbia rivendute frammiste, anche solo colposamente, ai cibi e bevande*⁶⁶.

C. Torino, 15 dicembre 1887.

Ognuno deve rispondere dell'esercizio dell'arte che professa, e non deve adoperare mezzi di cui non conosca la portata e le possibili conseguenze.

Il fabbricante perciò di generi alimentari deve conoscere la potenza delle sostanze che impiega nella confezione di tali generi, e quindi, impiegando sostanze nocive, deve rispondere del reato previsto dall'art. 416 c. p., quantunque ciò faccia materialmente e senza dolo.

⁶³ *Id.*, 1888, voce *cit.*, nn. 30 e 31, in *extenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1888, 56; *Annali*, 1888, 11; *R. amm.*, 1888, 132; *Filangieri*, 1888, 236, p. 946.

⁶⁴ *Id.*, 1888, voce *cit.*, n. 32, in *extenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1888, 518, p. 946.

⁶⁵ *Id.*, 1888, voce *cit.*, n. 33, in *extenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1888, 519, p. 947.

⁶⁶ *Id.*, 1888, voce *cit.*, n. 34, in *extenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1888, 9, p. 947.

Se dalla volontaria commistione di sostanze nocive a cibi e bevande deriva morte od altro pregiudizio alla salute di chi le ingoia, il fabbricante deve rispondere non solo del reato previsto dall'art. 416 c. p., ma ben anco di omicidio o lesioni involontarie, di cui negli art. 554, 555, quando ai fatti non si ravvisi applicabile il disposto più severo dall'art. 418 detto codice⁶⁷.

C. Torino, 28 dicembre 1887.

Per aversi il reato di cui all'art. 416 c. p., non basta che la materia frammischiata ai cibi o bevande sia di per sé stessa nociva, com'è la fuxina, ma in tale minima proporzione da non poter arrecare danno alla salute.

Tale fatto potrebbe al più costituire la contravvenzione prevista dall'art. 685 n. 9 c. p. (vendita di bevande alterate).

La colorazione del vino con materia innocua, od anche nociva (come la fuxina), ma in proporzione minima da non arrecare danno alla salute, non può dirsi che immuti la natura di quella bevanda, e quindi il venderla non costituisce il reato d'inganno del compratore sulla natura della merce venduta, previsto dall'art. 392 c. p.⁶⁸.

Cass. Roma 25 maggio 1888.

E' incensurabile in cassazione il ritenere che la torba (adoperata per la fabbricazione della cicoria) sia sostanza atta a nuocere alla salute, ai sensi dell'art. 416 c. p.⁶⁹.

1889

C. Torino, 24 aprile 1889.

Il solfo-fucsina, come si trova in commercio, adoperato per colorire il vino, rende questo nocivo alla salute⁷⁰.

⁶⁷ *Id.*, 1888, voce *cit.*, nn. 35-37, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1888, 9, p. 947.

⁶⁸ *Id.*, 1888, voce *cit.*, nn. 38-41, in *estenso* in *Foro*, II, 108 (n), p. 947.

⁶⁹ *Id.*, 1888, voce *cit.*, n. 42, in *estenso* in *Foro*, II, 412, p. 948.

⁷⁰ *Id.*, 1889, voce *cit.*, n. 11, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1889, 324, p. 1053.

C. Torino, 21 gennaio 1889.

Il divieto di vendere bevande alterate e guaste si applica anche al caso in cui l'alterazione sia avvenuta naturalmente e non per opera dell'uomo (vino inacidito)⁷¹.

C. Torino, 11 luglio 1889.

L'art. 42 della legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888 non ha abrogato l'art. 685, n. 9, c. p.

Per la sussistenza della contravvenzione all'art. 685, n. 9, c. p. (art. 322 c. del 1889) basta che i commestibili o le bevande, vendute o messe in vendita, non siano genuine o sincere, che contengano materie eterogenee alteranti la qualità della merce e non corrispondano, in sostanza, a ciò che il compratore ha intenzione e diritto di avere.

La vendita perciò di vino artificialmente colorato costituisce contravvenzione, quantunque la colorazione non sia nociva alla salute⁷².

C. Torino, 24 gennaio 1889.

Chi compera vino adulterato (colorazione) e lo rivende in buona fede, deve rispondere della contravvenzione prevista dall'art. 685 c. p. ? (non risolta).

Deve rispondere di tale contravvenzione per ciò solo che abbia rivenduto il vino senza previa sottoposizione ad analisi chimica? (non risolta)⁷³.

1890

Cass. Roma, 21 luglio 1890.

Il sindaco ha facoltà di provvedere ai grandi depositi di formaggi e salumi.

Dopo che il Consiglio comunale ha vietato i grandi depositi di formaggi e salumi, può il sindaco determinare la quantità oltre la quale deve indirsi il divieto⁷⁴.

⁷¹ *Id.*, 1889, voce *cit.*, n. 12, in *estenso* in *Foro*, II, 205, p. 1053.

⁷² *Id.*, 1889, voce *cit.*, nn. 13-15, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1889, 494; *Legge*, 1890, I, 134; *Cons. comm.* 1890, 9, p. 1053.

⁷³ *Id.*, 1889, voce *cit.*, nn. 16 e 17, in *estenso* in *M. trib. Mil.*, 1889, 177; *Giur. pen. Tor.*, 1889, 140; *Bolettino*, 1889, 83, p. 1053.

Cass. Roma, 22 novembre 1890.

Stabilito in un regolamento municipale l'obbligo di macellare nel pubblico ammazzatoio anche per i privati, questi non possono macellare fuori di esso invocando una pretesa esenzione dal dazio consumo relativo alla macellazione; ma devono macellare nell'ammazzatoio pubblico, pagare la tassa e quindi agire giudiziariamente per la restituzione⁷⁵.

Cass. Roma, 31 marzo 1890.

Il mescolare carne infetta con carne sana per farne salami, e così pure il preparare con sale carne infetta allo scopo di farla parer sana, costituisce il reato di adulterazione di commestibili, così ai sensi dell'art. 416 c. p. 1859, come dall'art. 319 c. vigente⁷⁶.

Cass. Roma, 21 giugno 1890.

Commette il reato punito dall'art. 416, e non dall'art. 685 n. 9 c. p. sardo, né dall'art. 42 legge di p. s., chi scientemente vende del vino nel quale, a giudizio dei periti, erasi praticata una sofisticazione in proporzione enorme con materia colorante, in modo da rendere il vino insalubre e nocivo alla salute⁷⁷.

Cass. Roma, 27 giugno 1890.

I fatti proibiti con sanzione penale sono delitti se ledono un diritto altrui, e sono semplicemente contravvenzioni se, quantunque possano essere per se stessi innocui, presentino tuttavia un pericolo per il diritto privato o per la società.

L'art. 42 legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888 e l'art. 319 vigente c. p. contemplano ipotesi criminose diverse.

La violazione dell'art. 42 legge sanitaria costituisce una semplice contravvenzione, per cui non si ricerca il dolo; la violazione invece dell'art. 319 c. p. costituisce un delitto, che ha vita solo in concorrenza del dolo.

⁷⁴ *Id.*, 1890, voce *cit.*, nn. 3 e 4, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1890, 733, p. 1023.

⁷⁵ *Id.*, 1890, voce *cit.*, n. 6, in *estenso* in *Cass. Unica*, II, 64; *Dazio cons.*, 1891, 13; *R. amm.*, 1891, 142; *Circ. giur.*, 1891, 5, p. 1024.

⁷⁶ *Id.*, 1890, voce *cit.*, n. 7, in *estenso* in *Foro*, II, 308, p. 1053.

⁷⁷ *Id.*, 1890, voce *cit.*, n. 8, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1890, 558, p. 1024.

*Chi espone in vendita citrioli, nocivi per la loro colorazione di Sali di rame, commette una contravvenzione alla legge sulla sanità pubblica, quantunque la colorazione sia stata fatta da altri a sua insaputa*⁷⁸.

Cass. Roma, 27 agosto 1890.

La legge sanitaria punisce chi dà un incarico di vendere il genere adulterato, quanto colui che volontariamente esegue l'incarico, benché senza dolo.

La responsabilità penale incorsa da questi incaricato è indipendente dall'esito del giudizio contro il committente imputato di adulterazione del genere.

*Per la contravvenzione basta che si attenda alla vendita del genere adulterato, benché la vendita non sia avvenuta*⁷⁹.

Cass. Roma, 8 marzo 1890.

*È apprezzamento incensurabile di fatto il ritenere che il vino sequestrato fosse nocivo giusta l'art. 329 c. p. it*⁸⁰.

1891

Cass. Roma, 5 marzo 1891.

L'art. 319 c. p., in armonia con l'art. 42 della legge sanitaria, punisce anche i detentori di sostanze alimentari contraffatte o adulterate in modo pericoloso alla salute, che sono destinate ad essere poste in commercio.

*Non può dirsi in buona fede l'imputato che, essendo più volte stato avvisato come vi fossero sospetti sul conto di lui, aveva risposto che mescolava al burro soltanto del sale comune per conservarlo*⁸¹.

⁷⁸ *Id.*, 1890, voce *cit.*, nn. 9-12, in *estenso* in *Annali*, 1890, p. sp., 197; *Giur. pen. Tor.*, 1890, 475; *M. trib. Mil.*, 1890, 1047, *Corte S. Roma*, 1890, 838, p. 1024.

⁷⁹ *Id.*, 1890, voce *cit.*, nn. 13-15, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1890, 873, p. 1024.

⁸⁰ *Id.*, 1890, voce *cit.*, n. 16, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1890, 90, pp. 1024-1025.

⁸¹ *Id.*, 1891, voce *cit.*, nn. 35 e 36, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1891, 224; *Giur. pen. Tor.*, 1891, 411, pp. 1160-1161.

Cass. Roma, 14 maggio 1891.

Agli effetti dell'art. 319 è inutile distinguere fra l'adulterazione pericolosa alla salute e adulterazione nociva alla salute.

La circostanza diminvente dell'art. 330 non è applicabile ai delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica⁸².

Cass. Roma, 14 maggio 1891.

La vendita dolosa di sostanze alimentari adulterate costituisce delitto e non contravvenzione⁸³.

Cass. Roma, 12 novembre 1890.

La colorazione artificiale di cibo o bevanda (scioppo d'amarena), a scopo di imitarne ed aumentarne ed aumentarne il colore naturale, è punita quand'anche la materia adoperata per colorare non sia insalubre o nociva⁸⁴.

Cass. Roma, 12 novembre 1890.

L'artificiale colorazione di una bevanda allo scopo d'imitarne od aumentarne il suo colore naturale, affinché il compratore creda d'acquistare uno scioppo d'amarena vero, genuino, perfetto, mentre non è tale, non può per l'intrinseca sua natura andare compreso nel novero della contravvenzioni⁸⁵.

Cass. Roma, 29 gennaio 1891.

L'art. 322 c. p. colpisce chi pone scientemente in vendita sostanze alimentari non genuine, quantunque non pericolose alla salute.

⁸² *Id.*, 1891, voce *cit.*, nn. 37 e 38, in *extenso* in *Cass. Unica*, II, 281; *M. trib. Mil.*, 1891, 664; *Corte S. Roma*, 1891, 452; *Riv. Universale*, 1891, 253; *Giur. pen. Tor.*, 1891, 401, p. 1161.

⁸³ *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 39, in *extenso* in *Cass. Unica*, II, 281; *M. trib. Mil.*, 1891, 664; *Corte S. Roma*, 1891, 452; *Riv. Universale*, 1891, 253; *Giur. pen. Tor.*, 1891, 401, p. 1161.

⁸⁴ *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 40, in *extenso* in *Corte S. Roma*, 1890, 1061, p. 1161.

⁸⁵ *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 41, in *extenso* in *Corte S. Roma*, 1891, 1061, p. 1161.

L'esposizione in vendita di latte annacquato costituisce il reato previsto dall'art. 322, sebbene la vendita non abbia avuto luogo.

Sotto la dizione di negozianti vanno compresi, secondo la legge sulla sanità pubblica, anche i rivenditori al minuto⁸⁶.

Cass. Roma, 15 gennaio 1891.

Chi scientemente vende per genuino latte annacquato commette il delitto previsto dall'art. 323 c. p., e non la semplice contravvenzione all'art. 42 della legge sulla sanità pubblica⁸⁷.

Cass. Roma, 27 luglio 1891.

Alla sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 42 della legge sanitaria (vendita di bevande alterate) non si richiede il dolo e nemmeno la negligenza, concorrendo la quale si avrebbe il delitto previsto dall'art. 323 c. p.⁸⁸.

Cass. Roma, 14 aprile 1891.

Alla contravvenzione prevista dall'art. 42 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, cioè di vendita di bevande adulterate, non occorre che l'imputato abbia scienza dell'adulterazione, bastando la sua colpa di non essersi accertato della genuinità del prodotto messo in vendita⁸⁹.

Cass. Roma, 27 febbraio 1891.

Per commettere la contravvenzione di vendere o ritenere per vendere materie destinate al cibo o alle bevande, che siano riconosciute guaste, non occorre che

⁸⁶ *Id.*, 1891, voce *cit.*, nn. 42-44, in *extensio* in *Giur. pen. Tor.*, 1891, 296; *M. trib. Mil.*, 1891, 554; *Cass. Unica*, II, 347; *Annali*, 1891, 108; *Corte S. Roma*, 1891, 117, p. 1161.

⁸⁷ *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 45, in *extenso* in *Foro*, II, 151; V. pure: *Cass. Unica*, II, 144; *Gazz. Proc.* XXIV 95; *M. trib. Mil.*, 1891, 318; *Riv. Pen.*, S. Roma, 1891, 99; *Giur. pen. Tor.*, 1891, 147; *Legge* 1891, I, 709, p. 1161.

⁸⁸ *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 46, in *extenso* in *Foro*, II, 495, p. 1162.

⁸⁹ *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 47, in *extenso* in *Foro*, II, 454, p. 1162.

*l'imputato abbia conosciuto la mistura esistente in quelle materie: basta che ometta la preventiva verificaione del genere*⁹⁰.

Cass. Roma, 6 luglio 1891.

L'esercente osteria é responsabile di ogni reato che sia conseguenza diretta ed immediata dell'esercizio stesso.

*A nulla rileva che lo esercente ignorasse essere il vino che vendeva guasto: pe-
rocchè era suo dovere di assicurarsi che il vino fosse buono: non avendo ciò fat-
to, è colpevole.*

*Quando in tali casi non possano applicarsi le disposizioni contenute nel codice
penale, debbono applicarsi quelle della legge sulla sanità pubblica*⁹¹.

Cass. Roma, 17 novembre 1891.

*Non è censurabile la sentenza che ammettendo la buona fede nella vendita di latte
annacquato, considera il fatto non come delitto, ma quale semplice contravven-
zione alla legge sanitaria*⁹².

Cass. Roma, 12 novembre 1890.

*È da considerarsi delitto e non contravvenzione la trasgressione all'art. 42 della
legge sanitaria, per aver venduto bevande colorate artificialmente.*

*È quindi rettamente sostituita al carcere la detenzione e non l'arresto*⁹³.

Cass. Roma, 22 gennaio 1891.

*La vendita di sostanze alimentari in qualsiasi modo adulterate costituendo una
vera lesione dell'altrui diritto importa un delitto e non una contravvenzione, e
quindi la relativa sentenza è suscettiva di appello*⁹⁴.

⁹⁰ *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 48, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1891, 242; *Giur. pen. Tor.*, 1891, 389, p. 1162.

⁹¹ *Id.*, 1891, voce *cit.*, nn. 49-51, in *estenso* in *Annali*, 1891, 104; *Corte S. Roma*, 1891, 644, p. 1162.

⁹² *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 52, in *estenso* in *Cass. unica*, III, 154; *Annali*, 1891, 234, p. 1162.

⁹³ *Id.*, 1891, voce *cit.*, nn. 53 e 54, in *estenso* in *Foro*, II, 176, p. 1162.

Cass. Roma, 29 aprile 1891.

È costituzionale l'art. 105 lettera d del regolamento sanitario 9 ottobre 1889, che in relazione all'art. 42 della legge sanitaria dichiara comprese tra le bevande insalubri e nocive quelle artificialmente colorate a scopo d'imitarne od aumentarne il colore naturale⁹⁵.

Cass. Roma, 3 settembre 1891.

Il fatto che in una bottega di pizzicagnolo sono posti in vendita pani di margarina pura non costituisce contravvenzione né a' sensi dell'art. 42 della legge sanitaria, né ai sensi dell'art. 106 del regolamento per la esecuzione della stessa legge.

La osservanza delle disposizioni contenute negli art. 107 e 108 del regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti e sulle bevande, approvato con r. decreto 3 agosto 1890, non è prescritta sotto la minaccia di qualsivoglia penalità, e perciò non può irrogarsi alcuna pena a quel commerciante che, per esempio, ometta di munire i pani di margarina, da lui posti in vendita nella propria taverna, di un cartello, che dei medesimi indichi la vera natura⁹⁶.

Cass. Roma, 14 gennaio 1891.

Sono applicabili le disposizioni del regolamento sanitario e di quello locale d'igiene, e non già le norme del codice di procedura civile pel sequestro di vino sospetto di adulterazione e destinato al trasbordo per l'estero, se il sequestro fu eseguito in un imbarco che era entrato nel porto italiano.

Questo sequestro può essere eseguito dal vice-ispettore di annona⁹⁷.

⁹⁴ *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 55, in *estenso* in *Dritto e giur.*, VII, 82, p. 1162.

⁹⁵ *Id.*, 1891, voce *cit.*, n. 56, in *estenso* in *Foro*, II, 422, pp. 1162-1163.

⁹⁶ *Id.*, 1891, voce *cit.*, nn. 57 e 58, in *estenso* in *Bett.*, 1891, 210; *Corte S. Roma*, 1891, 735; *Riv. pen.*, XXXV, 75, p. 1163.

⁹⁷ *Id.*, 1891, voce *cit.*, nn. 59 e 60, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1891, 21; *Giur. pen. Tor.*, 1891, 218; *Annali*, 1891, 50, p. 1163.

Cass. Roma, 7 novembre 1890.

Riconosciuto dall'ufficiale sanitario che il vino è guasto, corrotto e alterato, non occorre una perizia chimica per constatare tali difetti allo scopo di ritenere l'esistenza della contravvenzione all'art. 42 L. sanità pubblica.

E' apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che il vino è guasto, corrotto e alterato, ne' termini dell'art. 42 L. sanità pubblica⁹⁸.

1892

Cass. Roma, 2 dicembre 1891.

È contravventore all'art. 42 della legge sanitaria l'appaltatore e fornitore di viveri che detiene ne' suoi magazzini del lardo putrefatto fra le sostanze alimentari che egli somministra⁹⁹.

Cass. Roma, 4 febbraio 1892.

L'art. 42 della legge sanitaria contempla le sostanze alimentari alterate, anche se lo siano naturalmente¹⁰⁰.

Cass. Roma, 5 marzo 1892.

Cade sotto il disposto dell'art. 42 della legge sanitaria l'adulterazione dei commestibili, anche se non sia nociva.

Applicazione al caso di vendita di olio di oliva adulterato con olio di semi non nocivo¹⁰¹.

Cass. Roma, 8 febbraio 1892.

Pel tassativo disposto dell'art. 97 reg. 3 agosto 1890, in caso di contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria per vendita di latte scremato, l'esame del cam-

⁹⁸ *Id.*, 1891, voce *cit.*, nn. 61 e 62, in *estenso* in *Cass. unica*, II, 81, p. 1163.

⁹⁹ *Id.*, 1892, voce *cit.*, n. 25, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1891, 1037, p. 1138.

¹⁰⁰ *Id.*, 1892, voce *cit.*, n. 26, in *estenso* in *Foro*, II, 296; V. pure: *Corte S. Roma*, 1892, 49; *Cass. unica*, 111, 641; *Giur. pen. Tor.*, 1892, 259, p. 1138.

¹⁰¹ *Id.*, 1892, voce *cit.*, nn. 27 e 28, in *estenso* in *Foro*, II, 337, p. 1138.

*pione di stalla deve essere fatto a spese del contravventore non più tardi dei tre giorni dalla fatta contravvenzione*¹⁰².

Cass. Roma, 1 febbraio 1892.

Incorre nella contravvenzione prevista dall'art. 42 della legge sanitaria chi pone in vendita dell'acqua gazosa contenente della saccarina.

*Nè vale il dire che per l'art. 106 reg. 9 novembre 1889 le bevande adulterate, ma non nocive, possono venderci, tuttavolta che il pubblico sia avvertito, con cartelli affissi nei negozi, delle modificazioni subite dalle bevande, dacchè l'art. 162 del successivo regolamento speciale sanitario del 1890 eccettuò da tale disposizione la vendita dell'acqua gazosa; il qual regolamento fa perdere ogni efficacia agli anteriori regolamenti locali d'igiene e di polizia, per quanto non coordinati dall'autorità locale al regol. gener*¹⁰³.

Cass. Roma, 19 luglio 1892.

*L'incaricato della vendita in piazza di carne di maiale nociva alla pubblica salute deve rispondere della contravvenzione di cui all'art. 42 legge sanitaria e non del reato di cui all'art. 295 c. p. (frode nell'esercizio del commercio)*¹⁰⁴.

Cass. Roma, 16 maggio 1892.

*Il vendere latte adacquato può costituire il delitto preveduto dall'art. 322 c. p. se concorre il dolo, e costituisce la contravvenzione preveduta dall'art. 42 della legge del 22 dicembre 1888, ove non si provi il dolo nell'imputato*¹⁰⁵.

¹⁰² *Id.*, 1892, voce *cit.*, n. 29, in *estenso* in *Cass. unica*, III, 485; *Giur. pen. Tor.*, 1892, 208; *Corte S. Roma*, 1892, 95; *Annali*, 1892, 85, pp. 1138-1139.

¹⁰³ *Id.*, 1892, voce *cit.*, nn. 30 e 31, in *estenso* in *Cass. unica*, III, 433; *Giur. pen. Tor.*, 1892, 182; *Annali*, 1892, 75; *Corte S. Roma*, 1892, 117, p. 1139.

¹⁰⁴ *Id.*, 1892, voce *cit.*, n. 32, in *estenso* in *Cass. unica*, III, 1055; *Giur. pen. Tor.*, 1892, 408; *Corte S. Roma*, 1892, 495, p. 1139.

¹⁰⁵ *Id.*, 1892, voce *cit.*, n. 33, in *estenso* in *Cass. unica*, III, 879; *Annali*, 1892, 186; *Circ. giur.*, 1892, 75; *Corte S. Roma*, 1892, 409; *Giur. pen. Tor.*, 1892, 365, p. 1139.

Cass. Roma, 12 dicembre 1891.

Il difetto di diligenza in coloro che vendono bevande o commestibili, punito dall'art. 42 della legge sanitaria, costituisce contravvenzione e non delitto.

*E quindi la sentenza segue per l'appellabilità le norme delle contravvenzioni*¹⁰⁶.

Cass. Roma, 4 dicembre 1891.

Il reato previsto dall'art. 42 della legge sanitaria è una contravvenzione, bastando a costituirlo il solo fatto della vendita di genere adulterato non ostante la buona fede.

*Epperò la pena del carcere comminata da detta legge va commutata in quella degli arresti*¹⁰⁷.

Cass. Roma, 21 maggio 1892.

L'art. 323 c. p. non ha abrogato l'art. 42 della legge sanitaria.

Il suddetto art. 42 contempla il caso di contravvenzione, e si applica pel solo fatto volontario della vendita, anche se il venditore fosse in buona fede, volendo la legge punirlo pel solo fatto di non essersi assicurato della genuinità della merce prima di esporla in vendita.

*Invece i fatti ipotizzati dall'art. 323 c. p. costituiscono delitti e richiedono per la loro punibilità la dimostrazione di una colpa*¹⁰⁸.

Cass. Roma, 9 marzo 1892.

Non è esatto ritenere che la materia regolata dall'art. 42 della legge sanitaria sia la stessa di quella contemplata dall'art. 320 c. p., cui si riferisce il successivo art. 323 n. 3.

L'art. 320 punisce la vendita di quelle sostanze alimentari che per qualità ingenerate e loro proprie sono alla salute pericolose, ma di cui il compratore ignori il pericolo, mentre le materie alimentari delle quali si occupa l'art. 42 della legge sa-

¹⁰⁶ *Id.*, 1892, voce *cit.*, nn. 34 e 35, in *extenso* in *Foro*, II, 184, p. 1139.

¹⁰⁷ *Id.*, 1892, voce *cit.*, nn. 36 e 37, in *extenso* in *Cass. unica*, 111, 379; *Riv. universale*, 1892, 76; *Annali*, 1892, 63; *Corte S. Roma*, 1892, 982, p. 1139.

¹⁰⁸ *Id.*, 1892, voce *cit.*, nn. 38-40, in *extenso* in *Foro*, II, 323, p. 1139.

nitaria sono di loro natura salutari, ma divengono nocive se guaste, infette od adulterate.

*Epperò la vendita di carne guasta di suino ricade sotto la sanzione dell'art. 42 della legge sanitaria, e non degli art. 319 e 223 c. p.*¹⁰⁹.

Cass. Roma, 23 maggio 1892.

Non è esatto il ritenere che la vendita di sostanze alimentari adulterate, guaste, infette o altrimenti nocive alla salute ricada sotto la sanzione del cod. pen. o dell'art. 42, della legge sanitaria, e costituisca quindi delitto o contravvenzione, secondo che sia informata da dolo o da colpa, poichè l'art. 323 c. p. espressamente eleva a delitto anche la vendita colposa.

*Le ipotesi indicate nell'art. 42 della legge sanitaria sono state, meno quella relativa alla cattiva stagnatura degli attrezzi di cucina, fusi e trasfusi negli art. 319 e seg. c. p., che come legge posteriore ha derogato alla prima; e quindi in tema di vendita di sostanze alimentari guaste, adulterate, infette o altrimenti nocive alla salute, sono sempre applicabili le disposizioni del codice penale e non mai quelle del citato art. 42 della legge sanitaria*¹¹⁰.

Cass. Roma, 12 luglio 1892.

*A parte il vedere se l'art. 42 legge sanitaria sia stato o meno abrogato, ove nel fatto di aver posto in vendita sostanze alimentari pericolose per la salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, concorra il dolo, è sempre applicabile l'art. 320 c. p.*¹¹¹.

Cass. Roma, 17 giugno 1892.

*Le contravvenzioni sanitarie sono di azione pubblica e non torna perciò loro applicabile l'art. 88, nè l'oblazione fatta da uno dei coimputati ed accettata dal sindaco può giovare come atto di remissione agli altri imputati*¹¹².

¹⁰⁹ *Id.*, 1892, voce *cit.*, nn. 41-43, in *estenso* in *Foro*, II, 321, p. 1140.

¹¹⁰ *Id.*, 1892, voce *cit.*, n. 45, in *estenso* in *Foro*, II, 308, p. 1140.

¹¹¹ *Id.*, 1892, voce *cit.*, n. 46, in *estenso* in *Cass. unica*, III, 1101; *Giur. pen. Tor.*, 1892, 431, p. 1140.

¹¹² *Id.*, 1892, voce *cit.*, n. 47, in *estenso* in *Bett.*, 1892, 266; *Riv. amm.*, 1892, 816; *Corte S. Roma*, 1892, 396, p. 1140.

1893

Cass. Roma, 19 ottobre 1892.

*Dell'adulterazione in modo pericoloso alla salute delle sostanze alimentari è competente a conoscere il giudice del luogo dove l'adulterazione è avvenuta, ancorchè le merci siano state sequestrate nella stazione ferroviaria della città alla quale erano dirette per essere poste in vendita*¹¹³.

Cass. Roma, 9 gennaio 1893.

*La vendita, o ritenzione per vendere, di generi adulterati costituisce contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria, benchè non siano nocivi alla salute, come ad es. il latte anacquato*¹¹⁴.

Cass. Roma, 5 gennaio 1893.

*Sussiste la contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria quantunque l'insalubrità dei commestibili posti in vendita (uova di tonno) possa cessare col cibarsene dopo averli lasciati per un certo numero di giorni all'aria aperta*¹¹⁵.

Cass. Roma, 31 gennaio 1893.

*Contravviene all'art. 42 della legge sanitaria chiunque vende o ritiene in bottega per vendere carne in processo di fermentazione putrida, per quanto non esposta alla vista del pubblico e ancorchè la vendita di tale materia sia stata fatta per uso di bestie*¹¹⁶.

A. Torino, 17 novembre 1892.

L'uso della saccarina nella fabbricazione delle acque gazoze, oltre ad essere espressamente vietato dall'art. 162 del regolamento speciale sulla vigilanza igie-

¹¹³ *Id.*, 1893, voce *cit.*, n. 5, in *estenso* in Cass. unica, IV, 288; *Giur. pen. Tor.*, 1893, 119; *Corte S. Roma*, 1892, 913, p. 1190.

¹¹⁴ *Id.*, 1893, voce *cit.*, n. 16, in *estenso* in *Foro*, II, 161, p. 1191.

¹¹⁵ *Id.*, 1893, voce *cit.*, n. 17, in *estenso* in *Foro*, II, 137, p. 1191.

¹¹⁶ *Id.*, 1893, voce *cit.*, n. 18, in *estenso* in Cass. unica, IV, 566; *R. universale*, 1893, 140; *Giur. pen. Tor.*, 1893, 243; *Corte S. Roma*, 1893, 271, p. 1191.

*nica, costituisce adulterazione delle acque stesse in modo pericoloso alla salute, contemplata dall'art. 319 c. p.*¹¹⁷.

Cass. Roma, 23 febbraio 1893.

*Ove il giudice di merito abbia ritenuto in fatto che la saccarina mischiata anche in piccola dose alle acque gazoze sia pericolosa alla salute, e che inoltre il fabbricante conosceva tale sua nociva qualità, bene applica l'art. 319 c. p.*¹¹⁸.

Cass. Roma, 12 febbraio 1893.

*E' apprezzamento incensurabile in Cassazione il ritenere che con l'uso della saccarina nella fabbrica delle acque gazoze siansi queste scientemente adulterate in modo pericoloso alla salute: nel quale caso si ha delitto contro la sanità, ed alimentazione pubblica, non semplice contravvenzione*¹¹⁹.

1894

Cass. Roma, 10 luglio 1894.

*Pone in vendita sostanze alimentari pericolose alla salute, ai sensi dell'art. 320 c. p., chi vende e chi compra animali bovini affetti da carbonchio, i quali ne moriranno il giorno dopo, col proposito di metterne in vendita le carni*¹²⁰.

A. Torino, 14 maggio, 1894.

*Il proprietario che vende una bovina, il macellaio che la compra per macellarla ed il sensale che procura la conclusione del contratto di compra-vendita, sapendo tutti tre che la bovina è affetta da malattia carbouchiosa, rispondono del reato previsto dagli art. 319 e 320 c. p.*¹²¹.

¹¹⁷ *Id.*, 1893, voce *cit.*, n. 19, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1893, 272, p. 1191.

¹¹⁸ *Id.*, 1893, voce *cit.*, n. 20, in *estenso* in *Cass. unica*, IV, 555; *Giur. pen. Tor.*, 1893, 238; *Annali*, 1893, 121; *M. trib. Mil.*, 1893, 717; *Cons. comm.*, 1893, 279, p. 1191.

¹¹⁹ *Id.*, 1893, voce *cit.*, n. 31, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1893, 276, p. 1191.

¹²⁰ *Id.*, 1894, voce *cit.*, n. 14, in *estenso* in *Cass. unica*, VI, 44; *Corte S. Roma*, 1894, 445; *Foro sic.*, 1894, 92; *Giur. pen. Tor.*, 1895, 8; *Circ. giur.*, 1895, 17, p. 1165.

¹²¹ *Id.*, 1894, voce *cit.*, n. 15, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1894, 246; *Cass. unica*, V, 889, p. 1165.

P. Novi Ligure, 14 luglio 1894.

Per aversi il reato previsto dall'art. 322 c. p. non basta la colpa; è assolutamente necessario il dolo, ossia l'animo deliberato di ingannare il compratore.

Quindi, per dar base al reato previsto dall'art. 322, nel caso di vendita effettiva, occorre l'accertamento che sia avvenuto contratto nel quale la genuinità della merce sia stata espressamente dichiarata e pattuita come condizione del contratto stesso, e che invece si sia riscontrato non esistere, non essersi verificata tale condizione per trovarsi la merce non genuina ad opera dolosa.

Chi in buona fede colorisce vino con vinolina, giudicata innocua alla salute, non commette il delitto previsto dall'art. 322, nè quello colposo previsto dal successivo art. 323 c. p., ma solo la contravvenzione di cui nell'art. 140 reg. 3 agosto 1890, punita dall'art. 60 della legge sanitaria.

Il vino colorito artificialmente, quantunque con sostanze non nocive alla salute, deve essere confiscato e disperso.¹²²

P. Cagliari, 19 dicembre 1893.

L'art. 42 della legge sanitaria non fu abrogato degli art. 319, 320, 322 e 323 c. p.

Il reato configurato nel cit. art. 42 è una contravvenzione e non delitto¹²³.

Cass. Roma, 1 febbraio 1894.

L'art. 42 della legge sanitaria non è stato abrogato dal codice penale e colpisce la vendita, o la ritenzione per vendere, di sostanze alimentari infette, guaste od adulterate, quantunque fatta in buona fede, ossia anche da chi ignori la condizione di tali sostanze¹²⁴.

A. Palermo, 26 luglio 1894.

Intorno alle materie, destinate al cibo, od alla bevanda, la legislazione italiana, per garentia della pubblica salute, oltre i casi di contraffazione e di adulterazione, ha preveduto tre fatti, cioè, i dolosi, i colposi e quelli di semplice mancanza di diligenza.

¹²² *Id.*, 1894, voce *cit.*, nn. 16-19, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1894, 366, p. 1165.

¹²³ *Id.* 1894, voce *cit.*, nn. 20 e 21, in *estenso* in *Giur. sarda*, 1894, 54, pp. 1165-1166.

¹²⁴ *Id.*, 1894, voce *cit.*, n. 22, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1894, 69, p. 1166.

Si ha il fatto doloso quando si vendono cose, per qualità ingenite e loro proprie, pericolose alla salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore.

Si ha il fatto colposo quando si vendono le cose sopraccennate, e con la circostanza di non essere il pericolo noto al compratore per imprudenza, o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, o discipline.

Si ha la semplice contravvenzione, o la colpa lievissima, nel fatto del venditore che non si è assicurato della bontà della cosa, o meglio del venditore in buona fede di materie salubri, ma divenute nocive perchè guaste, e con la circostanza di essere noto il pericolo al compratore¹²⁵.

1895

A. Torino, 13 febbraio 1895.

L'applicazione del disposto dell'art. 322 c. p., può aver luogo soltanto ogni qual volta i fatti in esso indicati, e così quelli del successivo art. 323, avvengano per imprudenza o negligenza, o per imperizia nell'arte o professione, o per inosservanza, di regolamenti, ordini o discipline, e siavi una colpa che abbia diretta relazione coi fatti delittuosi in detti articoli preveduti¹²⁶.

Cass. Roma, 21 gennaio 1895.

L'art. 42 della legge sanitaria non ed stato abrogato dagli art. 320 e 323 c. p., prevedendo l'uno e gli altri il medesimo fatto, questi come delitto doloso o colposo e quello come semplice contravvenzione¹²⁷.

Cass. Roma, 22 novembre 1894.

Ciò che caratterizza la contravvenzione preveduta dall'art. 42 della legge sanitaria non è la mala fede, ma l'oscitanza, l'imperizia o l'omissione delle volute precauzioni¹²⁸.

¹²⁵ *Id.*, 1894, voce *cit.*, nn. 23-26, in *estenso* in *Circ. giur.*, 1894, 113; *Giur. pen. Tor.*, 1894, 474, p. 1166.

¹²⁶ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 37, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1895, 142, p. 1197.

¹²⁷ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 38, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1895, 326, p. 1197.

¹²⁸ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 39, in *estenso* in *Riv. pen.*, XLI, 340, p. 1197.

Cass. Roma, 27 novembre 1894.

Per la contravvenzione prevista dall'art. 42 della legge sanitaria, basta il fatto materiale della adulterazione e della vendita del vino adulterato volontariamente; la scienza della adulterazione occorre per la sussistenza e punibilità dei delitti contemplati dagli art. 319 e 323 c. p.¹²⁹.

Cass. Roma, 12 giugno 1895.

Se nè dalla prova esistente in atti, nè da quella sorta in pubblico dibattimento si è potuto chiaramente constatare l'esistenza del dolo per parte dell'imputato nel vendere farina di grano guasta e tale da cagionare nocimento alla salute de' cittadini, il fatto riveste la qualifica di contravvenzione e non di delitto¹³⁰.

A. Torino, 13 febbraio 1895.

Il rivenditore di vino, che non si accerta della genuinità della merce da lui posta in vendita, e vende vino sofisticato con materie nocive o pericolose alla salute, risponde della contravvenzione prevista dall'art. 42 della legge sanitaria, quantunque la sofisticazione sia stata eseguita da altri a sua insaputa¹³¹.

Cass. Roma, 26 giugno 1895.

Difetta di motivazione la sentenza che, in tema di adulterazioni in modo pericoloso alla salute di sostanze alimentari, trascura di indagare se il genere, di che trattasi, fosse pregiudizievole alla salute e se questo modo pericoloso fosse a conoscenza degli'imputati, ovvero se costoro abbiano venduto genere adulterato che sapevano pericoloso alla salute.

La conoscenza che gli imputati possano avere della cattiva qualità della sostanza per le lagnanze della popolazione, non include il dolo specifico della scienza di una adulterazione e del modo pericoloso per la salute¹³².

¹²⁹ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 40, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1894, 1084, p. 1197.

¹³⁰ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 41, in *estenso* in *Cass. unica*, VI, 1138; *Giur. pen. Tor.*, 1895, 406; *R. universal* 1895, 343, p. 1197.

¹³¹ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 42, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1895, 142, p. 1198.

¹³² *Id.*, 1895, voce *cit.*, nn. 43 e 44, in *estenso* in *Cass. unica*, 1103; *Giur. pen. Tor.*, 1895, 391; *M. trib. Mil.*, 1895, 725, p. 1198.

Cass. Roma, 12 luglio 1895.

*Commette contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria e non il delitto previsto dallo art. 323 n. 3 c. p., chi vende vino per sè stesso genuino, e solo divenuto pericoloso alla salute per guasto sopravvenute*¹³³.

Cass. Roma, 21 agosto 1894.

*Nella contraffazione od adulterazione dolosa di sostanze alimentari in modo pericoloso alla salute basta la volontarietà del fatto e non si richiede nell'autore l'intenzione di nuocere*¹³⁴.

Cass. Roma, 25 aprile 1895.

*Chi vende od espone in vendita latte da lui dolosamente, ovvero da altri, a sua scienza, scremato od annacquato, risponde del delitto previsto dall'art. 322 c. p., e non semplicemente della contravvenzione prevista dall'art. 42 della legge sanitaria*¹³⁵.

Cass. Roma, 17 maggio 1895.

*Chi pone in vendita strutto contenente acqua risponde della contravvenzione prevista dallo art. 116 del regol. sanitario 3 agosto 1890, senza potersi distinguere fra l'origine e la quantità di acqua contenuta in simili grassi posti in vendita*¹³⁶.

¹³³ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 45, in *extenso* in *Foro*, 11, 472; V. pure: *Cass. unica*, VI, 1196; *Giur. pen. Tor.*, 1895, 448; *Giust. amm.*, 1895, 942, p. 1198.

¹³⁴ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 46, in *extenso* in *Cass. unica*, VI, 403; *R. universale*, 1895, 133; *Corte S. Roma*, 1894, 1154, p. 1198.

¹³⁵ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 47, in *extenso* in *Corte S. Roma*, 1895, 227; *Giur. pen. Tor.*, 1895, 360, p. 1198.

¹³⁶ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 48, in *extenso* in *Giust. pen.*, 1895, 645; *Giur. pen. Tor.*, 1895, 315; *M. trib. Mil.*, 1895, 577; *Gazz. proc.*, XXVII, 95; *Cass. unica*, VI, 951; *Corte S. Roma*, 1895, 375, p. 1198.

Cass. Roma, 18 gennaio 1895.

*Contravviene all'art. 42 della legge sanitaria chi vende margarina per burro di qualità inferiore*¹³⁷.

C. Roma, 27 novembre 1894.

*È punita dalle leggi sanitarie, delle quali si riconosce la costituzionalità, la vendita di vino adulterato con gesso nella proporzione eccedente i due grammi per litro, sebbene dichiarato non nocivo alla salute*¹³⁸.

A. Torino, 29 novembre 1894.

La parola « contraffare », usata nell'art. 319 c. p., significa non solo fare come un altro, ma eziandio falsificare quello che un altro ha fatto; e la parola « adulterare », pure ivi usata, suona non solo fare che una cosa diventi simile ad un'altra, ma quella corrompere e mistificare.

*Chi tiene fabbrica di confetti deve necessariamente conoscere la qualità delle materie che i suoi operai impiegano nella fabbricazione dei medesimi, e quindi la fabbricazione e la vendita di essi confetti, composti di talco e coloriti con giallo Martius, sono a suo carico fabbricazione e vendita dolose punite ai sensi dell'art. 319 c. p., e non soltanto colpose, punite ai sensi del successivo art. 323, e tanto meno ai sensi dell'art. 42 della legge sanitaria*¹³⁹.

A. Torino, 13 febbraio 1895.

L'adulterazione o la colorazione del vino con vinolina costituisce il reato previsto dall'art. 319 c. p.

*Risponde del delitto previsto dall'art. 319 c. p. chi colorisce il vino con vinolina, senza che gli giovi l'allegata buona fede e l'ignoranza della nocività di questa materia*¹⁴⁰.

¹³⁷ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 49, in *extenso* in *Foro*, 11, 241, 1199.

¹³⁸ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 50, in *extenio* in *Corte S. Roma*, 1894, 1084, p. 1199.

¹³⁹ *Id.*, 1895, voce *cit.*, nn. 51 e 52, in *extenio* in *Giur. pen. Tor.*, 1895, 13, p. 1199.

¹⁴⁰ *Id.*, 1895, voce *cit.*, nn. 53 e 54, in *extenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1895, 142, p. 1199.

P. di S. Stefano Belbo, 25 gennaio 1895.

La colorazione artificiale del vino con vinolina (rosso-porpora di Bordeaux) non lo rende pericoloso alla salute e quindi non costituisce i delitti di cui agli art. 319 e 323 c. p.

La colorazione artificiale del vino con vinolina, quando risulti il dolo specifico dell'agente, dà luogo al delitto di frode commerciale¹⁴¹.

A. Torino, 18 gennaio 1895.

L'art. 319 c. p. è applicabile quando la contraffazione o adulterazione delle sostanze alimentari o medicinali sia fatta in modo pericoloso alla salute, e non è applicabile quando sia fatta non in modo pericoloso alla salute, e le sostanze siano poi divenute pericolose e nocive per altra causa, come, ad esempio, per rancidezza.

Lo stato di genuinità di una sostanza si addice alle materie prime e non a quelle composte.

Così, chi vende cioccolato composto d'ingredienti economici non comunemente usati nel confezionarlo, e non nocivi, può tenersi rispondevole del reato di frode in commercio previsto dall'art. 295 c. p., e non di vendita, come genuine, di sostanze alimentari non genuine, contemplata dall'art. 322 del codice stesso¹⁴².

T. Girgenti, 30 novembre 1894.

Dalle leggi vigenti in Italia è assolutamente fatto divieto di fabbricare, nonchè vietato a chiunque importare, salva la eccezione di cui appresso, detenere o mettere in commercio in qualsiasi modo saccarina o prodotti saccarinati.

La importazione della saccarina è permessa ai farmacisti, ad esclusione anche dei droghieri, a scopo medicinale, attenendosi alle disposizioni del regolam. 5 ottobre 1889 che ne disciplina l'importazione, la detenzione e l'uso.

L'industriale, nel cui opificio di acque gazoze e simili siansi trovate delle bevande o commestibili saccarinati, è in contravvenzione al R. D. legisl. 29 settembre

¹⁴¹ *Id.*, 1895, voce *cit.*, nn. 55 e 56, in *extenso* in *Cass. unica*, V1, 411; *Mon. pret.*, 1895, 150, p. 1199.

¹⁴² *Id.*, 1895, voce *cit.*, nn. 57-59, in *extenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1895, 193, pp. 1199-1200.

1889, senz'essere necessario indagare se quel prodotto sia stato manipolato da lui o dai suoi commessi, e se quanto la saccarina sia nociva alla salute.

Quando la scienza sperimentale non ha detto l'ultima parola sulle qualità nocive o meno di una sostanza, non può il magistrato colpire della sanzione penale degli art. 319 e 325 c. p. l'industriale il quale produca una sostanza alimentare mescolandovi quella tale sostanza della quale siano proibiti per ragioni sanitarie, industriali od erariali transitorie, l'importazione e lo smercio nel Regno.

Non è applicabile neanche l'art. 322 c. p. allo industriale il quale nella manipolazione di un prodotto surrogasse uno degli ordinari, ma non essenziali fattori con altro succedaneo; nella specie surrogasse allo zucchero la saccarina¹⁴³.

Cass. Roma, 21 giugno 1895.

Nella dizione generale dell'art. 320 c. p. vanno anche comprese le carni in putrefazione.

Malgrado che il vizio della putrefazione delle carni possa rendersi noto al compratore, sussiste sempre il pericolo per la salute, segnatamente quando le carni vengono vendute in pubblico macello¹⁴⁴.

Cass. Roma, 25 giugno 1895.

È giudizio conforme al criterio della legge quello di ritenere insalubre e nociva la carne che presenti segni di decomposizione anche solo incipiente¹⁴⁵.

Cass. Roma, 9 gennaio 1895.

È punita dall'art. 42 della legge sulla sanità pubblica la vendita di una pernice, che il magistrato, con giudizio di fatto incensurabile, ha ritenuto insalubre e nociva per la putrefazione¹⁴⁶.

¹⁴³ *Id.*, 1895, voce *cit.*, nn. 60-64, in *estenso* in *Mess. giur.*, 1895, 4, p. 1200.

¹⁴⁴ *Id.*, 1895, voce *cit.*, nn. 65 e 66, in *estenso* in *Cass. unica*, VI, 1017; *Giur. pen. Tor.*, 1895, 351, p. 1200.

¹⁴⁵ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 67, in *estenso* in *Cass. unica*, VI, 1007; *Giur. pen. Tor.*, 1895, 521; *Corte S. Roma*, 1895, 496, p. 1200.

¹⁴⁶ *Id.*, 1895, voce *cit.*, n. 41, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1895, 252; *Corte S. Roma*, 1895, 41, p. 1200.

1896

Cass. Roma, 27 febbraio 1896.

*Nella sanzione dell'art. 322 c. p. è compreso la vendita del pepe adulterato o commisto con altra sostanza, sebbene innocua*¹⁴⁷.

A. Genova, 29 gennaio 1896.

Perchè trovi applicazione l'art. 42 legge sanitaria 22 dicembre 1888, il quale punisce chiunque vende o ritiene per vendere materie destinate a cibo o bevanda riconosciute nocive alla salute, occorre che la destinazione ad uso di cibo o bevanda sia immediata e determinata dal fatto stesso della vendita o della ritenzione, ossia che le materie non debbano subire ulteriori trasformazioni.

*Così non contravviene a detta disposizione di legge il commerciante che vende del vino gessato oltre il limite di tolleranza espressamente destinato al taglio con altri vini*¹⁴⁸.

Cass. Roma, 10 marzo 1896.

*Contravviene all'art. 42 della L. 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica chi vende formaggio gorgonzola in istato di eccessiva maturazione o di putrefazione molto avanzata*¹⁴⁹.

Cass. Roma, 15 febbraio 1896.

*Chi mette in vendita latte con acqua, se non vi sono estremi di frode o non si procede per frode, contravviene semplicemente all'art. 42 della legge sanitaria*¹⁵⁰.

¹⁴⁷ *Id.*, 1896, voce *cit.*, n. 37, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1896, 200, p. 1232.

¹⁴⁸ *Id.*, 1896, voce *cit.*, nn. 38 e 39, in *estenso* in *Temi gen.*, 1896, 308; *Giur. pen. Tor.*, 1896, 291, *Giurista*, 1896, 340, p. 1232.

¹⁴⁹ *Id.*, 1896, voce *cit.*, n. 40, in *estenso* in *Cass. unica*, VII, 532; *Giur. pen. Tor.*, 1896, 206; *Giust. pen.*, 1896, 385; *Gazz. proc.*, XXVII, 479; *Corte S. Roma*, 1896, 291, pp. 1232-1233.

¹⁵⁰ *Id.*, 1896, voce *cit.*, n. 41, in *estenso* in *Cass. unica*, VII, 472; *Giur. pen. Tor.*, 1896, 169; *Giust. pen.*, 1896, 254; *R. universale*, 1896, 127; *Bett.*, 1896, 184; *Corte S. Roma*, 1896, 198, p. 1233.

Cass. Roma, 21 aprile 1896.

La vendita di commestibili nocivi alla salute (art. 42 l. sanitaria) costituisce contravvenzione, non delitto.

..... Applicazione alle regole dell'appellabilità.

Tale contravvenzione sussiste se anche il venditore fosse in buona fede, perchè, indotto in errore dal parere del medico provinciale e da altri uffiziali sanitari, avesse plausibile motivo di ritenere innocuo l'alimento venduto¹⁵¹.

Cass. Roma, 3 febbraio 1896.

Lo spaccio, non informato da dolo, di vino adulterato e nocivo alla salute non costituisce delitto, ma semplice contravvenzione.

Ed è quindi applicabile l'amnistia del 14 marzo 1895¹⁵².

P. Napoli, 8 luglio 1896.

Contravviene all'art. 42 della legge sanitaria chi tiene per vendere olio comune misto ad olio di ricino.

Il fatto della vendita o ritenzione per vendere sostanze alimentari adulterate può costituire delitto ai sensi degli art. 319 e seg. c. p., oppure contravvenzione ai sensi dell'art. 42 legge sanitaria, secondo che vi concorra o meno il dolo specifico¹⁵³.

Cass. Roma, 16 marzo 1896.

L'art. 42 della legge sanitaria non è stato abrogato dal posteriore codice penale e si applica a semplici contravvenzioni, in cui chi vende od espone in vendita sostanze alimentari ignora che siano guaste: negli altri casi di dolo o di colpa gravissima si applicano le disposizioni degli art. 320, 322 c. p.¹⁵⁴

¹⁵¹ *Id.*, 1896, voce *cit.*, nn. 42-44, in *estenso* in *Foro*, II, 321, p. 1233.

¹⁵² *Id.*, 1896, voce *cit.*, nn. 45 e 46, in *estenso* in *Riv. pen.*, XLIII, 352; *Cass. Unica*, VII, 583; *R. universale*, 1896, 183; *Corte S. Roma*, 1896, 188, p. 1233.

¹⁵³ *Id.*, 1896, nn. 47 e 48, in *estenso* in *Trib. giud.*, 1896, 284, p. 1233.

¹⁵⁴ *Id.*, 1896, n. 49, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1896, 192; *Riv. pen.*, XLIV, 61; *Corte S. Roma*, 1896, 577, p. 1233.

Cass. Roma, 7 aprile 1896.

Il fatto di tenere carne equina sfornita di bollo in un macello dove è autorizzato l'esclusivo spaccio di carne bovina, è argomento sicurissimo della frode che intendesi consumare spacciandola per carne bovina, e costituisce perciò contravvenzione all'art. 45 del regolamento sanitario 3 agosto 1896¹⁵⁵.

A. Torino, 30 aprile 1896.

Non è obbligo del venditore di grani impuri od avariati l'indicare stabilmente con scritti visibili al pubblico la natura di detta merce, ma basta, a senso dell'art. 119 del regolamento 3 agosto 1890, n. 5849, che dal venditore se ne faccia, a chi la compera, verbale annunciazione prima del contratto¹⁵⁶.

Cass. Roma, 7 febbraio 1896.

Contravviene all'art. 60 della L. 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica chi macella in un suo privato magazzino una bestia vaccina di cui ai sensi dei regolamenti municipali non è ammessa la macellazione fuori del pubblico ammazzatoio, quale che sia lo scopo a cui la bestia macellata debba servire¹⁵⁷.

P. Borbona, 15 settembre 1896.

Se un esercente prima di spacciare i generi da lui acquistati provoca l'ispezione sanitaria, non può verificarsi e contestarsi al medesimo la contravvenzione per trattarsi di sostanze alimentari guaste od infette.

All'accertamento del fatto, dell'esistenza cioè dei generi guasti od infetti, eseguito anche mediante verbale dall'ufficiale sanitario, non è obbligo che susseguia la relativa contravvenzione, potendo l'autorità comunale limitarsi a soli provvedimenti amministrativi¹⁵⁸.

¹⁵⁵ *Id.*, 1896, n. 50, in *extenso* in *Cass. unica*, VII, 761; *R. universale*, 1896, 228; *Corte S. Roma*, 1896, 462; *Giur. pen. Tor.*, 1896, 305, p. 1233.

¹⁵⁶ *Id.*, 1896, n. 51, in *extenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1896, 260, p. 1234.

¹⁵⁷ *Id.*, 1896, voce *cit.*, n. 52, in *extenso* in *Cass. unica*, VII, 471; *Giur. pen. Tor.*, 1896, 172; *R. amm.*, 1896, 346; *Annali*, 1896, 64; *Corte S. Roma*, 1896, 203, p. 1234.

¹⁵⁸ *Id.*, 1896, voce *cit.*, nn. 53 e 54, in *extenso* in *Mon. pret.*, 1896, 336, p. 1234.

1897

Cass. Roma, 6 luglio 1897.

*Commette contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria anche chi rivende del vino nocivo alla salute, tal quale egli lo aveva comprato*¹⁵⁹.

Cass. Roma, 5 luglio 1897.

*Commette contravvenzione alla legge sanitaria chi mette in vendita del caffè misto a sostanze diverse e nocive alla salute, cui appone il cartellino con la scritta caffè misto*¹⁶⁰.

Cass. Roma, 25 giugno 1897.

*Non contravviene nè all'art. 42 della legge sanitaria, nè all'art. 106 del relativo regolamento, il venditore di olio di ricino, che lo espone in vendita senza apporre sui recipienti, che lo contengono, la scritta denotante la qualità della merce*¹⁶¹.

Cass. Roma, 9 settembre 1896.

L'art. 105 del reg. generale sanitario non fa che spiegare cosa si debba intendere per la bevanda adulterata di cui parla la legge sulla sanità pubblica.

*Quindi, per gli effetti penali, deve considerarsi come adulterata una bevanda che si spaccia come estratto di un frutto (sciroppo di amarena), e che invece contiene anche una sostanza affatto eterogenea allo stesso, benchè non nociva*¹⁶².

Cass. Roma, 1 luglio 1897.

Le disposizioni del codice penale e della legge sanitaria, concernenti l'adulterazione di sostanze alimentari, possono coesistere perchè contemplano ipotesi diverse di contravvenzioni e di delitti.

¹⁵⁹ *Id.*, 1897, voce *cit.*, n. 26, in *estenso* in *R. universale*, 1897, 315; *Giur. pen. Tor.*, 1897, 512; *Corte S. Roma*, 1897, 383, p. 1236.

¹⁶⁰ *Id.*, 1897, voce *cit.*, n. 27, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1897, 623, pp. 1236-1237.

¹⁶¹ *Id.*, 1897, voce *cit.*, n. 28, in *estenso* in *Cass. unica*, VIII, 1242; *Giur. pen. Tor.*, 1897, 414; *Circ. giur.*, 1897, 85, 1237.

¹⁶² *Id.*, 1897, voce *cit.*, nn. 29 e 30, in *estenso* in *Corte S. Roma.*, 1896, 833; *Giur. pen. Tor.*, 1897, 185, 1237.

Manca d'interesse il condannato a sostenere che il suo fatto sia considerato da una disposizione di legge che porta pena più grave di quella applicata.

Anche quando la sostanza alimentare sia stata adulterata con altra eterogenea, sebbene non nociva, si ha contravvenzione alla legge sanitaria¹⁶³.

Cass. Roma, 1 luglio 1897.

L'art. 42 della legge sanitaria prevede la contravvenzione senza che all'imputato possa giovare la buona fede o la ignoranza del vizio afficiente la merce, e non è stato abrogato dagli art. 319 e 323 c. p., che prevedono casi di dolo o la scienza del vizio.

È applicabile il citato articolo anche quando la sostanza adoperata per l'adulterazione sia innocua.

Applicazione al caso di colorazione artificiale del vino mediante la vinolina¹⁶⁴.

Cass. Roma, 23 giugno 1897.

Per l'applicabilità dell'art. 106 del regolamento 9 ottobre 1889 per la esecuzione della legge sanitaria non si richiede che la colorazione o l'adulterazione del vino sia fatta con sostanze nocive alla salute, ma basta che il vino sia mescolato con materie di qualità inferiore o trattato in modo da variarne le composizione; il che si verifica nella colorazione del vino col mezzo della vinoina.

Le disposizioni contenute negli art. 105, lett. d, e 106 del regolamento per la esecuzione della legge sanitaria sono da ritenere costituzionali, in quanto che non contengono che una mera esplicazione dell'art. 42 della legge stessa.

La prima parte dell'art. 42, della legge sanitaria, in quanto contempla delle semplici contravvenzioni, non è stata abrogata dagli art. 319 e 322 c. p. posteriormente pubblicato, i quali contemplan veri e propri delitti¹⁶⁵.

¹⁶³ *Id.*, 1897, voce *cit.*, n. 33, in *estenso* in *Cass. unica*, VIII, 1230; *Giur. pen. Tor.*, 1897, 429; *Legge*, 1897, II, 530, p. 1237.

¹⁶⁴ *Id.*, 1897, voce *cit.*, nn. 34-36, in *estenso* in *Foro*, 11, 465

¹⁶⁵ *Id.*, 1897, voce *cit.*, nn. 37-39, in *estenso* in *Foro pen.*, VI, 19, p. 1237.

1898

Cass. Roma, 20 aprile 1898.

È consumato il delitto di cui all'art. 320 c. p. pel solo fatto di aver posto in vendita sostanze alimentari pericolose per la salute, indipendentemente dalla vendita effettuata o no¹⁶⁶.

T. Oristano, 29 dicembre 1897.

Per aversi la contravvenzione voluta dalla prima parte dell'art. 42 della legge sanitaria è sufficiente che il male o il pericolo si riscontri in un sol cittadino e non in tutti.

La presenza dell'elemento nocivo alla salute nelle sostanze alimentari è punita quantunque sia essa dovuta al fabbricante e non al venditore, il quale non può essere tenuto civilmente responsabile pel fatto dei suoi operai, ma deve rispondere direttamente della contravvenzione come venditore¹⁶⁷.

Cass. Roma, 24 febbraio 1898.

Per aversi la contravvenzione preveduta nella prima parte dell'art. 42 della legge sanitaria, l'insalubrità o il nocimento delle sostanze alimentari deve avere un certo carattere di generalità per cui più persone ne possono rimaner pregiudicate.

E quindi non cade sotto la sanzione il fatto di essersi accertata in un solo pane la presenza di un parassita¹⁶⁸.

Cass. Roma, 18 luglio 1898.

Il divieto di vendere o ritenere per vendere carni guaste non è subordinato ad una precedente dichiarazione dell'autorità competente, che metta tali carni fuori

¹⁶⁶ *Id.*, 1898, voce *cit.*, n. 12, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1898, 287, p. 1261.

¹⁶⁷ *Id.*, 1898, voce *cit.*, n. 14, in *estenso* in *Giur. sarda*, 1898, 153, 1261.

¹⁶⁸ *Id.*, 1898, voce *cit.*, nn. 15 e 16, in *estenso* in *Riv. pen.*, XLVII, 362; *Cass. unica*, IX, 846; *Giur. pen. Tor.*, 1898, 200; *Giur. sarda*, 1898, 152; *Giust. pen.*, 1898, 492; *Corte S. Roma*, 1898, 197, pp. 1261-1262.

*commercio, ma basta all'effetto che esse siano guaste e scientemente siano poste in vendita*¹⁶⁹.

T. Cagliari, 28 dicembre 1897.

Si incorre nel delitto previsto dall'art. 320 c. p. quando le sostanze poste in vendita siano riconosciute pericolose alla salute, ed il venditore sia consapevole del loro stato.

*La prova della scienza da parte del venditore si ha, se egli abbia tentato di impedirne il sequestro e la verifica, ed abbia dichiarato di volerle ritirare dalla vendita*¹⁷⁰.

Cass. Roma, 25 novembre 1898.

Il vedere se una sostanza alimentare sia o no genuina è una questione di puro fatto, che esorbita dalle attribuzioni di questa Corte suprema.

*Il fatto di aver colorato artificialmente il vino venduto implica il dolo di tale reato*¹⁷¹.

1899

P. Milano, 18 luglio 1899.

*Il venditore di stoviglie, la cui vernice trattata coll'aceto bollente al 4% scioglie piombo, risponde della contravvenzione prevista e punita dall'art. 42 cap. legge sanitaria in relazione all'art. 164 Reg. sanitario 3 agosto 1890*¹⁷².

T. Milano, 12 ottobre 1899.

Il capov. dell'art. 42 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, in quanto punisce chi renda nocivi alla salute attrezzi o recipienti destinati alla cucina, si applica soltanto ai fabbricanti, verniciatori stagnini.

¹⁶⁹ *Id.*, 1898, voce *cit.*, n. 17, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1898, 455, 1262.

¹⁷⁰ *Id.*, 1898, voce *cit.*, n. 19, in *estenso* in *G. Giur. sarda*, 1898, 182, p. 1262.

¹⁷¹ *Id.*, 1898, voce *cit.*, nn. 20 e 21, in *estenso* in *Cass. unica*, X, 237; *Foro pen.*, V11, 146; *Annali*, 1898, 214; *Riv. pen.*, XLIX, 266, p. 1262.

¹⁷² *Id.*, 1899, voce *cit.*, n. 34, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1899, 1084, p. 1231.

Non si applica a colui che semplicemente detenga attrezzi o recipienti resi nocivi da altri dai quali li acquistò.

Nè vale in contrario l'art. 164 del regol. 3 agosto 1890, il quale non è regolamento nel senso legale della parola, nè potrebbe costituzionalmente aggiungere all'art. 42 della legge sanitaria¹⁷³.

Cass. Roma, 12 febbraio 1899.

L'esistenza della contravvenzione, di aver tenuto esposta in vendita carne di agnello in stato di putrida fermentazione, non vien meno per il fatto che tale carne era coperta di un velo¹⁷⁴.

Cass. Roma, 9 febbraio 1899.

Il commercio di sostanze alimentari naturali, artificialmente colorate, non può cadere che sotto le sanzioni degli art. 42 e 43 della legge sanitaria: dell'art. 42, quando dall'operazione, siano o non siano nocivi i colori adoperati, le sostanze risultino insalubri e nocive; dell'art. 43, quando, ciò non risultando, si tratti di colori dichiarati legalmente nocivi¹⁷⁵.

1900

Cass. Roma, 25 agosto 1899.

Il termine di un mese assegnato alle competenti autorità per provvedere sulle istanze per la coltivazione ordinaria del riso non è prescritto altresì per le coltivazioni straordinarie o di tolleranza.

Epperchè cade in contravvenzione chi intraprende dette coltivazioni pur trascorso il detto termine, ma senz'aver ottenuto la relativa licenza¹⁷⁶.

¹⁷³ *Id.*, 1899, voce *cit.*, nn. 85-87, in *estenso* in *M. trib. Mil.*, 1899, 969; *Giust. pen.*, 1899, 1484; *Dritto e giur.*, XV, 620; *Giur. pen. Tor.*, 1900, 83, p. 1232.

¹⁷⁴ *Id.*, 1899, voce *cit.*, n. 38, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1899, 25 p. 1232.

¹⁷⁵ *Id.*, 1899, voce *cit.*, n. 39, in *estenso* in *Riv. pen.*, XLIX, 379; *Giust. pen.*, 1899, 651; *Giur. pen; Tor.*, 1899, 262; *Foro pen.*, VII, 385 p. 1232.

¹⁷⁶ *Id.*, 1900, voce *cit.*, nn. 11 e 12, in *estenso* in *Riv. pen.*, LI, 84; *Corte S. Roma*, 1899, 632, p. 1272.

Cass. Roma, 4 aprile 1900.

È responsabile il padrone macellaio (quantunque allegli d'aver dato gli ordini per la rimozione), nel cui negozio siasi trovata della carne in decomposizione¹⁷⁷.

Cass. Roma, 15 novembre 1899.

Non può esser rinviato al giudizio del pretore, in base all'art. 252 c. p. p., il beccaio che abbia venduto o esposto in vendita carne pericolosa per la salute senza ch  il pericolo fosse noto ai compratori¹⁷⁸.

Cass. Roma, 18 aprile 1900.

La perizia chimica municipale fa fede della nocivit  delle sostanze alimentari (nella specie, pesce) fino a prova in contrario¹⁷⁹.

Cass. Roma, 17 maggio 1900.

Incorre nella contravvenzione dell'art. 42 della legge sanitaria chi vende pane mal cotto e mal confezionato in modo da essere nocivo¹⁸⁰.

Cass. Roma, 28 novembre 1899.

Chi vende, anche per conto di terzi, farina avariata, non pu  sottrarsi, escluso il dolo, alla responsabilit  derivategli dall'art. 42 legge sanitaria¹⁸¹.

Cass. Roma, 18 aprile 1900.

Trattandosi di contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria, per avere venduto del pesce in istato di putrefazione, mal s'invoca, onde esimersi da pena, l'art. 70 reg. 3 agosto 1890¹⁸².

¹⁷⁷ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 27, in *estenso* in *Riv. pen.*, LII, 25, p. 1274.

¹⁷⁸ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 25, in *estenso* in *Riv. pen.*, LI, 156, p. 1273.

¹⁷⁹ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 26, in *estenso* in *Riv. pen.*, LII, 28, p. 1274.

¹⁸⁰ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 45, in *estenso* in *Cass. unica*, XI, 1422; *Riv. pen.*, LII, 152; *Foro sic.*, 1900, 108, p. 1276.

¹⁸¹ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 46, in *estenso* in *Riv. pen.*, LI, 199, p. 1276.

Cass. Roma, 13 gennaio 1900.

Rettamente è ritenuta la contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria pel fatto della vendita di pane adulterato e nocivo alla salute.

L'art. 42 della legge sanitaria si riferisce alle materie destinate al cibo e alla bevanda non solo nocive alla salute, giusta quanto è specificato nell'art. 105 reg. 9 ottobre 1889, ma anche semplicemente insalubri, ai sensi dell'art. 106 del suddetto regolamento, il quale non è incostituzionale¹⁸³.

Cass. Roma, 20 gennaio 1900.

La vendita di sostanze alimentari adulterate costituisce contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria, benchè non siano nocive alla salute¹⁸⁴.

Cass. Roma, 18 maggio 1900.

Il latte annacquato deve ritenersi guasto e adulterato ai sensi dell'art. 42 legge sanitaria¹⁸⁵.

Cass. Roma, 6 febbraio 1900.

Contravviene all'art. 42 legge sanitaria l'esercente che vende vino annacquato¹⁸⁶.

Cass. Roma, 3 aprile 1900.

Non sussiste antinomia fra l'art. 42 legge sanitaria e l'art. 106 del regolamento che espressamente vi si richiama e lo spiega.

E fa retto governo di entrambi il magistrato, che in base ad essi ritiene la contravvenzione per la miscela di mais bianco nella farina di frumento.¹⁸⁷

¹⁸² *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 47, in *estenso* in *Riv. pen.*, LII, 28, p. 1276.

¹⁸³ *Id.*, 1900, voce *cit.*, nn. 48 e 49, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1900, 147; *R. universale*, 1900, 91; *Circ. giur.*, 1900, 54; *M. trib. Mil.*, 1900, 577; *Corte S. Roma*, 1900, 60; *Riv. pen.*, LI, 436, p. 1276.

¹⁸⁴ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 50, in *estenso* in *Foro*, II, 118, p. 1277.

¹⁸⁵ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 51, in *estenso* in *Riv. pen.*, LII, 151, p. 1277.

¹⁸⁶ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 52, in *estenso* in *Foro*, II, 408 (n), V, pure: *Giur. pen. Tor.*, 1900, 342; *Riv. pen.*, LI, 698 p. 1277.

Cass. Roma, 28 giugno 1900.

L'art. 42 legge sanitaria punisce la vendita dei soli commestibili adulterati che siano nocivi alla salute; nè può attendersi all'art. 106 del relativo regolamento che considera adulterate agli effetti del citato art. 42 le sostanze spoglie in parte della materia nutritiva o miste a sostanze di qualità inferiore, abbenchè non nocive.

La vendita perciò di commestibili adulterati (pasta e semola con mais), ma non nocivi, può ricadere sotto la sanzione del codice penale, ma non costituisce contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria¹⁸⁸.

T. Genova, 27 ottobre 1899.

L'art. 42 legge sanitaria 1888 riguarda esclusivamente sostanze insalubri e nocive.

L'art. 106 reg. 9 ottobre 1889 è puramente esplicativo dell'art. 42 legge sanitaria 22 dicembre 1888, e nulla ha aggiunto alle condizioni per cui la vendita di date materie diventa punibile.

Il regolamento 3 agosto 1890, chiamato anche regolamento interno, fu emanato per servire di guida alle autorità sanitarie comunali per compilare regolamenti di igiene. I contravventori non sono passibili che di sanzioni portate da regolamenti locali¹⁸⁹.

Cass. Roma, 19 gennaio 1900.

In tema di adulterazione di sostanze alimentari è applicabile il codice per le frodi, e la legge speciale per le contravvenzioni¹⁹⁰.

Cass. Roma, 20 gennaio 1900.

Non elimina la contravvenzione di aver venduto sostanze alimentari adulterate la ragionevole opinione sulla loro genuinità¹⁹¹.

¹⁸⁷ *Id.*, 1900, voce *cit.*, nn. 53 e 54, in *estenso* in *Riv. pen.*, LII, 27 p. 1277.

¹⁸⁸ *Id.*, 1900, voce *cit.*, nn. 55 e 56, in *estenso* in *Foro*, II, 461, p. 1277.

¹⁸⁹ *Id.*, 1900, voce *cit.*, nn. 57-59, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1900, 46 p. 1277.

¹⁹⁰ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 60, in *estenso* in *Riv. pen.*, LI, 553 p. 1277.

¹⁹¹ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 61, in *estenso* in *Foro*, II, 117, pp. 1277-1278.

Cass. Roma, 3 maggio 1900.

Trattandosi di vino gessato, ove non risulti il quantitativo della gessatura, non può dirsi che il vino sia adulterato o nocivo.

Epperciò esula il reato preveduto nell'art. 42 legge sanitaria, per dar luogo alla semplice contravvenzione per, omessa indicazione del quantitativo¹⁹².

Cass. Roma, 11 maggio 1900.

Il capoverso dell'art. 42 legge sanitaria colpisce solamente chi renda nocivi gli attrezzi e recipienti da cucina, e non anche i semplici rivenditori, ai quali, invece, è applicabile l'art. 164 reg. 3 agosto 1890¹⁹³

Cass. Roma, 21 dicembre 1899.

Il capoverso dell'art. 42 legge sanitaria punisce chi renda nocivi alla salute attrezzi o recipienti destinati alla cucina, non altresì chi venda o ritenga per vendere tali attrezzi o recipienti così resi nocivi.

Un tal fatto è previsto dall'art. 164 reg. 3 agosto 1890 per la vigilanza igienica sugli alimenti, pubblicato in esecuzione della legge sanitaria e destinato a servir di guida nella compilazione dei regolamenti locali.

Ma, ove il regolamento locale non sia stato compilato; o non prevegga il fatto di cui al suddetto art. 164 reg. 3 agosto 1890, la violazione di tal disposto di legge è sempre punibile, ai termini dell'art. 60 della legge sanitaria, il quale commina la pena pecuniaria da lire 51 a 500 per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti d'igiene¹⁹⁴.

¹⁹² *Id.*, 1900, voce *cit.*, nn. 62 e 63, in *estenso* in *Riv. pen.*, LII, 150, p. 1278.

¹⁹³ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 64, in *estenso* in *Riv. pen.*, LII, 149; *Giust. pen.*, 1900, 1090, p. 1278.

¹⁹⁴ *Id.*, 1900, voce *cit.*, nn. 65-67, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1900, 179; *Foro pen.*, VIII, 44; *Riv. pen.*, LI, 395; *M. trib. Mil.*, 1900, 377; *Bett.*, 1900, 207; *Cass. unica*, XI, 853; *Annali*, 1900, 57, p. 1278.

Cass. Roma, 2 aprile 1900.

*Risponde ai sensi dell'art. 320 c. p. chi pone in vendita della farina pericolosa alla salute, senzachè il pericolo sia noto ai compratori*¹⁹⁵.

Cass. Roma, 21 settembre 1900.

*Risponde a' sensi dell'art. 322 c. p. chi pone in vendita pasta colorata artificialmente, per farla passare come pasta all'uovo*¹⁹⁶.

Cass. Roma, 19 gennaio 1900.

*Non monta che nella citazione non siasi indicato l'art. 325 c. p. per istabilire l'aggravante ivi preveduta, quando l'imputato sia designato con la qualità della professione o arte che esercita (nella specie panettiere)*¹⁹⁷.

Cass. Roma, 6 febbraio 1900.

Chi comperi un animale bovino malato, affetto da tubercolosi, lo macelli clandestinamente ed incominci a venderne la carne senza la previa visita dal sanitario, quale carne sia pericolosa alla salute, commette il reato previsto dall'art. 320 coll'aggravante di cui all'art. 325 c. p.

*A tale reato non si estende il sovrano indulto dell'11 giugno 1899*¹⁹⁸.

Cass. Roma, 30 gennaio 1900.

V'è nullità, se, citato alcuno a rispondere per contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria per vendita di vino adulterato, rinviata la causa, viene in seguito citato e condannato per contravvenzione all'art. 197 B del regolamento locale sanitario, senza neppure enunciarsi, nella nuova citazione, il fatto che formava l'oggetto della imputazione.

¹⁹⁵ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 68, in *estenso* in *Riv. pen.*, LII, 500, p. 1278.

¹⁹⁶ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 69, in *estenso* in *Riv. pen.*, LII, 532, p. 1278.

¹⁹⁷ *Id.*, 1900, voce *cit.*, n. 27, in *estenso* in *Riv. pen.*, LI, 553, p. 1278.

¹⁹⁸ *Id.*, 1900, voce *cit.*, nn. 71 e 72, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1900, 241; *Riv. pen.*, LII, 451, pp. 1278-1279.

*E ciò tanto più, quando, in conformità alla nuova imputazione e condanna, il giudicabile viene privato del beneficio dell'indulto, cui, a norma della primiera imputazione, avrebbe avuto diritto*¹⁹⁹.

1901

Cass. Roma, 17 agosto 1900.

*Risponde ai sensi dell'art. 319 c. p., con l'aggravante dell'art. 325, chi fabbrica e mette, in commercio acque gazoze contenenti saccarina invece di zucchero*²⁰⁰.

Cass. Roma, 13 giugno 1901.

*L'introduzione e produzione nel Regno di saccarina, per quanto importi la pena del contrabbando, è una contravvenzione sanitaria*²⁰¹.

T. Forlì, 18 aprile 1901.

*L'introduzione clandestina di saccarina nel territorio dello Stato non costituisce contrabbando, ma semplice contravvenzione al R. D. 29 settembre 1889*²⁰².

Cass. Roma, 10 giugno 1901.

La fecola di patate mescolate alle farina di frumento produce un pericolo alla salute.

*Per l'applicabilità dell'art. 320 c. p. non occorre che il danno e il nocumento siano avvenuti*²⁰³.

¹⁹⁹ *Id.*, 1900, voce *cit.*, nn. 73 e 74, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1900, 237; *Cass. unica*, XI, 686; *Giur. pen. Tor.*, 1900, 163; *Riv. pen.*, LI, 441; *Corte S. Roma*, 1900, 89, p. 1279.

²⁰⁰ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 17, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIII, 70, p. 1233.

²⁰¹ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 18, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIV, 450, p. 1233.

²⁰² *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 19, in *estenso* in *R. universale*, 1901, 223, p. 1233.

²⁰³ *Id.*, 1901, voce *cit.*, nn. 10 e 11, in *estenso* in *Cass. unica*, XII, 1146; *Giur. pen. Tor.*, 430; *Riv. pen.*, Liv, 160, p. 1232.

Cass. Roma, 29 gennaio 1900.

La vendita dolosa di sostanze alimentari non genuine ricade sotto il disposto dell'art. 322 c. p., e non sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica.

Se nella citazione l'imputato di aver venduto generi alimentari non genuini viene indicato colla qualifica di panettiere, non vi ha nullità, sebbene manchi il richiamo dell'art. 325 c. p. poscia applicato per l'aggravante²⁰⁴.

Cass. Roma, 22 maggio 1901.

Non difetta di motivazione la sentenza che si limiti a ritenere il fatto dell'annacquamento del latte.

E non è censurabile se, invece di applicare la legge sanitaria, applichi le sanzioni più benigne del regolamento municipale²⁰⁵.

Cass. Roma, 19 luglio 1900.

Ben può basarsi il giudice, per escludere la nocività dell'olio d'oliva, sul certificato rilasciato dall'ufficio municipale d'igiene alla Camera di commercio in punto al limite di tolleranza sino al quale può contenere acidità²⁰⁶.

Cass. Roma, 17 agosto 1900.

Una volta accertato che la carne posta in vendita era in istato di decomposizione, sia pure incipiente, si rende applicabile l'art. 42 della legge sanitaria²⁰⁷.

Cass. Roma, 17 ottobre 1900.

Contravviene all'art. 42 legge sanitaria chi venda dal proprio magazzino direttamente ai consumatori del vino di marsala gessato oltre il due per mille, togliendolo da recipienti non muniti della relativa indicazione²⁰⁸.

²⁰⁴ *Id.*, 1901, voce *cit.*, nn. 12 e 13, in *estenso* in *Corte S. Roma*, 1900, 313, p. 1232.

²⁰⁵ *Id.*, 1901, voce *cit.*, nn. 14 e 15, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIV, 58, p. 1233.

²⁰⁶ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 16, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIII, 34, p. 1233.

²⁰⁷ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 20, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIII, 43, p. 1233.

²⁰⁸ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 21, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIII, 42, p. 1233.

Cass. Roma, 2 aprile 1901.

A integrare il reato di cui all'art. 320 c. p. è necessario il dolo, che consiste nella scienza di vendere sostanze alimentari guaste o nocive alla salute; altrimenti è applicabile l'art. 42 della legge sanitaria²⁰⁹.

P. Brescia, 8 ottobre 1901.

Contravviene all'art. 42 della legge sanitaria non solamente chi detiene per vendere sostanze alimentari guaste, conoscendo lo stato loro, ma eziandio colui che ha volontariamente omesso le misure di cautela e di prudenza necessarie per evitare che fra le sostanze alimentari detenute per vendere possano sussisterne, a sua insaputa, di guaste²¹⁰.

Cass. Roma, 20 luglio 1900.

L'art. 42 legge sanitaria non colpisce l'esercente del negozio, ma chiunque venda o ritenga per vendere materie alimentare guaste, infette, o in altro modo insalubri o nocive.

Epperziò l'oste, trovato con un tegame di rame non stagnato, vanamente eccepisce di non esser egli, ma la moglie l'esercente della taverna²¹¹.

T. Brescia, 9 dicembre 1901.

Provato il fatto materiale volontario del contravventore di detenere per vendere sostanze alimentari guaste, per sottrarsi alle conseguenze della legge intesa a prevenire le cause di danno alla pubblica sanità, dovrebbe il medesimo dimostrare l'errore essenziale ed invincibile²¹².

²⁰⁹ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 22, in *estenso* in *Legge*, 1901, 11, 168; *Giust. pen.*, 1901, 1045; *Riv. pen.*, LIII, 697; *Bett.*, 1901, 343, p. 1233.

²¹⁰ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 23, in *estenso* in *Corte Brescia*, 1901, 195, p. 1233.

²¹¹ *Id.*, 1901, voce *cit.*, nn. 24 e 25, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIII, 196, p. 1234.

²¹² *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 26, in *estenso* in *Corte Brescia*, 1901, 362, p. 1234.

Cass. Roma, 6 settembre 1901.

*La vendita di pane mal cotto costituisce contravvenzione all'art. 121 reg. 3 agosto 1890, la cui sanzione penale trovasi nell'art. 60 della legge sanitaria*²¹³.

Cass. Roma, 11 luglio 1900.

*Cade in contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria chi esponga in vendita del caffè con commistione di materie estranee*²¹⁴.

C. Roma, 26 settembre 1900.

*La vendita di miscele non nocive alla salute non costituisce la contravvenzione di cui all'art. 42 della legge sanitaria*²¹⁵.

P. Brescia, 11 ottobre 1901.

L'art. 42 della legge sanitaria, contemplando le materie alimentari adulterate, si riferisce soltanto alle adulterazioni che siano nocive, non già a quelle che siano innocue.

Le adulterazioni innocue, in quanto siano prevedute nel regolamento speciale 3 agosto 1890 per la vigilanza igienica degli alimenti, cadono sotto le sanzioni dell'art. 60 legge sanitaria, poichè il citato regolamento ha forza obbligatoria in tutto il Regno e tien luogo, in tale materia, dei regolamenti locali.

Così chi mette in commercio olio di oliva mescolato con olio di sesamo (sostanza innocua) senza segnalare ai compratori tale mescolanza, risponde non già della contravvenzione repressa dall'art. 42 legge sanitaria, bensì di quella prevista negli art. 115 e 117 reg. 3 agosto 1890, punibile secondo l'art. 60 della legge.

Tale contravvenzione è legalmente rilevata dagli agenti degli uffici speciali istituiti nei Comuni per la vigilanza degli alimenti (nella specie, dai messi dell'ufficio municipale d'annona).

*La semplice ignoranza del vizio della merce non toglie la contravvenzione*²¹⁶.

²¹³ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 27, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIV, 542, p. 1234.

²¹⁴ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 28, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIII, 43, p. 1234.

²¹⁵ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 29, in *estenso* in *R. universale*, 1901, 29, p. 1234.

²¹⁶ *Id.*, 1901, voce *cit.*, nn. 30-34, in *estenso* in *Corte Brescia*, 1901, 198, p. 1234.

T. Palermo, 25 aprile 1901.

*Il porre in vendita pepe molito con sostanze amidacee rientra nel novero dei delitti*²¹⁷.

Cass. Roma, 9 novembre 1900.

Escluso dal magistrato, con apprezzamento insindacabile, che lo zafferano abbia qualità alimentari, o sia una droga, e qualificato esso come semplice colore, esula dal fatto della sofisticazione dello stesso, che può eventualmente cadere sotto altre disposizioni di legge, ogni applicazione di leggi o regolamenti sanitari.

Poichè il regolamento, pubblicato in esecuzione di una legge, non può estenderne la portata, così, essendo punita, nell'art. 42 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, la vendita o ritenzione per vendere di materie destinate al cibo o alla bevanda insalubri o nocive, non può essere punita, in base all'art. 106 reg. 9 ottobre 1889, la vendita o la ritenzione per vendere (non dolosa, s'intende) di sostanze alimentari o di bevande spogliate in parte delle loro materie nutrienti o mescolate a materie di qualità inferiori, ma non insalubri o nocive.

*Il quale fatto non può cadere neppure sotto la sanzione dell'art. 160 del reg. 3 agosto 1890, che non ha forza e sanzione di legge, sia perchè mancante di approvazione legislativa e delle corrispondenti sanzioni penali, sia perché espressamente dettato come norma e quasi modello per la compilazione dei regolamenti igienici comunali*²¹⁸.

1902

Cass. Roma, 6 novembre 1901.

*La vendita di margarina senza il prescritto cartello costituisce contravvenzione e non delitto, ed è quindi compresa nell'amnistia 1° giugno 1901*²¹⁹.

²¹⁷ *Id.*, 1901, voce *cit.*, n. 37, in *extenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1901, 270; *Foro sic.*, 1901, 46, p. 1235.

²¹⁸ *Id.*, 1901, voce *cit.*, nn. 38-40, in *extenso* in *Giust. pen.*, 1901, 59; *Foro pen.*, 1901, 16; *Legge*, 1901, 1, 205; *Riv. pen.*, LIII, 161; *Giur. pen. Tor.*, 1901, 70; *Filangieri*, 1901, 397; *Bett.*, 1901, 37; *Municipio it.*, 1901, 104; *M. trib. Mil.*, 1901, 339; *Temi*, 1901, 323; *Circ. giur.*, 1901, 37, p. 1235.

²¹⁹ *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 46, in *extenso* in *Riv. pen.*, LV, 90, p. 1250.

Cass. Roma, 26 giugno 1902.

Non solo il fabbricante, ma anche il semplice venditore di utensili da cucina verniciati con sostanze nocive, risponde della contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria²²⁰.

Cass. Roma, 3 luglio 1902.

Nelle contravvenzioni per la vendita di sostanze alimentari guaste si può supplire alla mancanza di perizia con prove equipollenti²²¹.

Cass. Roma, 27 novembre 1901.

È erroneo il ritenere che l'obbligo di apporre in modo evidente l'indicazione di 'vini gessati' ai vini comuni contenenti solfato neutro di potassio in quantità maggiore del due per mille venga imposto soltanto per quando si sia in atto di vendita e non già anche pel caso di ritenzione per vendere.

Agli effetti dell'art. 122 regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, è inutile la indagine se il vino gessato sia o non sia nocivo alla salute.

Il regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 è costituzionale²²².

Cass. Roma, 14 febbraio 1902.

Cade in contravvenzione chi venda ghiaccio proveniente da acqua impura od esposta ad inquinamenti, ovvero lo ritenga per venderlo in recipienti atti a renderlo nocivo alla salute.

È nulla per mancanza di motivazione la sentenza del magistrato d'appello, la quale ometta di rispondere al motivo categorico riflettente l'inesistenza degli estremi necessari per ritenere che una data quantità di ghiaccio in vendita od il recipiente che la conteneva fossero nocivi alla salute²²³.

²²⁰ *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 31, in *estenso* in *R. universale*, 1902, 192, p. 1248.

²²¹ *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 25, in *estenso* in *R. universale*, 1902, 293, p. 1247-1248.

²²² *Id.*, 1902, voce *cit.*, nn. 26-28, in *estenso* in *Cass. unica*, XIII, 525; *Giur. pen. Tor.*, 1902, 128; *M. trib. Mil.*, 1902, 238; *Annali*, 1902, 33, p. 1248.

²²³ *Id.*, 1902, voce *cit.*, nn. 29 e 30, in *estenso* in *Cass. unica*, XIII, 665; *Riv. pen.*, LV, 709, p. 1248.

Cass. Roma, 24 marzo 1902.

Per l'art. 42 legge sanitaria, basta che il fatto materiale siasi voluto, ancorchè non siasi dimostrata l'intenzione di violare la legge²²⁴.

Cass. Roma, 24 aprile 1902.

Non può parlarsi d'ignoranza del fatto o di errore essenziale e invincibile, che escluda la punibilità della contravvenzione, nel fatto del negoziante che espone in vendita delle sostanze alimentari che sono salubri nel momento dell'esposizione in vendita, ma si guastarono durante l'esposizione stessa²²⁵.

Cass. Roma, 16 settembre 1901.

La vendita e l'esposizione in vendita di pane mal cotto, rientrano nella contravvenzione prevista dall'art. 121 regolamento speciale, approvato con regio decreto 2 agosto 1890, n. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti e sulle bevande; e la corrispettiva sanzione penale deve trovarsi nell'art. 60 legge sanitaria.

Non è serio ragionamento il sostenere che tale art. 60 avrebbe dovuto avere esecuzione soltanto qualora si fossero compilati dai Comuni e fatti approvare i regolamenti locali d'igiene, quasi che quello speciale del 3 agosto 1890, n. 7045, avesse semplicemente dovuto servire a questi di guida²²⁶.

P. Torino, 23 ottobre 1901.

L'art. 42 legge sanitaria è applicabile non solo alle sostanze alimentari o bevande guaste, infette, adulterate, sì da essere insalubri e nocive, ma anche ai prodotti alimentari e bevande non nocive, purchè siano state o spogliate in parte delle proprie materie nutrienti, o mescolate a materie di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale.

Commette la contravvenzione di cui all'art. 42 legge sanitaria chi vende latte annacquato²²⁷.

²²⁴ *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 31, in *estenso* in *Riv. pen.*, LVI, 74, p. 1248.

²²⁵ *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 33, in *estenso* in *R. universale*, 1902, 98, p. 1248.

²²⁶ *Id.*, 1902, voce *cit.*, nn. 34 e 35, in *estenso* in *Cass. unica*, XIII, 611; *Annali*, 1902, 45; *Filangieri*, 1902, 557; *M. trib. Mil.*, 1902, 519, pp. 1248-1249.

²²⁷ *Id.*, 1902, voce *cit.*, nn. 37 e 38, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1902, 134, p. 1249.

Cass. Roma, 3 luglio 1902.

*Non si dà contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria se la sostanza alimentare, oltre ad esser adulterata, non sia anche nociva o insalubre*²²⁸.

Cass. Roma, 24 marzo 1902.

*Trattandosi di esposizione in vendita di sostanze guaste, con espresso richiamo dell'art. 42 legge sanitaria, non occorre che la sentenza motivi sulla destinazione delle medesima a uso alimentare*²²⁹.

Cass. Roma, 18 dicembre 1901.

*La vendita di farina mista a carbonato di calce costituisce il delitto di cui all'art. 322 c. p., e non contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria, non rispondendo quella miscela a nessuna delle ipotesi previste dall'art. 106 regolamento sanitario, che specifica e determina il significato del citato art. 42*²³⁰.

Cass. Roma, 11 luglio 1902.

Non ha interesse a ricorrere l'imputato del delitto preveduto nell'art. 320 c. p., e ritenutone colpevole in prima sede, che poi in appello sia stato condannato per contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria.

*Nè vale l'addurre che, ritenendosi il delitto di cui all'art. 323, n. 3, c. p., poteva venire inflitta una pena meno severa*²³¹.

Cass. Roma, 16 gennaio 1902.

Se, essendosi venduta una partita di vinello buono, il compratore buono, il compratore parte ne ritira subito e parte ne lascia in deposito presso il venditore; non può quest'ultimo imputarsi di contravvenzione alla legge e al regolamento sulla

²²⁸ *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 39, in *estenso* in *Riv. pen.*, LVI, 437, p. 1249.

²²⁹ *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 40, in *estenso* in *Riv. pen.*, LVI, 74, p. 1249.

²³⁰ *Id.*, 1902, n. 41, voce *cit.*, in *estenso* in *Foro*, II, 210, p. 1249.

²³¹ *Id.*, 1902, voce *cit.*, nn. 42 e 43, in *estenso* in *R. universale*, 1902, 257; *Cass. unica*, XIII, 1412; *Giur. pen. Tor.* 1902, 470; *Annali*, 1902, 139; *Giur. sarda*, 1902, 349; *M. trio. Mil.*, 1903, 38; *Riv. pen.*, LVII, 219; *Filangieri*, 1903, 144, p. 1249.

*igiene delle bevande, sol perchè la parte rimasta presso di lui, per naturale processo, siasi inacidita*²³².

Cass. Roma, 24 marzo 1902.

*La figura giuridica del tentativo è applicabile anche al delitto di cui all'art. 322 c. p. (messa in vendita di sostanze alimentari non genuine)*²³³.

Cass. Roma, 3 aprile 1902.

*Lo zafferano non è sostanza alimentare, e quindi, se anche sia adulterato, il porlo in vendita non costituisce la contravvenzione è prevista dall'art. 421 legge sanitaria*²³⁴.

1903

O. S., Giust. pen., 1903, 1392.

*Se la semplice esposizione in vendita sia sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 322 c. p.*²³⁵.

Cass. Roma, 4 ottobre 1902.

*L'art. 42 legge sanitaria vieta la vendita di sostanze alimentari adulterate, anche se non siano nocive alla salute, come è spiegato dall'art. 106 del relativo regolamento, che non è incostituzionale*²³⁶.

Cass. Roma, 7 luglio 1903.

*Contravviene all'art. 42 legge sanitaria chi vende latte annacquato, benchè innocuo alla salute*²³⁷.

²³² *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 44, in *estenso* in *R. universale*, 1902, 66, p. 1249.

²³³ *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 45, in *estenso* in *Foro*, II, 309, p. 1250.

²³⁴ *Id.*, 1902, voce *cit.*, n. 36, in *estenso* in *Foro*, II, 296, p. 1249.

²³⁵ *Id.*, 1903, voce *cit.*, n. 5, in *estenso* nella *nota alla sent. della Cass. Roma*, 18 marzo 1903, 1392, p. 1009.

²³⁶ *Id.*, 1903, voce *cit.*, n. 51, in *estenso* in *Foro*, II, 5, p. 1012.

Cass. Roma, 9 novembre 1903.

*Della contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria risponde l'intestatario della patente*²³⁸.

Cass. Roma, 12 gennaio 1903.

*A costituire il delitto di chi all'art. 320 c. p. basta il porre in vendita sostanze alimentari pericolose alla salute, senza che occorra il fatto positivo di una vendita realmente seguita*²³⁹.

P. Perugia, 22 gennaio 1903.

*Per l'esistenza del reato di cui all'art. 322 c. p. occorre la prova che la merce sia venduta o almeno sia esposta per vendere in luoghi (esercizi o magazzini di deposito) dove di solito la si tiene pronta per la vendita, e non basta che si sia ritrovata nella fabbrica, quando questa è separata e distante dai magazzini di deposito e di smercio*²⁴⁰.

1904

T. Ancona, 13 agosto 1904.

Ove vi sia sospetto che del vino sia nocivo alla salute, l'ufficiale sanitario può prelevarne i campioni per sottoporli ad analisi, seguendo le norme di cui alla legge 28 dicembre 1888 e al Reg. gen. sanitario 3 febbraio 1901.

*La legge 25 marzo 1900 per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini ha uno scopo economico e fiscale, nè ha in alcuna maniera abrogato le disposizioni della legge sanitaria per quanto concerne la tutela della pubblica igiene*²⁴¹.

²³⁷ *Id.*, 1903, voce *cit.*, nn. 52 e 53, in *estenso* in *Foro*, II, 414, p. 1012.

²³⁸ *Id.*, 1903, voce *cit.*, n. 54, in *estenso* in *R. universale*, 1903, 346, p. 1012.

²³⁹ *Id.*, 1903, voce *cit.*, n. 55, in *estenso* in *Foro*, II, 310 (n). V. pure: *Riv. pen.*, LVII, 316; *Giur. pen. Tor.*, 1903, 154; *Cons. conciliatori*, 1903, 277, p. 1013.

²⁴⁰ *Id.*, 1903, voce *cit.*, n. 56, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1903, 600, p. 1013.

²⁴¹ *Id.*, 1904, voce *cit.*, nn. 13 e 14, in *estenso* in *Corte Ancona*, 1904, 74, p. 1080.

Cass. Roma, 28 novembre 1903.

Contravviene al disposto dell'art. 2 L. 25 marzo 1900 chi introduce nel Regno e mette in commercio vino non genuino, ma preparato con uva secca addizionata a sostanze zuccherine.

Nè vale addurre la provenienza dall'estero del vino stesso e lo sdaziamento avvenuto alla dogana dopo essere stato riconosciuto genuino dal laboratorio chimico compartimentale delle gabelle²⁴².

Cass. Roma, 16 novembre 1903.

Contravviene all' art. 42 legge sanitaria, e non allo art. 121 Reg. interno 3 agosto 1890, chi vende o ritiene per vendere pane mal cotto²⁴³.

Cass. Roma, 9 gennaio 1904.

Contravviene all'art. 42 legge sanitaria il negoziante che tiene esposta in vendita pasta da minestra colorata col giallo naftol²⁴⁴.

Cass. Roma, 22 agosto 1904.

A costituire il delitto di cui all' art. 320 c. p. basta l'esposizione in vendita, e non occorre la vendita effettiva²⁴⁵.

Cass. Roma, 5 novembre 1903.

A integrare il delitto di cui all'art. 320 c. p. si richiede le scienza, nel venditore, che le cose da lui poste in vendita fossero pericolose alla salute: ciò che costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione²⁴⁶.

²⁴² *Id.*, 1904, voce *cit.*, nn. 15 e 16, in *estenso* in *Cass. Unica*, XV, 385; *Giur. pen. Tor.*, 1904, 123; *Riv. Pen.*, LX, 338, p. 1080.

²⁴³ *Id.*, 1904, voce *cit.*, n. 39, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIX, 560, p. 1083.

²⁴⁴ *Id.*, 1904, voce *cit.*, n. 40, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIX, 560; *Giur. pen. Tor.*, 1904, 218, p. 1083.

²⁴⁵ *Id.*, 1904, voce *cit.*, n. 41, in *estenso* in *Foro*, II, 502 (n), p. 1083.

²⁴⁶ *Id.*, 1904, voce *cit.*, n. 42, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIX, 174, p. 1083.

Cass. Roma, 19 maggio 1904.

Gli art. 320 e segg. c. p. prevedono la vendita di sostanze alimentari nocive alla salute che sia effetto di dolo o di colpa; l'art. 42 legge sanitaria punisce la stessa vendita anche se non vi concorra colpa²⁴⁷.

Cass. Roma, 26 aprile 1904.

È bene applicato l'art. 42 legge sanitaria, anzichè lo art. 319 o il 323 c. p., allorchè la vendita di alimenti adulterati e nocivi alla salute non solo non sia doloso, ma non possa neppure dirsi colposa, per esservi concorsa soltanto la colpa lievissima o negligenza di aver venduto il genere senza accertarne la bontà²⁴⁸.

Cass. Roma, 27 settembre 1904.

Quegli che dolosamente adultera il vino con saccarina e l'espone in vendita come genuino, ingannando i compratori, risponde della contravvenzione all'art. 9 L. 9 luglio 1902, e del reato di cui all'art. 322 c. p., e non della semplice contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria²⁴⁹.

Cass. Roma, 21 aprile 1904.

Escluso che l'adulterazione del vino dipenda da causa accidentale o estranea alle volontà dell'imputato, tanto basta perchè si applichi l'art. 319 c. p., anzichè l'art. 42 legge sanitaria²⁵⁰.

Cass. Roma, 12 ottobre 1903.

La contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria sussiste sol che si tratti di sostanze adulterate, ancorchè non siano nocive nè insalubri²⁵¹.

²⁴⁷ *Id.*, 1904, voce *cit.*, n. 43, in *estenso* in *Foro*, II, 446 (n). V. pure: *Giust. pen.*, 1904, 1154; *Riv. pen.*, LX, 616, p. 1083.

²⁴⁸ *Id.*, 1904, voce *cit.*, n. 44, in *estenso* in *Foro*, II, 326, p. 1083.

²⁴⁹ *Id.*, 1904, voce *cit.*, n. 45, in *estenso* in *Cass. unica*, XVI, 42; *Riv. gabelle*, 1905, 37, p. 1083.

²⁵⁰ *Id.*, 1904, voce *cit.*, n. 46, in *estenso* in *Riv. pen.*, LX, 479, p. 1083.

²⁵¹ *Id.*, 1904, voce *cit.*, n. 47, in *estenso* in *Riv. pen.*, LIX, 180; *Giur. pen., Tor.*, 1904, 103, p. 1083.

Cass. Roma, 5 ottobre 1903.

L'art. 42 legge sanitaria vigente vieta la vendita di sostanze alimentari adulterate benchè non nocive alla salute.

Ciò si rileva anche dall'art. 108 Reg. 3 febbraio 1901, identico all'art. 106 Reg. abrogato 1889, entrambi costituzionali²⁵².

Cass. Roma, 15 ottobre 1903.

Il divieto di cui all'art. 43 legge sanitaria non è limitato alle bevande e sostanze alimentari, ma si estende a tutti gli oggetti di uso personale e domestico, compresi quelli per toeletta.

Nè vuol dire che la sostanza adoperata (solfato di calcio) non sia elencate fra i colori nocivi, quando la commistione di esse, specialmente in grande quantità, con altra sostanza. (nelle specie, polvere di riso) dia per risultato un prodotto nocivo²⁵³.

1905

Cass. Roma, 28 luglio 1905.

La disposizione dell'art. 35 Reg. 3 agosto 1890, per la quale è vietato di esportare dal macello qualche porzione dell' animale macellato senza che prima abbia subito la visita sanitaria e la relativa bollatura, si riferisce ai pubblici macelli, e non o applicabile per analogia ad ogni altro luogo nel quale per urgente necessità, di cose e col permesso del veterinario comunale un animale fu macellato²⁵⁴.

Cass. Roma, 19 dicembre 1904.

Chi mandi per un suo dipendente a un pubblico stabilimento del latte scremato risponde direttamente della contravvenzione, indipendentemente dall'esser egli o meno il fornitore.

Nè vale a sua scusa l'averlo ricevuto in tali condizioni dai produttori.

²⁵² *Id.*, 1904, voce *cit.*, nn. 48 e 49, in *extenso* in *Foro*, II, 57, p. 1083.

²⁵³ *Id.*, 1904, voce *cit.*, nn. 52 e 53, in *extenso* in *Riv. pen.*, LIX, 407, p. 1083.

²⁵⁴ *Id.*, 1905, voce *cit.*, n. 9, in *extenso* in *R. amm.*, 1905, 657, p. 1015.

Nè tanto meno elimina lo contravvenzione il fatto di non essersene prelevato un campione in confronto e alla presenza del contravventore²⁵⁵.

1906

Cass. Roma, 9 gennaio 1906.

Non è alla causa dell'alterazione o guasto delle sostanze alimentari che devesi guardare, ma al fatto che esse siano alterate o guaste; in che la contravvenzione consiste per chi le esponga in vendita²⁵⁶.

Cass. Roma, 28 maggio 1906.

Ciò che caratterizza il delitto dell'art. 320 c. p., in confronto alla contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria, è il dolo, o quanto meno la colpa grave, il giudizio intorno al quale e alla quale costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione²⁵⁷.

Cass. Roma, 7 novembre 1905.

Non è responsabile di adulterazione o contraffazione, nè di vendita di sostanze alimentari adulterate, colui che macella un animale carbonchioso e porta la carne per la verificaione al macello, sostituendo una milza buona a quella malata dell'animale : in tal caso si contravviene alla legge sanitaria²⁵⁸.

Cass. Roma, 16 gennaio 1906.

Poichè, per la legge 11 luglio 1904, sono considerati come preparati a scopo di commercio i vini non genuini esistenti nei depositi, cantine e magazzini dei commercianti, e negli esercizi di vendita, non giova, ad esimersi dalla contravvenzione di cui all'art. 1, lett. 0, Reg. 25 novembre 1900, allegare nè che il vino non genuino era un campionario da esporsi al pubblico, appositamente alcoolizzato per

²⁵⁵ *Id.*, 1905, voce *cit.*, nn. 29-31, in *estenso* in Riv. pen., LXI, 418, p. 1017.

²⁵⁶ *Id.*, 1906, voce *cit.*, n. 23, in *estenso* in Riv. pen., 427, p. 1068.

²⁵⁷ *Id.*, 1906, voce *cit.*, n. 24, in *estenso* in Riv. Pen., LXIV, 192, p. 1068.

²⁵⁸ *Id.*, 1906, voce *cit.*, n. 40, in *estenso* in *Foro sic.*, 1906, 4, p. 1069.

*preservarlo da ogni alterazione, nè che a ciò si era stati autorizzati da un assessore delegato dal municipio*²⁵⁹.

1907

Cass. Roma, 17 gennaio 1907.

*Contravviene perciò all'art. 2 L. 11 luglio 1904 chi vende vino artificialmente colorato, senza che possa giovargli la buona fede, cioè l'ignoranza del vizio o la sua credenza che fosse buono per averlo acquistato da una Ditta accreditata, e il trattarsi di adulterazione accertabile soltanto a mezzo di analisi chimica*²⁶⁰.

Cass. Roma, 3 settembre 1907.

*Ad aversi la contravvenzione agli art. 1 e 2 L. 11; luglio, 1904 non occorre la scienza della adulterazione del vino, ma basta la volontarietà del fatto che la legge, mira a prevenire ed a reprimere*²⁶¹.

Cass. Roma, 4 febbraio 1907.

*La responsabilità del negoziante, ai termini dell'art.42 legge sanitaria, è stabilita tostochè egli venda o ritenga per vendere materie guaste, infette o adulterate, o in altro modo insalubri o nocive, e, trattandosi di farine, per disposto dell'art. 120 Reg. 3 agosto 1890, anche solo alterate per inacidimento, senza che gli giovi addurre di rivenderle tali e quali le riceve dal produttore*²⁶².

²⁵⁹ *Id.*, 1906, voce *cit.*, n. 41, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1906, 182; *Riv. pen.*, LXIII, 715, p. 1069.

²⁶⁰ *Id.*, 1907, voce *cit.*, n. 41, in *estenso* in *Foro*, II, 132, p. 1215.

²⁶¹ *Id.*, 1907, voce *cit.*, n. 42, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1907, 449; *Cass. nica*, XIV, 146; *Riv. pen.* LXVI, 624; *Mon. pret.*, 1908, 110, p. 1215.

²⁶² *Id.*, 1907, voce *cit.*, n. 43, in *estenso* in *Riv. pen.*, LXVI, 572; *Giur. pen. Tor.*, 1907, 235, p. 1215.

Cass. Roma, 21 febbraio 1907.

*La contravvenzione all'art. 107 del regolamento generale sanitario sussiste indipendentemente da ogni dimostrazione che il vino guasto sia altresì nocivo alla salute, bastando che presenti segni di decomposizione anche solo incipienti*²⁶³.

Cass. Roma, 20 dicembre 1906.

*Manca di motivazione ed è conseguentemente nulla la sentenza, la quale tace sul fatto se il vino gessato eccedente il 2 per mille portasse la indicazione " vini gessati , a norma dell'art. 122 Reg. 3 febbraio 1901*²⁶⁴.

Cass. Roma, 21 febbraio 1907.

*Viola l'art. 3 L. 11 luglio 1904 chi vende o promette catalogo di vendere una sostanza qualificata come atta a produrre il vermouth senza vino*²⁶⁵.

1908

Cass. Roma, 29 febbraio 1908.

*Commette contravvenzione non solo chi porta in un Comune carne macellata fresca destinata a vendita pubblica e proveniente da altre località, senza le condizioni prescritte dell'art. 51 Reg. 3 agosto 1890 per la vigilanza igienica. Sugli alimenti, ma anche chi porta carne fresca insaccata e non dimostri che la stessa, prima di essere stata triturrata, fu sottoposta ad accurate visita sanitaria, secondo la disposizione dell'art. 54 del regolamento stesso*²⁶⁶.

²⁶³ *Id.*, 1907, voce cit., n. 44, in *estenso* in *Cass. unica*, XVIII, 880; *Boll. opere pie*, 1907, 387; *R. pen.*, LXVI, 565, p. 1215.

²⁶⁴ *Id.*, 1907, voce cit., n. 45, in *estenso* in *Cass. unica*, XVIII, 492, p. 1215.

²⁶⁵ *Id.*, 1907, voce cit., n. 46, in *estenso* in *Temi*, 1907, 432; *R. pen.*, LXVI, 36; *Giur. pen. Tor.*, 1907, 373; *Dazio cons.* 1907, 225; *M. trib. Mil.*, 1907, 719; *Cons. daz.*, 1907, 329, p. 1215.

²⁶⁶ *Id.*, 1908, voce cit., n. 32, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1908, 163; *R. amm.*, 1908, 327; *Mon. pret.*, 1908, 362, p. 1247.

Cass. Roma, 28 aprile 1908.

Agli effetti delle contravvenzione prevista dall'art. 185 del regolamento d'igiene del Comune di Milano, che dà facoltà di esportare dall'animale abbattuto soltanto la testa e i visceri addominali, bene e con apprezzamento incensurabile è dichiarato colpevole l'imputato che asportò la pleura ed il peritoneo, per sottrarre alla visita sanitaria le neo-produzioni tubercolosi più visibili.

Legalmente le responsabilità è dichiarata anche se l'imputato sia stato chiamato e rispondere per avere sottratto alla visita sanitaria produzioni tubercolari, in genere, in una vacca abbattuta e già segnata come affetta da tubercolosi²⁶⁷.

Cass. Roma, 13 giugno 1908.

Posto che gli animali uccisi o morti per le cause determinate dall'art. 22 del Reg. generale sanitario, possono essere ammessi alle macellazione, previa accurata visita sanitaria, e per l'art. 23 è lasciato al prudente giudizio del veterinario il determinare in quali casi alcune parti dell'animale possono essere ammesse al consumo, bene è ritenuto responsabile di contravvenzione colui che vende come carne di prima qualità quella di un bove ucciso per trauma e che avendo perduto il primitivo valore nutritivo dovevano invece esser vendute subito come carni di seconda qualità²⁶⁸.

Cass. Roma, 20 dicembre 1907.

È nulla per difetto di motivazione la sentenza che trascuri di rilevare se il vino gessato contenente una quantità di solfato eccedente il 2 per mille sequestrato all'imputato, mancasse della scritta " vini gessati,, potendosi solo in questo caso punire la infrazione, essendo in caso contrario la vendita del vino gessato lecita e legale²⁶⁹.

Cass. Roma, 23 novembre 1907.

Non costituisce già frode in commercio, ma la ipotesi criminosa preveduta dall'art. 319 c. p., aggravata ai sensi del successivo art. 327, il fatto di coloro che

²⁶⁷ *Id.*, 1908, voce *cit.*, nn. 33-34, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1908, 256, p. 1247.

²⁶⁸ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 35, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1908, 1074, p. 1247.

²⁶⁹ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 36, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1908, 215, p. 1248.

*vendono olio già servito a un malato e perciò contenente sostanze enterogenee (pus, peli o ovatta) che produca ad uno dei compratori danno nella salute*²⁷⁰.

Cass. Roma, 31 marzo 1908.

*Costituisce il delitto di cui all'art. 322 c. p., e non contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria, il porre in vendita come puro olio d'oliva di scadente qualità commisto a olio di cotone*²⁷¹.

Cass. Roma, 10 dicembre 1907.

*Risponde ai sensi dell'art. 320 c. p., con l'aggravante dell'art. 325, il macellaio che venda carne guasta per putrefazione, e quindi pericolosa alla salute, senza che il pericolo sia noto al compratore*²⁷².

Cass. Roma, 26 novembre 1907.

Il reato di vendite di vino non genuino (colorato artificialmente), contemplato dall'art. 2 L. 11 luglio 1904, e che è punibile con multa, costituisce delitto, non contravvenzione.

*Epperò, ove manchi il dolo, il fatto della vendita di vino non genuino costituisce non il delitto di cui all'articolo suddetto, ma la contravvenzione prevista dall'art. 42 della legge sanitaria*²⁷³.

Cass. Roma, 29 febbraio 1908.

*Commette il delitto previsto dall'art. 320 c. p., e non contravvenzione all'art. 42 L. 22 dicembre 1888, chi pone in vendita, dolosamente, carne di animale morto e avvelenato*²⁷⁴.

²⁷⁰ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 37, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1908, 214, p. 1248.

²⁷¹ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 38, in *estenso* in *Riv. pen.*, LXVII, 817, p. 1248.

²⁷² *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 39, in *estenso* in *Riv. pen.*, LXVII, 388, p. 1248.

²⁷³ *Id.*, 1908, voce *cit.*, nn. 40 e 41, in *estenso* in *Foro*, I, 25, p. 1248.

²⁷⁴ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n.42, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1908, 227, p. 1248.

Cass. Roma, 2 maggio 1908.

Chi vende scientemente sostanze alimentari guaste, pericolose alla salute, senza che il pericolo sia noto al compratore, commette il delitto previsto dall'art. 320 c. p., e non il reato punito dall'art. 42 della legge sanitaria, che punisce il fatto commesso senza la scienza del venditore, ma per colpa di lui, per difetto cioè di diligenza²⁷⁵.

Cass. Roma, 5 giugno 1908.

Chi dolosamente pone in vendita del latte annacquato deve rispondere del delitto di cui all'art. 322 c. p., e non della contravvenzione alla legge sanitaria, distinguendosi i due reati dal concorso o meno del dolo²⁷⁶.

Cass. Roma, 25 luglio 1908.

Per l'art. 107 Reg. 3 febbraio 1901, i generi alimentari artificialmente colorati devono considerarsi adulterati e nocivi alla salute a norma e per gli effetti dell'art. 42 L. 22 dicembre 1888, modificato dall'art. 16 L. 28 febbraio 1904.

Escluso il dolo, bene il magistrato condanna l'imputato in base ai citati articoli della legge sanitaria per il semplice fatto materiale della vendita²⁷⁷.

Cass. Roma, 25 luglio 1908.

La colorazione artificiale di generi alimentari, fatta senza dolo, per l'art. 107 Reg. gen. 3 Febbraio 1901 cede sotto l'art. 42 della legge sanitaria²⁷⁸.

A. Brescia, 17 aprile 1908.

Chiunque tiene nella propria abitazione o nel proprio laboratorio generi alimentari dannosi alla salute non può cadere sotto la sanzione penale dell'art. 320 c.

²⁷⁵ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 43, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1908, 276; *Riv. pen.*, LXVIII, 204, p. 1248.

²⁷⁶ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 44, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1908, p. 1248.

²⁷⁷ *Id.*, 1908, voce *cit.*, nn. 45 e 46, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1908, 372, p. 1249.

²⁷⁸ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 47, in *estenso* in *Riv. pen.*, LXVIII, 440, p. 1249.

p., ma sibbene sotto quella minore di cui all'art. 42 L. 22 dicembre 1888, modificata dagli art. 16 L. 25 febbraio 1904 e 114 L. 1 gennaio 1907²⁷⁹.

Cass. Roma, 22 giugno 1907.

Ove non siavi la messa in vendita o altrimenti in commercio d'una sostanza alimentare non genuina come genuina, sicchè possa venirne frodato il pubblico, caso questo contemplato nell'art. 322 c. p. come delitto, la semplice somministrazione o fornitura di sostanza alimentare come buona e che sia invece avariata, ma non nociva nè pericolosa per la salute, costituisce la contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria²⁸⁰.

Cass. Roma, 2 giugno 1908.

Commette contravvenzione all'art. 114 della legge sanitaria colui che ritiene e mette in vendita sostanze alimentari adulterate, ancorchè non siano nocive alla salute²⁸¹.

1909

Cass. Roma, 14 settembre 1909.

L'art. 117 della legge sanitaria punisce non solo coloro che fabbricano burro margarinato senza indicazioni atte a distinguerlo dal vero, ma anche quelli che lo tengono in deposito o per qualsiasi causa lo vendono senza dette indicazioni²⁸².

Cass. Roma, 20 aprile 1909.

Costituisce contravvenzione, non delitto, il porre in vendita burro margarinato senza la relativa indicazione di cui all'art. 117 L. sanitaria 1 agosto 1907.

E la competenza a conoscerne appartiene al pretore.

²⁷⁹ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 48, in *estenso* in *Temi lomb.*, 1908, 55, p. 1249.

²⁸⁰ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 49, in *estenso* in *Riv. pen.*, LXVII, 46, p. 1249.

²⁸¹ *Id.*, 1908, voce *cit.*, n. 50, in *estenso* in *Cons. conciliatori*, 1908, 301, p. 1249.

²⁸² *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 49, in *estenso* in *Cass. unica*, XXI, 149, p. 1097.

L'obbligo imposto dal suddetto articolo, di apporre il cartellino ivi indicato al burro margarinato od alla margarina, incombe non solo al produttore, ma anche a chi tiene in deposito per vendere il burro artificiale²⁸³.

Cass. Roma, 26 giugno 1909.

Chi viola l'art. 2 L. 11 luglio 1904 sulle frodi nel commercio dei vini commette, delitto, sempreché sussista il dolo, mancando il quale l'autore del fatto risponde della contravvenzione prevista dall'art. 42 legge sanitaria²⁸⁴.

Cass. Roma, 10 dicembre 1908.

La colorazione, artificiale e fraudolenta del vino a scopo di vendita, prevista dagli art. 1 e 2 L. 11 luglio 1906, costituisce delitto, non contravvenzione.

È quindi appellabile dal procuratore del re la relativa sentenza di non luogo pronunciata dal pretore sulle conformi conclusioni del rappresentante il P. M.²⁸⁵

Cass. Roma, 6 aprile 1909.

Nel fatto di un negoziante il quale tenga nella sua cantina del vino giudicato non genuino per deficiente quantità di alcool e di estratto non può ravvisarsi la contravvenzione di cui all'art. 114 legge sanitaria t. u. del 1907.

Tale fatto non può punirsi che ai termini dell'art. 5 L. 11 luglio 1904, sulle frodi nel commercio dei vini²⁸⁶.

Cass. Roma, 22 maggio 1909.

È nulla la sentenza che ritiene colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 114 della legge sanitaria t. u. del 1907 chi aveva venduto ad altri del vino che fu riconosciuto sofisticato (con l'aggiunta di vinolina) dopo che già era passato in possesso del compratore, sul riflesso che il venditore aveva tenuto quel vino per un certo tempo all'aperto e così dato a qualche malevolo l'occasione di sofisticarlo, senza accertare se in concreto la sofisticazione fosse avvenuta prima della

²⁸³ *Id.*, 1909, voce *cit.*, nn. 50-52, in *estenso* in *Foro*, II, 390, p. 1097.

²⁸⁴ *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 40, in *estenso* in *Cass. unica.*, XX, 1405, p. 1096.

²⁸⁵ *Id.*, 1909, voce *cit.*, nn. 41 e 42, in *estenso* in *Foro*, II, 163, p. 1097.

²⁸⁶ *Id.*, 1909, voce *cit.*, nn. 43 e 44, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1909, 796, p. 1097.

*consegna al compratore, condizione imprescindibile per potersi ritenere la responsabilità del venditore*²⁸⁷.

Cass. Roma, 10 novembre 1908.

*Bene è ritenuto non genuino, ai sensi dell'art. 322 c. p., l'olio di olivo misto ad olio di sesamo e venduto come olio di solo olivo*²⁸⁸.

Cass. Roma, 10 dicembre 1908.

*Le norme speciali stabilite dalla legge 11 luglio 1904 sulle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini e quelle stabilite dal regolamento 5 agosto 1905 per accertare le relative trasgressioni non hanno derogato alle regole generali stabilite dagli art. 2 e 330 c. p. p. e quindi ben si può procedere per quelle trasgressioni con le norme comuni*²⁸⁹.

P. Brescia, 16 dicembre 1908.

*L'uso della saccarina nella fabbricazione dei liquori e la vendita di questi così fabbricati non cade sotto la sanzione dell'art. 42 della legge sanitaria, perché dall'impiego della saccarina in luogo dello zucchero e in quantità limitata non è nocivo alla salute, né può altrimenti considerarsi una adulterazione.*²⁹⁰

Cass. Roma, 10 dicembre 1908.

L'art. 162 Reg. sanitario 3 agosto 1890, la cui costituzionalità già dichiarate dal Supremo Collegio fu riaffermata con l'ultimo capov. dell'art. 16 L. 25 febbraio 1904, dispone che è vietata la vendita d'acque gazoze preparate con acque insalubri, o che contengono rame, piombo, saccarina, sciroppi di glucosio, ecc.

Di fronte a tale espressa disposizione è nulla la sentenza che esclude la responsabilità dell'imputato sofisticando sulla maggiore o minore quantità di tale ingre-

²⁸⁷ *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 44, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1909, 732, p. 1096.

²⁸⁸ *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 45, in *estenso* in *Foro*, II, 146, p. 1096.

²⁸⁹ *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 67, in *estenso* in *Foro*, II, 163, p. 1098.

²⁹⁰ *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 46, in *estenso* in *Temi lomb.*, 1909, 366, p. 1096.

diente nella bevanda, e affermando poi, in aperta contraddizione della legge, che la saccarina non è nociva alla salute e può quindi mescersi alle bevande²⁹¹.

Cass. Roma, 10 novembre 1908.

*Il preparare e fabbricare per venderlo pane contenente sostanze nocive alla salute costituisce non il tentativo del reato di cui all'art. 320 (vendita, di sostanze alimentari adulterate pericolose per la salute), ma quello più grave di cui al precedente art. 319 c. p. (adulterazione di sostanze alimentari destinate ad esser poste in commercio e pericolose alla salute)*²⁹².

Cass. Roma, 13 maggio 1909.

*All'esistenza del delitto previsto dall'art. 320 c. p. è sufficiente che le sostanze alimentare od altre cose non contraffatta nè adulterata, ma pericolosa alla salute, sia esposta al pubblico a fine di vendita, non essendo necessaria la vendita effettiva; e l'inciso "senza che questo pericolo sia noto al compratore", deve essere riferito al compratore eventuale*²⁹³.

Cass. Roma, 22 febbraio 1909.

*Sebbene sia escluso che il fatto abbia carattere doloso (art. 320 c. p.) o colposo (art. 323) chi vendette sostanze alimentari guaste e pericolose alla salute può essere dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 42 della legge sanitaria, alla quale è sufficiente la volontarietà semplice del fatto, sin che l'imputato non abbia vinto la presunzione iuris esistente contro di lui*²⁹⁴.

Cass. Roma, 22 gennaio 1909.

La differenza tra i fatti preveduti nell'art. 322 c. p. e gli stessi fatti preveduti nell'art. 42 L. sanitaria 22 dicembre 1888 (114 t. u. L. sanitarie 1° agosto 1907) sta in ciò: che il primo prevede quei fatti quando siano commessi con dolo, e il secondo quando siano commessi per mera disattenzione o negligenza o imperizia nell'arte.

²⁹¹ *Id.*, 1909, voce *cit.*, nn. 47e 48, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1909, 370, p. 1096.

²⁹² *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 16, in *estenso* in *Foro*, II, 154, p. 1093.

²⁹³ *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 17, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1909, 692, p. 1093.

²⁹⁴ *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 18, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1909, 692, p. 1094.

È quindi nulla dal difetto di motivazione la sentenza la quale dichiara colpevole del reato preveduto dall'art. 322 un lattivendolo imputato di aver venduto del latte contenente grasso in una quantità inferiore a quella prescritta dalla legge, senza esaminare se al fatto non fosse piuttosto applicabile l'art. 42 della legge sanitaria, e presumendo piuttosto che dimostrando il concorso del dolo²⁹⁵.

Cass. Roma, 18 marzo 1909.

Consistendo l'essenza della contravvenzione all'art. 114 della legge sanitaria nel fatto volontario di vendere o detenere per vendere delle sostanze o bevande infette, guaste od adulterate, inutile riesce l'indagine se ciò abbia fatto l'imputato con dolo, bastando ad integrare la contravvenzione il semplice fatto di non essersi egli accertato, prima di tritare la carne destinata a confezionare salsicce, dello stato di putrefazione in cui venne trovate.

Conseguentemente non manca di motivazione la sentenza che non procede ad alcuna indagine sul dolo²⁹⁶.

Cass. Roma, 20 marzo 1909.

L'art. 114 della legge sanitaria, vietando la vendita di sostanze alimentari adulterate, non comprende soltanto quelle sostanze che sono direttamente destinate all'alimentazione, ma anche quelle che servono di condimento ai cibi, quale, nella specie, il pepe²⁹⁷.

1910

P. Milano, 25 giugno 1909.

Non può correttamente discutersi in tesi generale la costituzionalità dell'art. 126 regolamento generale sanitario, ma deve ricercarsi caso per caso ma dall'uso di una determinata qualità di carta sia derivato pericolo o danno alla salubrità e commestibilità degli alimenti avvolti in tale carta; l'art. 120 predetto riesce inap-

²⁹⁵ *Id.*, 1909, voce *cit.*, nn. 19 e 20, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1909, 420, *Riv. pen.*, LXIX, 506; *Legge*, 1909, 883; *Mon. pret.*, 1909, 339, p. 1094.

²⁹⁶ *Id.*, 1909, voce *cit.*, nn. 21 e 22, in *estenso* in *Cass. unica*, XX, 714; *Cons. conciliatori*, 1909, 221, p. 1094.

²⁹⁷ *Id.*, 1909, voce *cit.*, n. 23, in *estenso* in *Cass. unica*, XXI, 216, p. 1094.

*plicabile allorchè ogni possibilità di pericolo o di danno all'igiene sia rimasta esclusa*²⁹⁸.

Cass. Roma, 12 ottobre 1909.

*Della contravvenzione all'art. 114 L. 1 agosto 1907 rispondono non solo coloro che direttamente vendono o ritengono per vendere latte adulterato, me anche tutti coloro che per incarico dei primi ne procurano lo smercio portandolo a domicilio, come sarebbero i vettori o conducenti latte, a meno che essi provino di non aver voluto commettere cosa contraria alla legge*²⁹⁹.

Cass. Roma, 12 febbraio 1910.

*Contravviene all'art. 114 legge sanitaria chi vende sostanze alimentari adulterate, quantunque ignorasse l'adulterazione*³⁰⁰.

T. Bologna, 22 aprile 1910.

*Il saccarinato di sodio è equiparato alla saccarina di cui nè i farmacisti nè i privati possono detenere qualità, benchè minima se non con l'osservanza delle prescrizioni di legge*³⁰¹.

Cass. Roma, 11 gennaio 1910.

*La vendita di cannella impura, anche quando non sia nociva alla salute, costituisce delitto e non solo contravvenzione all'art. 10 legge sanitaria*³⁰².

Cass. Roma, 11 luglio 1910.

*Bene è ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 322 c. p. colui che espone in vendita come genuino del latte fortemente annacquato (nelle specie: nella proporzione del 15 per cento)*³⁰³.

²⁹⁸ *Id.*, 1910, voce *cit.*, n. 14, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1910, 98, p. 1072.

²⁹⁹ *Id.*, 1910, voce *cit.*, n. 24, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1910, 925, p. 1073.

³⁰⁰ *Id.*, 1910, voce *cit.*, n. 27, in *estenso* in *Foro*, II, 460, p. 1073.

³⁰¹ *Id.*, 1910, voce *cit.*, n. 15, in *estenso* in *Riv. gabelle*, 1910, 182, p. 1072.

³⁰² *Id.*, 1910, voce *cit.*, n. 22, in *estenso* in *Cass. unica*, XXI, 317, p. 1073.

Cass. Roma, 12 ottobre 1909.

*Od annacquato oltre il limite di tolleranza permesso dal locale regolamento di igiene*³⁰⁴.

Cass. Roma, 27 luglio 1910.

La contravvenzione all'art 114 L. 1 agosto 1907, per aver venduto latte annacquato, non vien meno per la buona fede del venditore, cioè per aver egli ignorato la sofisticazione.

*Di tale contravvenzione risponde il venditore all'ingrosso che abbia acquistato il latte del produttore per rivenderlo ai venditori al minuto*³⁰⁵.

Cass. Roma, 4 novembre 1909.

*Il vino gessato, anche oltre il limite concesso dall'art. 122 regolamento generale sanitario, non può mai ritenersi una bevanda infetta, o adulterata, la cui vendita cada sotto la sanzione dell'art. 114 L. sanitaria 1 agosto 1907*³⁰⁶.

Cass. Roma, 10 marzo 1910.

*In tema di contravvenzione alle legge 11 luglio 1904, per avere venduto vino non genuino, spetta all'imputato il provare che il vino era destinato alla vendite in grosso, come materia prima per la preparazione dei liquori*³⁰⁷.

1911

Cass. Roma, 21 gennaio 1911.

*Epperò è efficace la disposizione dell'art. 108 regol. medesimo, la quale prescinde dallo estremo del nocumento alle salute, per quanto attiene al divieto della vendita di sostanze adulterate*³⁰⁸.

³⁰³ *Id.*, 1910, voce *cit.*, n. 23, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1910, 1116, p. 1073.

³⁰⁴ *Id.*, 1910, voce *cit.*, n. 23 *bis*, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1910, 925, p. 1073.

³⁰⁵ *Id.*, 1910, voce *cit.*, nn. 25 e 26, in *estenso* in *Foro*, II, 469, p. 1073.

³⁰⁶ *Id.*, 1910, voce *cit.*, n. 37, in *estenso* in *Riv. dir. pen.*, I, 203; *Giust. pen.*, 1910, 276; *Cass. unica*, XXI, 656, p. 1074.

³⁰⁷ *Id.*, 1910, voce *cit.*, n. 38, in *estenso* in *Foro*, II, 343, p. 1074.

Cass. Roma, 5 dicembre 1910.

*La messa in vendita dolosa di pesce putrefatto cade sotto l'art. 320 c. p.*³⁰⁹.

A. Trani, 21 giugno 1911.

Agli effetti degli art. 319 e 323 n. 2 c. p. deve ritenersi adulterata una sostanza alimentare, che sia commista ad altra sostanza alimentare nociva alla salute.

Commette il delitto di cui all'art. 323 n. 2 c. p., colui che incaricato del trasporto dei morti al cimitero, per frodare il dazio, colloca nel furgone relativo una quantità di lardo, che si trovi imbrattata di liquido cadaverico.

Per la sussistenza del detto delitto non è necessaria la vendita effettiva della sostanza alimentare contraffatta o adulterata.

*L'art. 42 legge sanitaria si concreta solo in una misura di prevenzione, con cui si richiamano con severa pena i venditori o spacciatori in genere all'oculatezza sulle adulterazioni già da altre commesse delle cose da loro vendute e ne punisce l'incuria*³¹⁰.

Cass. Roma, 27 maggio 1911.

Non è necessario l'estremo della nocività delle sostanze adulterate per l'applicazione dell'art. 114 legge sanitaria.

Il latte annacquato non risponde per la sua sostanza e qualità alla denominazione con la quale è designato ed è spogliato in parte delle materie nutrienti; epperò, la vendita di latte annacquato ricade sotto la disposizione dell'art. 114 già ricordato.

*Nè può ritenersi che in tal caso sia applicabile la disposizione del regolamento locale di igiene (nella specie: art. 170 Reg. Comune di Roma), perchè la legge sanitaria, per il suo carattere generale, è prevalente a tutti i regolamenti locali, che non hanno altro scopo che quello di integrarla*³¹¹.

³⁰⁸ *Id.*, 1911, voce *cit.*, n. 22, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1911, 570, p. 1119.

³⁰⁹ *Id.*, 1911, voce *cit.*, n. 75, in *estenso* in *Cass. unica*, XXII, 667, p. 1123.

³¹⁰ *Id.*, 1911, voce *cit.*, nn. 76-79, in *estenso* in *Foro Puglie*, 1911, 60, p. 1123.

³¹¹ *Id.*, 1911, voce *cit.*, nn. 80-82, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1911, 1025, p. 1124.

Cass. Roma, 15 dicembre 1910.

Data l'imputazione di vendita di carne insalubre ai sensi dell'art. 320 c. p., il giudice che esclude nell'imputato la scienza del vizio efficiente la merce ben può condannare per contravvenzione all'art. 114 L. sanitaria 1 agosto 1907.

Alla sussistenza di detta contravvenzione basta il solo fatto di aver messo in commercio materie destinate al cibo adulterate o guaste, e non occorre che la vendita ne sia fatta in danno del pubblico.

Stabilito in fatto che l'animale infetto fu sequestrato appena introdotto in una macelleria esercitata da due fratelli, non può ritenersi responsabile di contravvenzione all'art. 114 legge sanitaria anche quello di essi che non prese parte nè fu presente alla consegna al ricevimento della merce, sol perchè anch'egli aveva la direzione e la sorveglianza della macelleria, e senza che gli fosse stata addebitata la responsabilità speciale di cui all'art. 60 c. p.³¹².

Cass. Roma 14 settembre 1910.

Contravviene all'art. 75 legge sanitaria e incorre nelle sanzioni penali dell'art. 107 chi estende la coltivazione del riso per un tratto di zona proibita senza fare, nei prescritti termini, la relativa dichiarazione al sindaco.

Nè, per potersi procedere, occorre la previa risoluzione della controversia da parte dell'autorità amministrativa ai sensi e a norma dell'art. 76 stessa legge.

Né tampoco vale addurre la necessità di estendersi sul tratto di zona proibita, che a motivo del ' sottume ' non consentiva altra coltivazione³¹³.

1912

C. Stato, 22 marzo 1912.

Per l'art. 109 Reg. gen. sanitario 5 febbraio 1901 il macello pubblico è obbligatorio pei Comuni con popolazione agglomerata superiore ai 6000 abitanti.

Non può quindi essere accolto il ricorso di un Comune, con popolazione inferiore a quelle richiesta dall'articolo suddetto ed eccedente in misura elevata i limiti

³¹² *Id.*, 1911, voce *cit.*, nn. 83-85, in *estenso* in *Foro*, II, 228, p. 1124.

³¹³ *Id.*, 1911, voce *cit.*, nn. 89-91, in *estenso* in *Riv. dir. proc. pen.* 1911, 8; *Riv. pen.*, LXXIII, 311, p. 1124.

*della sovrimposta, contro decisione della Giunta prov. amm. che non approva la spesa deliberata, per le costruzione di un pubblico macello*³¹⁴.

P. Trino Vercellese, 28 ottobre 1912.

L'obbligo di depositare, nella segreteria comunale o nella cancelleria della pretura, copia del contratto scritto di lavoro per le coltivazione del riso, di cui all'art. 89, 3° capov., L. 1 agosto 1907, ha carattere meramente civile e manca di corrispondente sanzione penale.

*Nè possono estendersi alla sua inosservanza le sanzioni contemplate dal successivo art. 107*³¹⁵.

Cass. Roma, 2 dicembre 1911.

L'art. 12 Regol. per la risicoltura nella provincia di Pavia, in conformità degli art. 9 e 37 L. 16 giugno 1907 e dell'art. 80 legge sanitaria, prescrive che i dormitori dei lavoratori avventizi, impiegati per la mondatura del riso, devono essere efficacemente protetti contro le vicende climatiche, e muniti nelle aperture di reticelle metalliche contro la penetrazione delle zanzare.

*Sono questi due obblighi distinti, che devono essere congiuntamente osservati e la violazione di uno solo di essi basta ad integrare la relativa contravvenzione*³¹⁶.

Cass. Roma, 23 novembre 1911.

Il R. D. 21 maggio 1911, modificando l'art. 13 ter Reg. 21 aprile 1910 per la coltivazione del riso nella provincia di Novara, ha esonerato i proprietari di risaie dall'obbligo di fornire di una seggiola e di un pagliericcio i dormitori dei lavoratori.

*Quindi, tutte le contravvenzioni commesse anteriormente alla pubblicazione del detto decreto, e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in cosa giudicata, han cessato di essere punibili*³¹⁷.

³¹⁴ *Id.*, 1912, voce *cit.*, nn. 9 e 10, in *estenso* in *Com. Man. amm.*, 1912, 212, p. 1095.

³¹⁵ *Id.*, 1912, voce *cit.*, nn. 65 e 66, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1912, 1744; *Riv. pen.*, LXXVH, IO5, p. 1100.

³¹⁶ *Id.*, 1912, voce *cit.*, nn. 67 e 68, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1912, 232, p. 1100-1101.

³¹⁷ *Id.*, 1912, voce *cit.*, nn. 69 e 70, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1912, 88, p. 1101.

Cass. Roma, 15 novembre 1911.

L'obbligo di adempiere alle prescrizioni, stabilite dalla legge a tutela della salute dei lavoratori delle risaie, incombe a chi è nell'effettivo godimento del fondo, sia esso il proprietario, l'usufruttuario o il domino utile.

Bene, quindi, è ritenuto responsabile delle relative contravvenzioni l'usufruttuario, il quale non potrebbe nemmeno eccipere il suo obbligo di conservare la sostanza della cosa tanto nella materia che nella forma, ai sensi del cod. civ., dacchè la modificazione avviene per disposizione d'ordine pubblico, che lo stesso proprietario è tenuto a rispettare³¹⁸.

Cass. Roma, 7 dicembre 1911.

I funzionari amministrativi locali, nominati dal Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni igieniche, dettate dalla legge sanitaria, nelle tenute in cui sono preposti quali agenti o economi, in quanto hanno la rappresentanza della Regia Segreteria e un diritto d'iniziativa e di sorveglianza sui lavori.

Bene quindi sono ritenuti direttamente responsabili, ove omettano di ottemperare alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti a tutela della salute degli operai delle risaie, tralasciando di munire di reticelle metalliche le finestre dei dormitori, di colorire in bianco le pareti e di rendere i dormitori medesimi sufficientemente ventilati³¹⁹.

Cass. Roma, 26 febbraio 1912.

Il reato di cui all'art. 320 c. p. si integra col porre in vendita sostanze alimentari o altre cose pericolose per la salute.

A nulla rileva che le condizioni d'insalubrità siano riconoscibili anche dai più inesperti dei compratori e che la vendita non si sia effettivamente consumata³²⁰.

³¹⁸ *Id.*, 1912, voce *cit.*, nn. 71 e 72, in *extenso* in *Giust. pen.*, 1912, 155, p. 1101.

³¹⁹ *Id.*, 1912, voce *cit.*, nn. 73-74, in *extenso* in *Giust. pen.*, 1912, 267, p. 1101.

³²⁰ *Id.*, 1912, voce *cit.*, nn. 47 e 48, in *extenso* in *Giust. pen.*, 1912, 863, p. 1099.

Cass. Roma, 7 marzo 1912.

Rettamente il magistrato ritiene integrarsi la contravvenzione all'art. 114 legge sanitaria nel fatto di chi espone in vendita del pane riconosciuto insalubre, perchè mal confezionato; non potendo in tal caso rendersi applicabili le minori sanzioni del regolamento locale d'igiene (nella specie: del Comune di Maratea), il quale prevede il fatto che la sostanza alimentare sia stata confezionata in modo non adeguato ai bisogni dell'economia umana.

Conseguentemente non è necessario il tentativo di conciliazione in via amministrativa, giacchè l'obbligo di un tale esperimento è limitato alle contravvenzioni ai regolamenti locali³²¹.

Cass. Roma, 5 settembre 1911.

Deve considerarsi soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 325 c. p., l'arte o professione del macellaio.

Quindi la vendita di carni insalubri ascritta al macellaio costituisce reato che per ragione della pena non può esser rinviato per tenuità al pretore³²².

Cass. Roma, 10 luglio 1912.

Il determinare se sussista o meno la qualità di esercente nel colpevole è questione esclusivamente di fatto³²³.

Cass. Roma, 11 maggio 1912.

Cade in contravvenzione all'art. 114 L. 1 agosto 1907, chiunque venda generi alimentari guasti, e il pronome 'chiunque' ivi adoperato, lungi dal doversi restrittivamente riferire al solo proprietario del negozio, comprende, nel suo ampio significato grammaticale e logico, qualunque persona, niuna eccettuata, e quindi, a maggior ragione, anche i commessi di un negozio, che vendano direttamente al pubblico sostanze alimentari avariate³²⁴.

³²¹ *Id.*, 1912, voce *cit.*, nn. 49 e 50, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1912, 613, p. 1099.

³²² *Id.*, 1912, voce *cit.*, nn. 51 e 52, in *estenso* in *Foro*, II, 72, p. 1099.

³²³ *Id.*, 1912, voce *cit.*, n. 53, in *estenso* in *Riv. pen. supp.*, XXI, 301, p. 1099.

³²⁴ *Id.*, 1912, voce *cit.*, n. 54, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1912, 1181, p. 1099.

1913

Cass. Roma, 2 giugno 1913.

L'art. 52 della legge sanitaria, che assoggetta a vigilanza i negozianti di ogni specie di sostanze alimentari, comprende i negozianti di latte, e quindi alle frodi dai medesimi commesse è applicabile l'aggravante dell'art. 325 c. p.

È da considerarsi negoziante di latte anche chi non ne faccia vero e proprio commercio e non sia legalmente commerciante, bastando che ne faccia smercio abituale, anche limitato a una stagione dell'anno e ai prodotti della propria stalla³²⁵.

Cass. Roma, 18 marzo 1913.

Nell'accertamento delle contravvenzioni alla legge sanitaria non si richiede analisi o perizia chimica se non nei casi in cui la legge espressamente lo prescrive.

Bene sussiste la contravvenzione all'art. 114 legge sanitaria nel fatto di chi vende vino torbido, acido e ammuffito³²⁶.

Cass. Roma, 24 aprile 1913.

Difetta di motivazione la sentenza la quale non prenda in esame l'eccezione che l'acidità riscontrata in un pane sia dovuta al decorso di tempo interceduto tra il prelevamento del campione e l'analisi chimica, tanto più ove ciò sia avvenuto nella stagione estiva³²⁷.

Cass. Roma, 17 giugno 1913.

Bene è ritenuto responsabile della contravvenzione all'art. 114 L. 1 agosto 1907 chi vende o ritiene per vendere vino adulterato per artificiale colorazione³²⁸.

³²⁵ *Id.*, 1913, voce *cit.*, nn. 21 e 22, in *estenso* in *Foro*, II, 400, p. 989.

³²⁶ *Id.*, 1913, voce *cit.*, nn. 23 e 24, in *estenso* in *Cass. unica*, XXIV, 1036; *Riv. pen.*, LXXVIII, 296, pp. 989-990.

³²⁷ *Id.*, 1913, voce *cit.*, n. 25, in *estenso* in *Cass. unica*, XXIV, 1141, p. 990.

³²⁸ *Id.*, 1913, voce *cit.*, n. 26, in *estenso* in *Cass.unica*, XXV, 13; *R. universale*, 1913, 292, p. 990.

C. Roma, 25 agosto 1913.

*La vendita di farine non genuine, ma mescolate a mais bianco, è punibile ai sensi dell'art. 114 legge sanitaria, e non vale a escludere il reato il fatto che detta miscela venga riconosciuta non nociva*³²⁹.

Cass. Roma, 27 febbraio 1913.

*La sola circostanza che il pane venduto era caldo, appena uscito dal forno, è insufficiente a far ritenere insalubre e adulterato il prodotto alimentare così smerciato, e conseguentemente a porre, in essere la contravvenzione sanitaria*³³⁰.

Cass. Roma, 17 dicembre 1912.

*L'art. 9 della legge sugli zuccheri ha inteso punire quei detentori o rivenditori che fossero scienti della sofisticazione dei prodotti e cercano d'ingannare i compratori, non quei rivenditori che fossero stati ingannati dai grossisti e credessero intanto di rivendere generi genuini*³³¹.

Cass. Roma, 21 novembre 1912.

*Costituisce contravvenzione, punibile ai sensi dell'art. 107 legge sanitarie, la trasgressione dell'obbligo, imposto dall'art. 88 stessa legge, di redigere per iscritto il contratto di lavoro in risaia per una intera lavorazione*³³².

Cass. Roma, 11 febbraio 1913.

Contravviene all'art. 80 legge sanitaria il proprietario di terreno coltivato a riso che non munisce di reticelle la case rurale destinata ai lavoratori della risaia, an-

³²⁹ *Id.*, 1913, voce *cit.*, n. 27, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1913, 1428; *M. trib. Mil.*, 1913, 898; *Cass. unica*, XXV, 20; *R. universale*, 1913, 282; *Bett.*, 1913, 453; *Riv. dir. proc. pen.*, 1913, 730, p. 990.

³³⁰ *Id.*, 1913, voce *cit.*, n. 28, in *estenso* in *Mon. pret.*, 1913, 532; *R. amm.*, 1915, 270; *Boll. opere pie*, 1913, 339; *Riv. dir. proc. pen.*, 1913, 410, p. 990.

³³¹ *Id.*, 1913, voce *cit.*, n. 32, in *estenso* in *Riv. dir. proc. pen.*, 1913, 412, p. 990.

³³² *Id.*, 1913, voce *cit.*, n. 29, in *estenso* in *Foro*, II, 53, p. 990.

*che se questi fossero gli stessi conduttori del fondo che personalmente lo coltivano*³³³.

Cass. Roma, 8 marzo 1913.

*L'obbligo di fornire di reticelle le finestre delle abitazioni dei lavoranti in risaie, incombe al proprietario e non al conduttore*³³⁴.

1914

Cass. Roma, 17 marzo 1914.

*Nella contravvenzione per l'uso di dormitori e locali d'isolamento per i lavoratori delle risaie in condizioni igieniche diverse dalle prescritte, la responsabilità dell'usufruttuario non esclude quella del proprietario*³³⁵.

Cass. Roma, 10 novembre 1913.

*Incorre nelle sue sanzioni l'ufficiale sanitario, che permetta la vendita di animale morto per malattia, anche se, la carne non sin stata riconosciuta infetta*³³⁶.

Cass. Roma, 30 dicembre 1913.

La legge 21 luglio 1902 per combattere la pellagra e il relativo regolamento 5 novembre 1903, non sono abrogati; l'art. 1 del regolamento stesso è costituzionale.

*La contravvenzione a detto articolo consiste nel possesso o detenzione di granturco o suoi derivati guasti o imperfetti con l'intenzione di venderli e somministrarli, ma nel non darne immediato avviso all'autorità competente*³³⁷.

³³³ *Id.*, 1913, voce *cit.*, n. 30, in *estenso* in *Foro*, II, 184, p. 990.

³³⁴ *Id.*, 1913, voce *cit.*, n. 31, in *estenso* in *Cass. unica*, XXIV, 1060, p. 990.

³³⁵ *Id.*, 1914, voce *cit.*, n. 34, in *estenso* in *Foro*, II, 304 (n). V. pure: *Riv. dir. proc. pen.*, 1914, 276; *Cass. unica*, XXV, 725; *Riv. pen.*, LXXX, 229, p. 1053.

³³⁶ *Id.*, 1914, voce *cit.*, n. 17, in *estenso* in *Riv. pen.*, LXXIX, 450, p. 1052.

³³⁷ *Id.*, 1914, voce *cit.*, nn. 18-21, in *estenso* in *Foro*, II, 129, p. 1052.

Cass. Roma, 28 febbraio 1914.

L'essenza della contravvenzione di cui nell'art. 114 della legge sanitaria consiste nel fatto di vendere o detenere per vendere generi alimentari avariati (nella specie: farinacei), cosicchè riesce inutile ogni indagine per conoscere se ciò sia fatto o meno con dolo.

*Per gli effetti dell'art. 11 t. u. leggi sanitaria, si presumono materie destinate a vendere tutte quelle che per la loro natura sono destinate al commercio.*³³⁸

Cass. Roma, 15 luglio 1913.

*L'annacquamento del latte da parte dei venditori è di chiunque lo somministra ricade sotto la sanzione dell'art. 114 della legge sanitaria*³³⁹.

Cass. Roma, 5 marzo 1914.

*Non può ritenersi responsabile della contravvenzione di cui l'art. 114 della legge sanitaria chi abbia dato ad altri l'incarico di vendere delle carni fresche e sane; la responsabilità di lui potrebbe legalmente affermarsi solo se egli gli avesse dato l'incarico di continuare la vendita delle carni, anche quando queste si fossero rese guaste o che egli avesse saputo che l'incaricato continuava a ritenere per vendere le carni in un periodo di tempo nel quale non potevano più essere sane e nulla avesse fatto per impedirlo*³⁴⁰.

Cass. Roma, 2 luglio 1914.

*Costituisce la contravvenzione preveduta nell'art. 114 della legge sanitaria il fatto di porre in vendita vino riconosciuto guasto o alterato o in altro modo insalubre o nocivo; per affermare l'esistenza dell'elemento morale di questa contravvenzione basta la prova che l'imputato abbia agito volontariamente ossia con la scienza e coscienza del proprio fatto, se pure sia esclusa o non accertata la intenzione giuridica*³⁴¹.

³³⁸ *Id.*, 1914, voce *cit.*, n. 23, in *estenso* in *Cass. Unica*, XXV, 744, p. 1052.

³³⁹ *Id.*, 1914, voce *cit.*, n. 24, in *estenso* in *Boll. giur. pen.*, 1914, 18, p. 1052.

³⁴⁰ *Id.*, 1914, voce *cit.*, n. 25, in *estenso* in *Boll. giur. pen.*, 1914, 345, p. 1052.

³⁴¹ *Id.*, 1914, voce *cit.*, n. 26, in *estenso* in *Cass. unica*, XXVI, 74, p. 1052.

Cass. Roma, 25 ottobre 1913.

La utilizzazione della carne di animale morto in malattia, senza preventiva dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, costituisce contravvenzione all'art. 198 del regolamento generale daziario.

La mancata previa visita sanitaria, nel mentre costituisce contravvenzione agli art. 22 e 23 del regolamento igienico sanitario, non fa venir meno la sua esistenza della contravvenzione daziaria³⁴².

Cass. Roma, 7 luglio 1914.

Risponde di contravvenzione sanitaria chi macella un suino senza previa visita sanitaria e, benchè avvedutosi che è affetto da panicatura, lo vende, sia pure nel pubblico mattatoio³⁴³.

Cass. Roma, 10 novembre 1913.

Il rappresentante di una ditta straniera ha sempre il dovere di verificare il genere da essa spedito e che dev'essere consegnato ai compratori; perchè, se detto è nocivo alle salute, egli dev'essere considerato come cooperatore immediato della vendita, non potendosi sottrarre alla Sanzione della legge sanitaria, e ciò anche se la ditta spedisca la merce direttamente al compratore³⁴⁴.

1915

Cass. Roma, 23 gennaio 1915.

Il mestiere di beccaio è da ritenersi arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica.

³⁴² *Id.*, 1914, voce *cit.*, nn. 27 e 28, in *estenso* in *Cass. unica*, XXV, *Riv. pen.*, LXXIX, 79; *Giust. pen.*, 1914, 134; *trib. Roma*, 1914, 41; *Bett.*, 1914, 81; *Cons.*, 1914, 72; *Dazio cons.*, 1914, 39 e 52; *R. amm.*, 1914, 192; *Circ. giur.*, 1914, 26; *Riv. dir. proc. pen.*, 1914, 257, p. 1052.

³⁴³ *Id.*, 1914, voce *cit.*, n. 29, in *estenso* in *Cons. daz.*, 1914, 334; *Cronaca daz.*, 1914, 97, p. 1053.

³⁴⁴ *Id.*, 1914, voce *cit.*, n. 30, in *estenso* in *Riv. dir. proc. pen.*, 1914, 74; *Cass. Unica*, XXV, 585, p. 1053.

*Se adunque il beccaiolo smercia della carne non adatta al consumo e pericolosa alla salute, ben risponde del delitto di cui all'art. 320 colla aggravante di che all'art. 325 c. p.*³⁴⁵.

Cass. Roma, 30 giugno 1915.

Il lattivendolo che smercia latte annacquato commette il delitto preveduto nell'art. 322 C. p., con l'aggravante contemplata nell'art. 325. n. 3 dello stesso codice, trattandosi d'un esercente professione soggetta a vigilanza sanitaria giusta l'art. 52 del testo unico della legge sanitaria del 1907.

*La contravvenzione preveduta nell'art. 114 del detto testo unico è configurabile soltanto quando, per mancanza di dolo o per difetto d'altri requisiti, non si possono applicare le più gravi sanzioni contenute nel codice penale*³⁴⁶.

Cass. Roma, 13 luglio 1915.

La preparazione di acque gassose con saccarina costituisce insieme il delitto di frode dell'erario preveduto dall'art. 9 della legge sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina a la contravvenzione all'art. 162 del regolamento interno per la vigilanza igienica sugli alimenti e sulle bevande.

La preparazione di acque gassose con saccarina costituisce obbiettivamente contravvenzione, e non alcuno dei delitti preveduti negli art. 319, 322 e 323 c. p.

*La contravvenzione all'art. 52 del regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti e sulle bevande è punibile con la sanzione dell'art. 114, e non con quella dell'art. 218, del testo unico sulle leggi sanitarie; nè vale in contrario la circostanza dell'innocuità della bevanda*³⁴⁷.

1916

Cass. Roma, 29 febbraio 1916.

Nel delitto di porre in vendita o altrimenti in commercio sostanze alimentari o medicinali contraffatte o adulterate, non è ammissibile la figura del tentativo.

³⁴⁵ *Id.*, 1915, voce *cit.*, nn. 51 e 52, in *extenso* in *Boll. giur. pen.*, 1915, 298, p. 1102.

³⁴⁶ *Id.*, 1915, voce *cit.*, nn. 53 e 54, in *extenso* in *Riv. pen.*, LXXXII, 458; *M trib. Mil.*, 1915, 976; *Giust. pen.*, 1925, 1586; *R. universale*, 1915, 358; *Riv. dir. Proc. pen.*, 1915, 683; *Cons. comm.*, 1915, 255, p. 1102.

³⁴⁷ *Id.*, 1915, voce *cit.*, nn. 55-57, in *extenso* in *Foro*, II, 529, p. 1102.

*Convinto taluno di tale delitto, non può esso cumulativamente condannarsi per contravvenzione all'art. 114 della legge sanitaria 1 agosto 1907*³⁴⁸.

Cass. Roma, 16 ottobre 1915.

*Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 319 c. p., non occorre che l'adulterazione della bevanda o del cibo sia tale da mettere a grave repentaglio la vita di chi ne usa, ma basta che possa seguire qualsiasi malore o disturbo*³⁴⁹.

Cass. Roma, 17 aprile 1916.

*Commette il reato di cui l'art. 222 c. p., e non contravvenzione alla legge sanitaria, chi scientemente trae illecito guadagno della vendita del latte annacquato*³⁵⁰.

T. Ivrea, 2 dicembre 1915.

L'art. 323 del c. p. non è stato abrogato dall'art. 114 della legge sanitaria. Qui si prevede un fatto materiale di vendita di sostanza guasta, insalubre e nociva, nell'art. 323, lo stesso fatto ma col concorso di imprudenza, di negligenza, e di inosservanza di regolamenti.

*Le norme sulla precedenza del tentativo di componimento amichevole in vi amministrativa ad ogni procedimento giudiziario, valgono soltanto per i regolamenti locali d'igiene e non possono riferirsi ai regolamenti provinciali di polizia sanitaria zoiiatrica*³⁵¹.

1917

Cass. Roma, 4 dicembre 1916.

*La messa in vendita di materie destinate a cibi o bevande riconosciute guaste, infette, alterate o in altro modo insalubri o nocive è punita tanto dagli art. 319, 520 e 322 cod. pen. quanto dall'art. 114 t. u. sulle leggi sanitarie*³⁵².

³⁴⁸ *Id.*, 1916, voce *cit.*, nn. 26 e 27, in *estenso* in *Riv. pen.* LXXXIII, 575, p. 1075.

³⁴⁹ *Id.*, 1916, voce *cit.*, n. 28, in *estenso* in *Foro*, II, 107, , p. 1075.

³⁵⁰ *Id.*, 1916, voce *cit.*, n. 29, in *estenso* in *Riv. dir. proc. pen.*, 1916, 400, p. 1076.

³⁵¹ *Id.*, 1916, voce *cit.*, nn. 30 e 31, in *estenso* in *Giure. Pen.*, 1916, 6, p. 1076.

³⁵² *Id.*, 1917, voce *cit.*, n. 3, in *estenso* in *Foro*, II, 50, p. 862.

Cass. Roma, 30 gennaio 1917.

Al colpevole di vendita colposa di sostanze alimentari o medicinali, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per la salute, deve applicarsi una sola pena, restrittiva o pecuniaria (detenzione sino a un mese o multa sino a lire cento), non entrambe.

Perché un regolamento locale (nella specie di igiene), deliberato e approvato nei modi di legge, abbia forza obbligatoria, non è necessario che ne sia fatta menzione nel regolamento stesso.

Né vale a esimere dall'osservanza delle sue prescrizioni, e fra le altre di quella che impone la visita sanitaria degli animali prima della macellazione, la circostanza che il Comune non si curi di farla osservare³⁵³.

1918

Cass. Roma, 19 gennaio 1918.

La vendita di pesce preso con la dinamite non costituisce il delitto di cui all'art. 322 c. p.³⁵⁴.

Cass. Roma, 3 ottobre 1918.

È colpevole del reato di cui all'art. 322 c. p. il fornaio che dopo avere sottratto il fiore della farina regolamentare a lui fornita dal Comune, e da lui pagata, confezioni e mette in vendita, come pane prodotto a resa regolare, il pane risultante dal residuo composto quasi esclusivamente di crusca.

In tal guisa sorge a di lui carico anche la contravvenzione punita a sensi dell'art. 18 del 6 maggio 1917 11, 740 non assorbita dal reato di cui all'art. 322 c. penale.

Di tale contravvenzione deve conoscere il giudice ordinario, che conosce del delitto di cui all'art. 322 c. p.³⁵⁵.

³⁵³ *Id.*, 1917, voce *cit.*, nn. 4-6, in *estenso* in *Riv. pen.*, LXXXV, 458, p. 862.

³⁵⁴ *Id.*, 1918, voce *cit.*, n. 13, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1918, 778, p. 761.

³⁵⁵ *Id.*, 1918, voce *cit.*, nn. 14-14 *ter*, in *estenso* in *Boll. giur. pen.*, 1918, 430, p. 761.

Cass. Roma, 16 febbraio 1917.

*La distribuzione delle attribuzioni per la vigilanza e l'osservanza della legge contro le adulterazioni dei vini, non vieta che i prelevamenti possano eseguirsi in una località dipendente da altra sfera*³⁵⁶.

Cass. Roma, 8 novembre 1917.

*Perchè sussista la contravvenzione municipale di «vendere o ritenere per vendere latte annacquato » è necessaria la consapevolezza che il latte fosse in tale stato*³⁵⁷.

1919

Cass. Roma, 25 novembre 1918.

Non possono applicarsi contemporaneamente allo stesso fatto l'art. 114 della legge sanitaria che prevede una contravvenzione e l'art. 322 c. p che prevede un delitto.

*La vendita di latte annacquato costituisce il delitto di cui all'art. 322 c. p.*³⁵⁸.

Cass. Roma, 24 gennaio 1919.

Al fatto della vendita di vino gessato oltre il 2% e annacquato bene si applica l'art. 114 t. u. leggi sanitarie, e non già la legislazione speciale di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1917 o il relativo regolamento, i quali disciplinano la produzione e il commercio del vino per impedire le alterazioni nella fabbricazione, ma non la vendita particolare di vini artefatti e insalubri.

*Nè vale ad escludere il fatto che una circolare ministeriale (6 ottobre 1918 del Ministero di agricoltura) esplicitamente affermi che possono vendersi vini gessati oltre il 20%, perchè le circolari ministeriali non hanno virtù di modificare la legge*³⁵⁹.

³⁵⁶ *Id.*, 1918, voce *cit.*, n. 15, in *estenso* in *Cass. Unica*, XXVIII, 901, p. 761.

³⁵⁷ *Id.*, 1918, voce *cit.*, n. 16, in *estenso* in *Riv. pen.*, LXXXVII, 218, p. 761.

³⁵⁸ *Id.*, 1919, voce *cit.*, nn. 2 e 3, in *estenso* in *Riv. dir. proc. pen.*, 1919, 96; *M. trib. Mil.*, 1919, 390, p. 716.

³⁵⁹ *Id.*, 1919, voce *cit.*, nn. 4 e 5, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1919, 581; *Municipio it.*, 1919, 113, p. 716.

Cass. Stato, 8 novembre 1918.

Qualora siasi proceduto a sequestro di sostanze alimentari guaste e dichiarate pericolose per la salute pubblica da funzionari tecnici del Comune, è legittima l'ordinanza d'urgenza del sindaco che ne ordina la distruzione immediata, nè occorre far precedere alcun altro accertamento tecnico in contraddittorio dell'interessato.

Agli accertamenti dei funzionari tecnici non possono opporsi i risultati di una perizia privata fatta eseguire dall'interessato; nè può al riguardo ammettersi, specie a distanza di tempo, una prova testimoniale diretta ad infirmare questi accertamenti³⁶⁰.

1920

Cass. Roma, 14 maggio 1920.

E' soggetta a vigilanza per ragione di salute pubblica a sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 c. p., la rivendita di vino al minuto.

Conseguentemente incorre nell'aggravamento di cui all'art. 525 c. p. il rivenditore che pone in vendita vino annacquato³⁶¹.

Cass. Roma, 21 maggio 1920.

La vendita di vino non genuino, ma non pericoloso per la salute, costituisce il reato previsto dell'articolo 322 c. p., non quello di frode in commercio³⁶².

Cass. Roma, 28 giugno 1920.

A tenore del D. L. 12 aprile 1917 n. 729, e del regolamento 21 febbraio 1918 n. 316, deve ritenersi assolutamente vietata la preparazione del vermouth altrimenti che con mosto d'uva (nella specie: vermouth ottenuto con la fermentazione dei fichi).

Di conseguenza, deve ritenersi altresì vietato l'uso del nome vermouth per i prodotti ottenuti diversamente che col mosto d'uva.

³⁶⁰ *Id.*, 1919, voce *cit.*, nn. 6 e 7, in *estenso* in *Foro*, II, 90, p. 716.

³⁶¹ *Id.*, 1920, voce *cit.*, nn. 4 e 5, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1920, 447; *M. trib. Mil.*, 1920, 769, p. 745.

³⁶² *Id.*, 1920, voce *cit.*, n. 6, in *estenso* in *Foro*, II, 263, p. 746.

*La preparazione e la offerta in vendita di vermouth ottenuto diversamente che col mosto d'uva sono punibili indipendentemente dell'uso fraudolento*³⁶³.

1921

Cass. Roma, 22 novembre 1920.

*A termini dell'art. 114 legge sanitaria, deve reputarsi adulterato un prodotto al-lorchè non sia genuino (nella specie: latte annacquato e scremato), indipenden-temente dall'essere o meno nocivo o insalubre*³⁶⁴.

Cass. Roma, 21 gennaio 1921.

L'imputato di contravvenzione alle norme sulla preparazione e commercio dei vini ha diritto di impugnare, dinanzi al giudice investito del procedimento e nei termini di cui all'art. 19 D. L. 12 aprile 1917, n. 729, le perizia eseguite a sensi dell'art. 17 stesso decreto.

*Eccezion fatta per i vini di cui al capov. dell'art. 12 D. L. 12 aprile 1917, n. 729, il divieto, ivi sancito con l'art. 4, di preparare a scopo di vendita e di vendere vino non genuino vale indistintamente sia per i vini indicati nell' art. 1, sia per quelli indicati all'art. 2 citato decreto*³⁶⁵.

1922

Cass. Roma, 30 dicembre 1921.

Agli effetti dell'art. 320 c. p., la nocività di una sostanza alimentare deve ritenersi equivalente alla pericolosità per la salute.

*Agli effetti del suddetto articolo, non è da fare distinzione fra vendita fatta dei grossisti e vendita fatta del venditore al minuto*³⁶⁶.

³⁶³ *Id.*, 1920, voce *cit.*, nn. 7-9, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1920, 891; *Riv. pen.*, XCIII, 558; *M. trib. Mil.*, 1921, 446, p. 746.

³⁶⁴ *Id.*, 1921, voce *cit.*, n. 7, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1921, 145, p. 830.

³⁶⁵ *Id.*, 1921, voce *cit.*, nn. 8-11, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1921, 764, p. 830.

³⁶⁶ *Id.*, 1922, voce *cit.*, nn. 21 e 22, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1922, 464; *Riv. pen.*, XCVII, 235, p. 958.

Cass. Roma, 17 maggio 1922.

Chi vende latte professionalmente esercita un mestiere soggetto alle vigilanza sanitaria, per i fini dell'aggravante di cui nell'art. 325 c. p.

Anche la vendita di latte prodotto da propri animali va soggetta a quell'aggravante³⁶⁷.

Cass. Roma, 26 giugno 1922.

L'aggravante prevista nell'art. 325 e. p. si applica sempre che si verifichi abuso nell'esercizio di qualsiasi commercio od industria soggette a vigilanza sanitaria, come nel caso di commercio di generi alimentari³⁶⁸.

Cass. Roma, 26 dicembre 1921.

Le condanna alle sospensione dall'esercizio della pastificazione equivale sostanzialmente alla sospensione dall'esercizio delle professione di fabbricante di pasta.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 325 c. p., deve considerarsi come fabbricante di pasta, ai sensi dell'art. 52 della legge sanitaria t. u. 1 agosto 1907, n. 636, non soltanto colui che confeziona personalmente la pesta, ma in genere chiunque espliciti la propria attività nella produzione di essa, ad esempio il proprietario e capo dell'azienda³⁶⁹.

1923

Cass. Roma, 10 novembre 1922.

Il fatto di porre in vendita come genuine sostanze alimentari che non lo siano costituisce delitto contro l'alimentazione pubblica ai termini dell'art. 322 n. 1 se si abbia la scienza della non genuinità, e convenzione all'art. 114 della legge sanitaria, ove la scienza manchi.

³⁶⁷ *Id.*, 1922, voce *cit.*, nn. 23 e 24, in *estenso* in *Scuola pos.*, 1922, 509, p. 958.

³⁶⁸ *Id.*, 1922, voce *cit.*, n. 25, in *estenso* in *Giur. it.*, 1922, 287; *Cass. unica*, XXXII, 552, *Scuola pos.*, 1923, 222, p. 958.

³⁶⁹ *Id.*, 1922, voce *cit.*, nn. 26 e 27, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1922, 465; *Riv. pen.*, XCVII, 235, p. 958.

Il giudice può ben desumere la prova della non genuinità di un prodotto alimentare (nella specie annacquato) da un'analisi di laboratorio municipale non avente il carattere di vera e propria peritale³⁷⁰.

P. Milano, 25 maggio 1923.

La messa in vendita, come genuini, di generi alimentari non genuini è punibile a sensi dell'art. 322 c. p., il dolo specifico consistendo nella scienza da parte del venditore della non genuinità della merce.

Per latte o per il burro è applicabile l'aggravante prevista dall'art. 325, trattandosi di generi la cui produzione e commercio sono assoggettati a vigilanza sanitaria dal regolamento 3 agosto 1890 e dalla legge 9 luglio 1894 e regolamento relativo 19 dicembre 1895³⁷¹.

P. Milano, 28 maggio 1923.

Il costituire il dolo relativamente al delitto di cui all'art. 322 c. p., basta, nel venditore, la consapevolezza del vizio afficiente la merce posta in vendita e messa altrimenti in commercio come genuina, e non anche si esige che il vizio promani dall'opera del venditore.

L'onere della prova si assolve con la dimostrazione della sussistenza dagli effetti anti giuridici dalla legge vietati, imputabili sempre a sensi dell'art. 322 c. p., a meno che la disonesta intenzione (la qual, nei delitti in esame, inest in re ipsa) non venga ad essere esclusa da una prova contraria fornita dall'imputato.

L'art. 323 c. p., non contempla la forma colposa dell'art. 322, la quale è punibile ai sensi dell'art. 114 t. u. leggi sanitarie 1° agosto 1907.

L'art. 325 si applica semprechè il delitto di cui all'art. 322 si consumi nell'esercizio di un commercio soggetto alla vigilanza per ragioni di sanità pubblica³⁷².

³⁷⁰ *Id.*, 1923, voce *cit.*, nn. 16 e 17, in *extenso* in *Riv. pen.*, CVII, 134, p. 1048.

³⁷¹ *Id.*, 1923, voce *cit.*, nn. 18 e 19, in *extenso* in *Temi Lomb.*, 1923, 423, p. 1048.

³⁷² *Id.*, 1923, voce *cit.*, nn. 20-23, in *extenso* in *Temi lomb.*, 923, 666, p. 1048.

Cass. Roma, 10 aprile 1923.

*Tra coloro che esercitano una professione o arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica di cui all'art. 325 c. p., sono compresi anche i venditori al minuto di vino*³⁷³.

Cass. Roma, 25 giugno 1923.

*Bene è ritenuto ricorrere l'ipotesi di reato di cui all'art. 2 D. Lt. 12 aprile 1917, n. 729, quando il giudice di merito abbia accertato in fatto che sia stato posto in vendita vino bianco filtrato contenente all'esame chimico peritale gradi di alcool 4,9 senza l'indicazione all'atto della vendita nè del luogo di provenienza nè del grado alcoolico del vino stesso, in tal caso la legge considerando il vino non genuino, e la non genuinità non dovendo risultare oltre che dal grado insufficiente di alcool, da una vera e propria alterazione da constatarsi con apposita analisi*³⁷⁴.

1924

Cass. Regno, 30 gennaio 1924.

*La contravvenzione per la mancata visita sanitaria degli animali prima di macellarli per poterne vendere le carni, sussiste anche se gli agenti non si siano spontaneamente recati per la visita ed il mattatoio non fosse stato approntato*³⁷⁵.

C. Regno, 14 marzo 1924.

*L'obbligo di denunciare le malattie infettive e diffusive del bestiame, di cui all'art. 193 R. D. 1 agosto 1907, n. 636, (nella specie: la peste suina), non incombe solo al veterinario del luogo, ossia esercente nella zona in cui si verifica l'epidemia, ma anche al veterinario di altra zona, che sia comunque chiamato a curare gli animali infetti*³⁷⁶.

³⁷³ *Id.*, 1923, voce *cit.*, n. 24, in *estenso* in *Foro*, II, 299, p. 1048.

³⁷⁴ *Id.*, 1923, voce *cit.*, n. 25, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1922, 797, p. 1048.

³⁷⁵ *Id.*, 1924, voce *cit.*, n. 33, in *estenso* in *Foro*, II, 193, p. 1605.

³⁷⁶ *Id.*, 1924, voce *cit.*, n. 3, in *estenso* in *Proc. pen.*, 1923, 283; *Scuole pos.*, 1924, 448, p. 1602.

C. Regno, 22 aprile 1924.

Il commerciante che abbia non soltanto posto in vendita ma anche venduto come genuino latte annacquato incorre in entrambi i reati di cui agli art. 322 e 295 c. p. in concorso reale tra loro.

Lo stesso fatto di aver posto in vendita come genuina una sostanza alimentare non genuina non può cadere a un tempo sotto le sanzioni rispettivamente comminate dall'art. 322 c. p. e dall'art. 114 legge sanitaria, bensì sotto l'una o l'altra a seconda che nel fatto concorra il dolo, o meno³⁷⁷.

C. Regno, 13 giugno 1924.

Accerta sufficientemente il dolo dell'imputato del reato di cui all'art. 322 c. p., per vendita di burro non genuino, la sentenza che afferma la sua mala fede circa la qualità del burro, desumendola dalla sua perizia nel riconoscere le adulterazioni, acquistata per il lungo esercizio professionale, e dal prezzo di vendita inferiore a quello corrente, a scopo di concorrenza.

I negozianti di latticini rientrano fra gli esercenti di professioni e arti soggette a vigilanza sanitaria, ai fini dell'applicazione dell'art. 325 c. p.³⁷⁸.

C. Regno, 16 giugno 1924.

E' professione soggetta a vigilanza, pei fini dell'aggravante di cui l'art. 325 c. p., quella del lattivendolo³⁷⁹.

T. Milano, 7 gennaio 1924.

Il delitto di cui all'art. 322 c. p., (vendita di sostanze alimentari non genuine) è delitto doloso.

In mancanza di prova contraria, deve presumersi la esistenza del dolo nel fatto di un esercente una pubblica latteria che metta in vendita nel proprio esercizio del burro annacquato e sofisticato.

³⁷⁷ *Id.*, 1924, voce *cit.*, nn. 3 e 4, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1924, 826; *Riv. pen.*, CI, 139, p. 1602.

³⁷⁸ *Id.*, 1924, voce *cit.*, nn. 5 e 6, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1924, 1008; *Scuola pos.*, 1924, 520, p. 1602.

³⁷⁹ *Id.*, 1924, voce *cit.*, n. 7, in *estenso* in *Scuola pos.*, 1924, 351, p. 1602.

*L'esercente di una pubblica latteria deve ritenersi esercire una professione agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 325 c. p. nei reati di vendita di sostanze alimentari non genuine*³⁸⁰.

P. Tivoli, 10 giugno 1924.

Il verbale di analisi chimica del laboratorio municipale acquista carattere di « perizia » tostochè il perito lo abbia confermato avanti al magistrato a sensi dell'art. 213 c. p. p.

In ogni modo la «generica» esiste anche senza la perizia, dal momento che vi è un verbale di accertamento di pubblici funzionari non contrastato da prova contraria.

In tutti i casi di vendita di latte annacquato deve presumersi, in mancanza di contrari elementi, il dolo del venditore ed è applicabile l'art. 322 c. p. e non l'art. 114 della legge sanitaria, anche se manca il pericolo per la salute pubblica.

La differenza fra le due ipotesi sta non nella distinzione obbiettiva fra non genuinità ed alterazione ma in quella subbiettiva fra volontarietà della vendita e scienza della qualità del latte venduto.

*E' applicabile l'aggravante dell'art. 325 c. p. anche quando lo smercio non avvenga in un pubblico esercizio ma da colui che porta direttamente il latte alle case dei clienti*³⁸¹.

1925

C. Regno, 4 luglio 1925.

*La trasgressione all'art. 8 D. Lt. 12 aprile 1917, n. 729, che vieta la detenzione di vinacce nei magazzini di vino oltre il termine fissato dal prefetto, avendo il divieto stesso uno scopo non già tributario ma unicamente diretto, come tutte le altre disposizioni del decreto stesso, a garantire l'igiene e la salute pubblica, è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e si sottrae perciò alla norma di competenza stabilita dall'art. 1 R. D. 25 marzo 1928 n. 796, che si riferisce solo alle trasgressioni alle leggi o decreti interessanti i tributi dello Stato*³⁸².

³⁸⁰ *Id.*, 1924, voce *cit.*, nn. 8-10, in *estenso* in *M. trib. Mil.*, 1924, 159, p. 1602.

³⁸¹ *Id.*, 1924, voce *cit.*, nn. 11-15, in *estenso* in *Pretura*, 1924, 117, p. 1603.

³⁸² *Id.*, 1925, voce *cit.*, n. 37, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1925, 798; *Giur. it.*, 1925, 239, p. 1603.

C. Regno, 10 dicembre 1924.

*Il solo fatto dell'offerta in vendita al pubblico di sostanze alimentari pericolose per la salute è sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 320 c. p.*³⁸³.

C. Regno, 10 novembre 1924.

*Ben si ravvisa il dolo specifico del delitto di cui agli art. 322 e 325 n. 3 c. p. sul fatto di chi fornisce latte annacquato ad altri sapendo che questi intendono rivenderlo al minuto*³⁸⁴.

C. Regno, 24 aprile 1925.

*Al lattivendolo il quale commercia latte annacquato bene è applicabile l'aggravante di cui all'art. 325 c. p.*³⁸⁵.

C. Regno, 1 dicembre 1924.

Il commercio di ogni specie di sostanze alimentari è «arte» soggetta a vigilanza per ragione di pubblica sanità.

*Al commerciante è quindi applicabile l'aggravante dell'art. 325 c. p.*³⁸⁶.

1926

C. Regno, 10 giugno 1925.

Il vendere o ritenere per vendere latte adulterato può dar luogo al reato previsto dall'art. 322 c. p., ovvero alla contravvenzione di cui all'art. 114 t. u. leggi sanitarie, secondo che il fatto sia stato commesso dolosamente, o sia dipeso dalla mancanza della necessaria cautela e da imprudenza; la legge sanitaria, nello stabilire all'art. 114 che le trasgressioni ivi indicate sono punibili con la pena pecuniaria, senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli articoli 319, 320 e 322 c. p.,

³⁸³ *Id.*, 1925, voce *cit.*, n. 31, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1925, 274, p. 1603.

³⁸⁴ *Id.*, 1925, voce *cit.*, n. 33, in *estenso* in *Cass. unica*, XXXV, 21, p. 1603.

³⁸⁵ *Id.*, 1925, voce *cit.*, n. 34, in *estenso* in *Scuola pos.*, 1925, 464, p. 1603.

³⁸⁶ *Id.*, 1925, voce *cit.*, nn. 35 e 36, in *estenso* in *Scuola pos.*, 1925, 441, p. 1603.

*intese significare che, qualora sia accertato il dolo dell'agente, debbono queste ultime soltanto applicarsi, e non anche quelle comminate dalla legge speciale*³⁸⁷.

C. Regno, 17 giugno 1925.

*Bene è ritenuto, a titolo di colpa, responsabile in proprio di contravvenzione sanitaria chi, con la propria negligenza, abbia reso possibile che sia stato posto in vendita latte dolosamente adulterato dai propri dipendenti*³⁸⁸.

C. Regno, 1 luglio 1925.

Il tenere della carne infetta nella propria bottega, ponendola in mezzo a carni sane, anco se non vi sia offerta nè esposizione effettiva in vendita, costituisce il delitto dell'art. 320 c. p.

*Non possono coesistere il delitto previsto dall'art. 320 c. p. con la contravvenzione di cui all'art. 114 L. sanitaria, dovendosi l'art. 114 L. sanitaria che fa salve le disposizioni degli art. 319, 320 e 322 c. p., interpretare nel senso che, quando ricorrono gli estremi di un delitto, la contravvenzione rimane assorbita*³⁸⁹.

C. Regno, 18 giugno 1926.

Agli effetti degli art. 319, 320 e 322 c. p., per sostanze alimentari devono intendersi i prodotti destinati al nutrimento per l'uomo, quali le vivande e le bevande, siano nazionali o estero, siano di comune consumo o meno, siano di prima necessità o voluttuarie.

Pertanto, il caffè va considerato come sostanza alimentare.

*Si considerano sostanze non genuine quelle a cui siasi mescolata un'altra materia che ne riduca le qualità nutritive o la forza, ovvero, in caso di sostanze aromatiche (come il caffè), ne attenui l'euforia*³⁹⁰.

³⁸⁷ *Id.*, 1926, voce *cit.*, n. 11, in *estenso* in *Riv. pen.*, CIII, 93, p. 1718.

³⁸⁸ *Id.*, 1926, voce *cit.*, n. 12, in *estenso* in *Riv. pen.*, CIII, 18, *M. trib. Mil.*, 1926, 396, p. 1718.

³⁸⁹ *Id.*, 1926, voce *cit.*, nn. 13 e 14, in *estenso* in *Cass. unica*, XXXV, 457, p. 1718.

³⁹⁰ *Id.*, 1926, voce *cit.*, nn. 15-17, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1926, 953, p. 1718.

P. Livorno, 24 novembre 1925.

Prima della emanazione del decreto 15 ottobre 1925, n. 1929, il bagnare con acqua il caffè torrefatto e porlo in vendita non costituiva reato; non il reato di che all'art. 322 c. p. perchè l'aggiunta d'acqua al caffè non lo rende non genuino; non il reato di che all'art. 295 c. p., a meno che non si fosse verificata l'effettiva vendita del caffè con inganno concreto del compratore³⁹¹.

1927

C. Regno, 10 maggio 1926.

Ad integrare la contravvenzione all'art. 114 L. sanitaria essendo sufficiente il solo fatto di ritenere per vendere generi alimentari guasti, senza che occorra che essi siano realmente venduti o esposti in vendita, la contravvenzione medesima è configurabile anche rispetto a generi tenuti in un magazzino di deposito a notevole distanza dal locale di vendita quando il detto magazzino risulti esser un'appartenenza di questo³⁹².

C. Regno, 6 aprile 1927.

Non risponde di contravvenzione all'art. 108 regol. gen. sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, il produttore o fabbricante di pasta alimentare che abbia venduto all'ingrosso ad un commerciante pasta artificialmente colorata senza specificare la qualità o la confezione di essa nella fattura o nei recipienti contenenti la merce, l'obbligo di tale indicazione non essendo imposto dalla legge a carico di fabbricanti o produttori se non per altre merci (es. burro).

Invece il capov. del citato art. 108, contenente l'obbligo di indicare per iscritto in modo evidente le modificazioni subite dai prodotti alimentari, non in può riferirsi se non alla vendita al minuto, quelle all'ingrosso avvenendo per lo più in base ai cataloghi indicanti la qualità ed i prezzi delle merci e in base alle ordinazioni specifiche dei compratori³⁹³.

³⁹¹ *Id.*, 1926, voce *cit.*, n. 18, in *estenso* in *Giur. tosc.*, 1926, 38, p. 1718.

³⁹² *Id.*, 1927, voce *cit.*, n. 16, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1927, 39, p. 1483.

³⁹³ *Id.*, 1927, voce *cit.*, nn. 28 e 29, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1027, 1090, p. 1484.

C. Regno, 1 luglio 1927.

Non può essere punito a' sensi dell'art. 15 D. L. 8 febbraio 1923, n. 501, il commerciante che sia trovato in possesso, per venderli, di barattoli di conserva alimentari sui quali manchi l'indicazione del peso netto, della composizione quantitativa degli elementi costituenti la preparazione della conserva giusta l'art. 6 del decreto stesso, salvo che le conserve risultino non confezionate a norma di legge e ciò sia a sua conoscenza, l'omissione di quei requisiti formali esterni non potendo confondersi con la preparazione del contenuto non conforme alle prescrizioni del citato regio decreto, e rimanendo perciò essa priva di qualunque sanzione³⁹⁴.

C. Regno, 10 dicembre 1926.

Il decreto 30 dicembre 1923, emanato in virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, non contiene disposizioni concernenti materia non compresa nella delegazione, ed ha efficacia di legge anche il disposto dell'art. 60, il quale in aggiunta alle sanzioni fissate dall'art. 114 della legge sanitaria stabilisce, a maggior tutela dell'igiene dell'alimentazione dei cittadini, la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

E detto decreto non era e non è soggetto alla condizione della sua presentazione alle Camere per essere convertito in legge³⁹⁵.

C. Regno, 15 ottobre 1926.

Il caffè, posto in vendita come genuino e che viceversa è esaurito per l'avvenuta estrazione dei componenti attivi, viene considerato dalla legge adulterato, e la vendita, fattane senza l'accertamento della sua alterazione, cade sotto la sanzione dell'art. 114 della legge sanitaria, indipendentemente dalla insalubrità, dal nocimento e dal dolo³⁹⁶.

³⁹⁴ *Id.*, 1927, voce *cit.*, n. 30, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1927, 389; *Riv. pen.*, CVI, 485, p. 1484.

³⁹⁵ *Id.*, 1927, voce *cit.*, nn. 14 e 15, in *estenso* in *Foro*, II, 151, p. 1483.

³⁹⁶ *Id.*, 1927, voce *cit.*, n. 17, in *estenso* in *Proc. pen.*, 1927, 51, *Riv. pen.*, CV, 48, p. 1483.

C. Regno, 10 dicembre 1926.

*Il fatto di vendere latte scremato o annacquato cade sotto le disposizioni e le sanzioni della legge comune sanitaria, e non può cadere sotto quelle di un regolamento locale*³⁹⁷.

C. Regno, 25 febbraio 1927.

*Escluso il dolo, e quindi il delitto del codice, rimane la contravvenzione alla legge sanitaria nel fatto di aver venduto del latte annacquato, cioè una sostanza alimentare per tal modo adulterata*³⁹⁸.

T. Perugia, 30 maggio 1927.

*Nel fatto di chi venda o somministri latte annacquato, se non può riscontrarsi il dolo che conduce all'applicazione dell'art. 322 c. p., non può nemmeno ravvisarsi la violazione dell'art. 323 codice stesso, ma semplicemente la contravvenzione prevista dall'articolo 114 regol. 1 agosto 1907*³⁹⁹.

P. Carrara, 20 ottobre 1926.

Risponde del delitto previsto dall'art. 322 c. p., e non della semplice contravvenzione di cui all'art. 114 t. u. leggi sanitarie, il lattivendolo che ponga in vendita scientemente del latte che contenga una quantità di grasso inferiore ai limiti stabiliti dal regolamento locale d'igiene, in rapporto all'art. 114 regol. gen. sanitario, anche quando non vi sia stato materiale annacquamento o sofisticazione.

*All'onere della prova del dolo assolve l'accusa valendosi anche di elementi presuntivi, e nulla rileva in contrario che si tratti di delitto e non di pura e semplice contravvenzione*⁴⁰⁰.

³⁹⁷ *Id.*, 1927, voce *cit.*, n. 18, in *estenso* in *Riv. pen.*, CV, 330; *Giust. pen.*, 1927, 252; *R. amm.*, 1927, 798, p. 1483.

³⁹⁸ *Id.*, 1927, voce *cit.*, n. 19, in *estenso* in *Riv. pen.*, CVI, 56, *Scuola pos.*, 1927, 316, p. 1483.

³⁹⁹ *Id.*, 1927, voce *cit.*, n. 20, in *estenso* in *Foro umbro*, 1927, 444, p. 1483.

⁴⁰⁰ *Id.*, 1927, voce *cit.*, nn. 21 e 22, in *estenso* in *La Pretura*, 1927, 23, p. 1483.

C. Regno, 29 ottobre 1926.

*L'accertamento eseguito nei laboratori municipali dell'adulterazione delle sostanze alimentari non è vera e propria perizia, e quindi non è soggetta alle norme che regolano le perizie giudiziarie; ma è un documento che integra la relativa denuncia*⁴⁰¹.

C. Regno, 14 marzo 1927.

*Gli accertamenti amministrativi, disciplinati dalle norme penali dettate con le istruzioni annesse al decreto del 6 luglio 1890, n. 7042, quali gli accertamenti sul latte operati dagli uffici tecnici municipali d'igiene, hanno valore di prova, attendibili dal giudice ancorchè non siano da considerarsi perizie giudiziarie quali sono disposte dal codice di procedura penale; ciò non impedisce al giudice di disporre, ove lo creda, la perizia con le norme del detto codice, cosa che, nella specie, il giudice del merito reputò inutile, ponendo a base del proprio convincimento l'accertamento dell'ufficio municipale d'igiene*⁴⁰².

C. Regno, 17 gennaio 1927.

Non tutti coloro che vendono sostanze alimentari esercitano una professione o arte soggetta a vigilanza speciale per ragione di sanità pubblica.

Non è tale la vendita all'ingrosso che il contadino faccia del latte prodotto dal bestiame esistente nel fondo da lui coltivato.

*E quindi se in simile commercio egli incorra nel reato di cui all'art. 322, non è applicabile l'aggravante prevista dall'art. 325 c. p. e la sospensione dall'esercizio della professione o arte*⁴⁰³.

1928

C. Regno, 11 aprile 1927.

La disposizione dell'art. 322 c. p. colpisce una forma attenuata di attentato alla pubblica sanità, che solo a prima vista avrebbe aspetto di vera e propria frode comune, ma che tale non è in quanto, per lo meno in via potenziale, la pubblica

⁴⁰¹ *Id.*, 1927, voce *cit.*, n. 23, in *estenso* in *Riv. pen.*, CV, 339, p. 1483.

⁴⁰² *Id.*, 1927, voce *cit.*, n. 24, in *estenso* in *Riv. pen.*, CVI, 347, pp. 1483-1484.

⁴⁰³ *Id.*, 1927, voce *cit.*, nn. 25-27, in *estenso* in *Foro*, II, 216, p. 1484.

salute è insidiata per il difetto di genuinità che nella disposizione si contempla, questo essendo idoneo a produrre nell'organismo umano effetti diversi da quelli ricercati e non corrispondenti alle normali leggi fisiologiche: pertanto bene a ragione è ritenuto inapplicabile l'art. 295 c. p.

E parimenti non è d'applicarsi il decreto legge 15 ottobre 1925, diretto a reprimere le frodi nella preparazione di sostanze di uso agrario, bastando ricordare che proprio in detta legge il nome di olio di oliva è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea europatea) senza aggiunta di sostanze estranee e di oli di altra natura, onde indubbiamente esula il carattere indispensabile della genuinità richiesta dal mentovato art. 322 c. p., ove trattisi di olio adulterato con l'aggiunta di olio di arachide, che non è l'olio vero puro, ma il pistacchio⁴⁰⁴.

C. Regno, 18 novembre 1927.

Chiunque venda come genuine sostanze alimentari che non sono tali, risponde del reato previsto nell'art. 322 c. p., e non del reato contemplato nell'art. 4 R. D. 15 ottobre 1925, n. 2033, il quale è diretto soltanto a punire le infrazioni alle norme dettate per prevenire l'inganno, senza pregiudizio di sanzioni più gravi⁴⁰⁵.

C. Regno, 11 gennaio 1928.

La pretesa violazione per inversione dell'onere della prova è insussistente.

In quanto in via presuntiva la sentenza ha rilevato che la prova della scienza di detenere e porre in vendita latte adulterato per eccesso di acqua si desumeva, non da concezioni astratte, ma da dati di fatto positivi, concreti, quali sono quelli derivanti dall'esperienza e dalla pratica che si acquista nell'esercizio quotidiano della propria arte, professione o mestiere, che è insegnamento a getto continuo e di particolare efficacia nella conoscenza dei pregi e dei difetti delle merci che si acquistano o si producono e che si pongono in vendita a scopo di commercio⁴⁰⁶.

C. Regno, 16 novembre 1927.

Il regolamento di igiene pel Comune di Roma stabilisce per il latte una presunzione di annacquamento nella ipotesi di insufficiente quantità di sostanze organi-

⁴⁰⁴ *Id.*, 1928, voce *cit.*, nn. 36 e 37, in *estenso* in *Riv. pen.*, CVIII, 280, p. 1620.

⁴⁰⁵ *Id.*, 1928, voce *cit.*, n. 38, in *estenso* in *Giur. it.*, 1928, 10; *Scuola pos.*, 1928, 238, p. 1620.

⁴⁰⁶ *Id.*, 1928, voce *cit.*, nn. 39 e 40, in *estenso* in *Riv. pen.*, CVH, 525, p. 1620.

che in questo rinvenute, e tale presunzione non può essere distrutta se non dalla così detta « prova di stalla », la quale, se viene a dimostrare che trattasi di deficienza naturale, importa bensì il divieto di vendita, ma, in caso di vendita, la sussistenza non già di delitto ma di semplice contravvenzione.

Ove però l'aggiunta di acqua sia non una circostanza presunta per deficienza di sostanze organiche, bensì una circostanza accertata con perizia, e per giunta si tratti di latte, che attraverso altre persone, oltre quelle che attendono direttamente alla produzione, sia giunto sul mercato, o comunque sia già posto in vendita, come non si può più utilmente invocare la « prova di stalla » così in caso di vendita se ne risponde a titolo di delitto, non di contravvenzione⁴⁰⁷.

C. Regno, 11 aprile 1928.

Accertatosi che l'Andreotti aveva appunto commessa l'adulterazione del latte nell'esercizio della sua professione di capo fabbrica, per la quale alla preparazione del latte egli più di ogni altro attendeva, e perciò abusando di una professione, che era indubbiamente soggetta alla sorveglianza dell'Autorità sanitaria, ineccepibile deve dirsi l'applicazione che dell'art. 325 c. p. nei suoi riguardi fu fatta⁴⁰⁸.

C. Regno, 23 novembre 1927.

In materia di reati contro la sanità pubblica, l'ingegnere del fatto punibile, si tratti di delitto o di contravvenzione alle leggi e regolamenti sanitari in vigore, può ben risultare dall'analisi chimica dei laboratori municipali, a' sensi dell'art. 7 lett. b Regol. 6 luglio 1890 n. 7042 avente valore di perizia chimica igienistica e faciente fede fino a prova contraria, ancorchè non eseguita con le particolari formalità della perizia giudiziaria.

Ed ancorchè il prelevamento del genere, nella specie, del latte annacquato posto in vendita come genuino, siasi effettuato in un solo campione anzichè in tre a norma di legge, l'adempimento di tale formalità, non prescritta del resto a pena di nullità, non attenendo alla sostanza dell'accertamento, e, ad ogni modo, incombando esclusivamente all'interessato comechè preordinata ad un eventuale riesame che costui, se non voglia sottostare ai risultati dell'analisi ufficiale, intenda riguardo a questi provocare.

⁴⁰⁷ *Id.*, 1928, voce *cit.*, nn. 41 e 42, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1928, 252, pp. 1620-1621.

⁴⁰⁸ *Id.*, 1928, voce *cit.*, n. 43, in *estenso* in *Riv. pen.*, CVIII, 279, p. 1621.

La prova di stalla, in difetto di espressa richiesta della parte e di anticipazione di spese per eseguirla, non può essere disposta di ufficio.

Nè può dirsi nulla per difetto di motivazione la sentenza che, a malgrado del motivo d'appello deducete la necessità di procedere a prova di stalla per stabilire se l'annacquamento del latte sia stato doloso, nulla dica in proposito esplicitamente, quando, come nella specie, il giudice abbia ritenuto che la densità del latte in questione fosse inferiore a quella anche eccezionale che a volte può riscontrarsi a causa del puerperio o dell'alimentazione delle vacche con erba fresca⁴⁰⁹.

C. Regno, 16 maggio 1928.

La vendita di latte è esercizio soggetto a vigilanza per ragioni di sanità pubblica.

Il latte scremato è sostanza non genuina⁴¹⁰.

C. Regno, 16 maggio 1927.

Il commerciante di burro che pone in vendita per genuino burro adulterato, oltre a commettere il reato dell'art. 322 c. p., viola parimenti il successivo articolo 325, abusando della sua professione, intesa come deve essere intesa la locuzione ampia di professione o arte usata dal detto art. 325, nel senso che vi sia compresa qualsiasi esplicazione di attività professionale, e quindi anche di commercio e industria, quando siano soggetti a vigilanza sanitaria⁴¹¹.

C. Regno, 7 novembre 1927.

L'art. 322 c. p., che prevede la vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine, non richiede quali estremi del reato il fine di lucro e l'idoneità dell'inganno.

E trattandosi di vendita di burro, quando concorra lo intento della frode, bene è applicabile la detta disposizione, non l'art. 17 legge sanitaria⁴¹².

⁴⁰⁹ *Id.*, 1928, voce *cit.*, nn. 44-47, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1928, 536, p. 1621.

⁴¹⁰ *Id.*, 1928, voce *cit.*, nn. 48 e 49, in *estenso* in *Scuola pos.*, 1928, 494, p. 1621.

⁴¹¹ *Id.*, 1928, voce *cit.*, n. 50, in *estenso* in *Riv. pen.*, CVIII, 280, p. 1621.

⁴¹² *Id.*, 1928, voce *cit.*, nn. 51 e 52, in *estenso* in *Foro*, II, 94, pp. 1621-1622.

C. Regno, 14 novembre 1927.

*Una volta accertata la esistenza del dolo di cui all'art. 322 c. p., resta di necessità esclusa la contravvenzione di cui all'art. 114 t. u. leggi sanitarie*⁴¹³.

C. Regno, 27 gennaio 1928.

*In tema di vendita di sostanze alimentari non genuine ma non pericolose per la salute, esattamente il giudice desume in sentenze il dolo dalla presunzione che un commerciante deve sempre sapere la qualità della merce, da lui esposta, in vendita per il prezzo al quale egli l'ha pagata*⁴¹⁴.

C. Regno, 27 febbraio 1928.

*Il delitto previsto dall'art. 322 c. p., obiettivamente, si perfeziona con la semplice messa in vendita del genere alimentare non genuino, mentre la frode in commercio si realizza con la consegna di una cosa diversa per qualità e quantità da quella pattuita*⁴¹⁵.

A. Roma, 26 giugno 1928.

*Al divieto della messa in vendita di caffè torrefatto, che conservi una percentuale d'umidità superiore al cinque per cento, non corrisponde allo stato della legislazione sulla materia, alcuna sanzione penale*⁴¹⁶.

C. Regno, 29 febbraio 1928.

*La disposizione dell'art. 60 del R. D, 50 dicembre 1923 n. 2889, che aggiunge alle sanzioni dell'articolo 114 legge sanitaria, per la vendita di sostanze alimentari guaste, infette, adulterate, insalubri, la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, è costituzionale*⁴¹⁷.

⁴¹³ *Id.*, 1928, voce *cit.*, n. 53, in *estenso* in *Scuola pos.*, 1928, 237, p. 1622.

⁴¹⁴ *Id.*, 1928, voce *cit.*, n. 54, in *estenso* in *Scuola pos.*, 1928, 300, p. 1622.

⁴¹⁵ *Id.*, 1928, voce *cit.*, n. 55, in *estenso* in *Scuola pos.*, 1928, 266, p. 1622.

⁴¹⁶ *Id.*, 1928, voce *cit.*, n. 56, in *estenso* in *Riv. pen.*, CVIII, 387, p. 1622.

⁴¹⁷ *Id.*, 1928, voce *cit.*, n. 57, in *estenso* in *Foro*, II, 184, p. 1622.

C. Regno, 26 ottobre 1927.

*Poiché, a norma del regolamento d'igiene di Verona, è esteso a tutti gli esercizi l'obbligo della lavatura settimanale del pavimento, ma è limitato ai soli luoghi di vendita o di deposito di generi alimentari l'obbligo che l'esercizio sia fornito di un pavimento impermeabile, non può tale ultimo obbligo ritenersi esteso ad un negozio di trine, ed è illegale il provvedimento del sindaco con cui si diffida il proprietario ad uniformarsi ad esso*⁴¹⁸.

1930

C. Regno, 10 aprile 1929.

L'articolo 165 regol. 3 agosto 1890, n. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, tuttora in vigore, fa obbligo agli esercenti di negozi o spacci di sostanze alimentari di tenere con la massima nettezza gli utensili e le misure di cui si servono.

*L'uso di recipienti sudici per la misurazione e vendita di bevande alimentari (nella specie: latte) costituisce quindi contravvenzione ed è punibile a norma dell'art. 114 L. sanitaria 1 agosto 1907*⁴¹⁹.

T. Torino, 27 novembre 1929.

Il latte margarinato all'uno per cento, ossia contenente 10 grammi di margarina per ogni litro, è pericoloso alla salute delle classi di persone cui il latte è destinato più specialmente come alimento e cioè, lattanti, vecchi ed ammalati.

*Come tale, deve ritenersi sostanza adulterata ai sensi dell'art. 319 c. p.; l'elemento subbietivo del reato previsto e punito da questo articolo deve trovar base nell'art. 45 c. p., per cui deve ritenersi voluto l'atto la cui esecuzione fa nella mente del suo autore preceduta e determinata dalla rappresentazione di esso*⁴²⁰.

⁴¹⁸ *Id.*, 1928, voce *cit.*, n. 33, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1928, 1807, p. 1619.

⁴¹⁹ *Id.*, 1930, voce *cit.*, nn. 5 e 6, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1930, II, 29, p. 1237.

⁴²⁰ *Id.*, 1930, voce *cit.*, nn. 7 e 8, in *estenso* in *Giur. corti reg.*, 1930, 150, p. 1236.

C. Regno, 11 dicembre 1929.

In relazione al reato previsto dall'art. 320 c. p., non adempie al precetto della motivazione la sentenza che si soffermi a dare ragione dell'aver l'imputato con volontà cosciente posto in vendita generi alimentari avariati e trascuri di dimostrare come detti generi fossero nocivi alla salute e in condizioni di non essere il pericolo noto all'eventuale compratore.

Mancando l'estremo essenziale del pericolo per la salute e in difetto di adulterazione o contraffazione, potrebbe il fatto rientrare nell'art. 114 L. sanitaria⁴²¹.

T. Torino, 15 ottobre 1929.

Il contadino, il quale venda il latte, prodotto nei suoi fondi a coloro che si incaricano poi della rivendita ai consumatori, non può, in caso di accertata adulterazione del latte, rispondere con l'aggravante di cui all'art. 325 c. p. non trattandosi da parte sua di esercizio di commercio o di arte soggetta a vigilanza sanitaria⁴²².

P. Prato, 29 ottobre 1930.

Il regolamento 9 maggio 1929, n. 994, nello stabilire i requisiti del latte messo in commercio, ha dettato una norma tassativa e quindi, anche se il latte mancasse di quei requisiti perchè così è stato prodotto dall'animale, non potrebbe essere messo in commercio.

Riguardo alla vigilanza igienica del latte il regolamento detto ha regolato ex novo ed in via generale la materia, e quindi i regolamenti locali, che eventualmente prevedano requisiti del latte diversi od inferiori, non possono ad esso prevalere⁴²³.

P. Firenze, 14 ottobre 1929.

Nelle contravvenzioni alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la vendita del latte scremato, alla pena dell'ammenda va aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'arte di lattaio in applicazione dell'art. 35 c. p., e non dell'art.

⁴²¹ *Id.*, 1930, voce *cit.*, nn. 9 e 10, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1930, I, 436, p. 1236.

⁴²² *Id.*, 1930, voce *cit.*, n. 11, in *estenso* in *Giur. corti reg.*, 1930, 78, p. 1236.

⁴²³ *Id.*, 1930, voce *cit.*, nn. 12 e 13, in *estenso* in *Foro*, II, 351, p. 1236.

114 t. u 1 agosto 1907 modificato dal R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889, che contempla ipotesi ben diversa.

L'attività esplicata dal lattaio deve inquadrarsi nella generica denominazione di « arte » usata della legge, intesa questa come esplicazione di atti lavorativi dell'uomo tendenti ad un'utilità economica.

L'abuso dell'arte o professione è ravvisabile solo nei delitti ma anche in materia contravvenzionale, nella quale esso abuso si concreta nella mancanza della necessaria e normale diligenza che il pubblico esercente deve usare nell'esercizio della propria professione o arte⁴²⁴.

II.2 LA DOTTRINA

1892

S. Longhi, Foro pen., II, 81.

Se la prima parte dell'art. 42 della legge sanitaria sia stata abrogata dagli art. 319, 320, 323 c. p.⁴²⁵.

1894

P. BARSANTI, 1894.

La vendita di sostanze alimentari dannose e non genuine: interpretazione degli art. 319, 320, 322, 323 c. p., in relazione coll'art. 42 legge sanitaria 22 dicembre 1888⁴²⁶.

1896

C. RAIMONDI, 1896.

Le adulterazioni del vino in rapporto alle vigenti leggi, note ed appunti di bromotologia forense e di giurisprudenza sanitaria⁴²⁷.

⁴²⁴ *Id.*, 1930, voce *cit.*, nn. 14 e 15, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1930, II, 704, p. 1237.

⁴²⁵ *Id.*, 1892, voce *cit.*, n. 1, in *estenso* in *Foro pen.*, II, 81, p. 1135.

⁴²⁶ *Id.*, 1894, voce *cit.*, n. 4, in *estenso* in *s. tip.*, *Macerata*, 1894, in - 8°, p. 1164.

1903

A. GISMONDI, 1903.

*L'art. 322 c. p. e i regolamenti sanitari. (Nota alla sent. della Pretura di Perugia 22 gennaio 1903)*⁴²⁸.

G. C. POLO, 1903.

*Il conato nei delitti degli art. 318-322 c. p.*⁴²⁹.

1907

F. BENUSSI, 1907.

*Appunti critici intorno alla legge 11 luglio 1904, riguardanti le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini*⁴³⁰.

1924

A. VISCO, Pretura, 1924.

*Mezzi e sanzioni per la repressione delle frodi alimentari*⁴³¹.

1925

D. GIOVINE, 1925.

*L'azione di nullità nel commercio degli animali colpiti da malattie infettivo - contagiose*⁴³².

1927

⁴²⁷ *Id.*, 1896, voce *cit.*, n. 3, in *estenso* in *Studi senesi*, 1896, 301, p. 1228.

⁴²⁸ *Id.*, 1903, voce *cit.*, n. 4, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1903, 600, p. 1009.

⁴²⁹ *Id.*, 1903, voce *cit.*, n. 6, in *estenso* in *Giur. pen. Tor.*, 1903, 461, p. 1009.

⁴³⁰ *Id.*, 1907, voce *cit.*, n. 3, in *estenso* in *Giust. pen.*, 1907, 1676, p. 1212.

⁴³¹ *Id.*, 1924, voce *cit.*, n. 2, in *estenso* nella *nota alla sent. Pret. Tivoli*, 10 giugno 1924, *De Santis*, 120, p. 1602.

⁴³² *Id.*, 1925, voce *cit.*, n. 2, in *estenso* in *Riv. dir. Agr.*, 1925, 116, p. 1600.

A. VISCO, La Pretura 1927.

*Il dolo nel reato di annacquamento e scrematura del latte (Nota alla sent. Pret. Carrara, 20 ottobre 1926, Del Monte)*⁴³³.

II.3 RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO 1922-1930

LA GIURISPRUDENZA

1924

Cass. Roma, 24 ottobre 1923.

*La macellazione di capi di bestiame fatta eseguire dall'Amministrazione militare per ragioni di interesse pubblico al fine di impedire la diffusione dell'afta, non è colpita da dazio di consumo ancorchè le carni macellate non siano distrutte, ma vengano utilizzate*⁴³⁴.

Commissione arbitrale Compart. Venezia, 8 maggio 1923.

*La macellazione dei suini e susseguenti operazioni di preparazione di carni salate rappresenta un lavoro per la trasformazione di prodotti armentizi; perciò (art. 2 e 3 D.L. 23 agosto 1917) infortunio avvenuto in occasione di essa è coperto dall'assicurazione. Il che è altrettanto vero (art. 1 Regol.) se si consideri la macellazione dei suini al pari della bachicoltura, della pollicoltura ecc. fra le lavorazioni connesse, complementari o accessori della coltivazione della terra*⁴³⁵.

1928

⁴³³ *Id.*, 1927, voce cit., n. 2, in *estenso* in *La Pretura*, 1927, 23, p. 1480.

⁴³⁴ Voce *Giurisprudenza Agraria*, 1924, vol. I, in *estenso* in *Foro it.* 1923 – I, 1073, p. 131.

⁴³⁵ *Id.*, 1924, voce cit., vol. II, in *estenso* in *Pres. Ed Est. Cedrangolo – Gobbo contro Naz. Infortuni*, p. 297.

Pretore di Osimo, 29 dicembre 1927.

*Il contenuto in ceneri ed i caratteri organolettici delle farine non sono elementi sufficienti a provare il loro tasso di abburattamento*⁴³⁶.

App. Ancona, 14 dicembre 1927.

Per constatare, nel modo stabilito dalla legge, se le farine siano state abburattate con una resa non inferiore all'82% occorre che il perito proceda non soltanto all'esame analitico ma anche a quello microscopico delle farine stesse.

*Il dato analitico delle ceneri a secco, nelle misure come minimo del 0,95% stabilito per la constatazione su indicata, non è di per sé solo tranquillante, essendo necessario un ulteriore controllo con la staccatura in velo di seta del num. 5*⁴³⁷.

App. Bari, 13 aprile 1928.

Dimostrato che la cattiva qualità di una partita di olio venduta sia dovuta alla bucatura delle olive affette dalla mosca olearia, il venditore è sempre in colpa ove la invasione di tale malattia non risulti generale in tutto il territorio e contemporanea, ma solo in territorio limitato e progressiva.

La speciale verifica della merce venduta a termine dell'Art. 71 Cod. comm. riguarda la vendita di merce da piazza a piazza, è sempre facoltativa e incombe al compratore o al venditore secondo che l'uno o l'altro abbiano la disponibilità, della merce stessa.

L'Art. 61 Cod. comm. costituisce un'eccezione all'art. 1226 Cod. civ. onde nelle vendite commerciali non è ammessa la liberazione del venditore per causa di fortuito o di forza maggiore, pel principio genus nunquam perit.

*Vi è equivalenza tra la perdita della cosa dovuta e la perdita di una qualità della cosa medesima che la renda non rispondente ai patti contrattuali*⁴³⁸.

⁴³⁶ *Id.*, 1928, voce *cit.*, vol. IV-VI, in *estenso* in *Foro it.*, 1928, fasc. V, P. II, p. 298.

⁴³⁷ *Id.*, 1928, voce *cit.*, vol. IV-VI, in *estenso* in *Giurispr. Corti Regionali*, 1928, fasc. 4, p. 298.

⁴³⁸ *Id.*, 1928, vol. VII-IX, in *estenso* in *Foro delle Puglie*, 1928, fasc. 7, II, p. 450.

App. Firenze, 13 maggio 1928.

Il vino colorato artificialmente colla sostanza chiamata " rosso Bordeaux" o " vinolina " a differenza di quello colorato con enocianina, è incommerciabile per il R. D, 12 aprile 1917, n. 729.

Dà luogo alla risoluzione della compra vendita per consegna di aliud pro alio il fatto che una certa quantità di vino già venduta a misura, ma non ancora misurata, sia stata per opera del venditore colorata con vinolina dopo la stipulazione del contratto, ma prima della consegna; e cioè anche se il venditore ignorava che tale sostanza fosse vietata dalla legge.

Anche se tale colorazione artificiale è stata effettuata dal fattore del venditore all'insaputa del padrone, questi risponde contrattualmente di fronte al compratore di questa alterazione della merce venduta.

Chi ha comprato in buona fede vino colorato con vinolina e per aver rivenduto a sua volta questo vino a un terzo, viene perseguito penalmente per contravvenzione al R. D. 12 aprile 1917, n. 729, non ha diritto a farsi risarcire dal primo venditore i danni a lui arrecati dal processo penale (spese processuali, discredito ecc.), perchè questi danni derivano immediatamente dalla sua negligenza consistente nell'aver creduto alle assicurazioni del primo venditore e nel non avere rigorosamente accertato se la sostanza con cui il vino era colorato fosse permessa dalla legge⁴³⁹.

Cass. del Regno, 27 febbraio 1928.

Difetta di motivazione la sentenza la quale condanni per contravvenzione all'Art.11 del R. D. 12 Aprile 1917 n. 729 per essere stato rinvenuto nello stabilimento dell'imputato del colorante rosso ed acido solforico, senza indagare se tali sostanze fossero o meno destinate alla sofisticazione del vino, anziché al lavaggio delle botti ed alla filtratura della pigiatura, come aveva opposto l'imputato⁴⁴⁰.

1929

App. Bari, 1 marzo 1929.

⁴³⁹ *Id.*, 1928, vol. X-XII, in *extenso* in *Foro Toscano*, 1928, n. 7-8, I, p. 573.

⁴⁴⁰ *Id.*, 1928, vol. X-XII, in *extenso* in *Foro it.*, 1928, II, p. 585.

È azione redibitoria e non contrattuale quella avente per oggetto la risoluzione di un contratto di vendita di olio genuino di oliva, nella cui esecuzione, invece di questo, sia stato consegnato olio ottenuto non mediante pressione diretta, ma a mezzo di solventi (solfuro) i quali lasciano tracce nella materia soluta.

Il termine per la denuncia dei vizi occulti e per l'esercizio dell'azione redibitoria ha inizio quando i vizi siano stati scoperti e quindi decorre dal momento in cui il compratore abbia acquistato la sicurezza dei vizi e non da quella in cui gli sia sorto solamente dubbio in proposito (applicazione al caso in cui scopertesì durante la lavorazione dell'olio, delle tracce di solfuro, le parti si fossero intese nel fare analizzare l'olio stesso da un laboratorio scelto di accordo e la denuncia sia stata fatta nel termine dalla ricezione dei risultati dell'analisi)⁴⁴¹.

App. Firenze, 23 febbraio 1929.

L'azione "inadimpleti contractus" si ha soltanto quando il difetto di qualità è di tal natura da rendere la cosa sostanzialmente diversa da quella pattuita.

Se viene consegnato olio che per il sapore sia di consumo limitato e difficilmente collocabile nella piazza cui era destinato, si può esperire solo l'azione redibitoria⁴⁴².

Trib. Torino, 31 maggio 1929.

Per vendere in un negozio olio di semi o mescolato, l'esercente non è tenuto ad altro che a farne preventiva denuncia all'autorità comunale, senza d'uopo di attendere veruna licenza od autorizzazione⁴⁴³.

App. Milano, 18 luglio 1929.

È azione redibitoria (e non contrattuale) quella che denuncia in una bovina l'esistenza dell'afta epizootica, se anche nel contratto di vendita ne sia stata espressamente pattuita la esclusione⁴⁴⁴.

⁴⁴¹ *Id.*, 1929, vol. IV-VI, in *extenso* in *La Corte di Bari* 1929, fasc. 4, P. I., pp. 296 e 297.

⁴⁴² *Id.*, 1929, vol. VII-IX, in *extenso* in *Giur. Corti Regionali*, 1929, fasc. 15, p. 449.

⁴⁴³ *Id.*, 1929, vol. X-XII, in *extenso* in *Giur. Corti Regionali*, 1929, fasc. 16, parte pen., p. 636.

1930

App. Milano, 22 novembre 1929.

La latente malattia mortale di cui siano affetti gli animali venduti (nella specie, afta epizootica) dà luogo soltanto all'azione redibitoria.

E ciò anche se gli animali siano stati venduti con garanzia di sanità⁴⁴⁵.

Trib. Torino, 15 ottobre 1929.

Il contadino il quale venda il latte, prodotto nei suoi fondi, a coloro che si incaricano poi della rivendita ai consumatori, non può, in caso di accertata adulterazione del latte, rispondere con l'aggravante di cui all'Art. 325 Cod. pen. non trattandosi da parte sua di esercizio di commercio o di arte soggetta a vigilanza sanitaria⁴⁴⁶.

⁴⁴⁴ *Id.*, 1929, vol. X-XII, in *extenso* in *Temi Lombarda*, 1929, fasc. 20, 31 ottobre, parte pen., p. 643

⁴⁴⁵ *Id.*, 1930, vol. I-III, in *extenso* in *La Temi Lombarda*, 1930, fasc. 2, p. 136.

⁴⁴⁶ *Id.*, 1930, vol. IV-VI, in *extenso* in *Giurispr. Corti Regionali*, 1930, fasc. 7, p. 335.

CAPITOLO III

PER UN' ARCHEOLOGIA DEL DIRITTO ALIMENTARE

Estrapolare le prime manifestazioni giuridiche di ordine alimentare e descriverne il percorso evolutivo, è un compito non agevole e assai delicato. Tuttavia, qui di seguito, si cercherà di far luce sul materiale raccolto, riportato nel secondo capitolo, e molto altro ancora.

Nell'attualità siamo ben consapevoli dell'importanza data al concetto di salute, sia collettiva, che individuale. Di conseguenza le normative agroalimentari odierne intendono, su tutti i fronti, tutelare e promuovere questo stato di benessere. Orbene, un tempo, codesta sensibilità è stata pressoché assente e sconosciuta. Le norme avevano limitate finalità igieniche, e lo Stato interveniva per lo più per reprimere condotte di pericolo effettivo, che avevano già compromesso la salute dei cittadini⁴⁴⁷.

In proposito, è interessante citare quanto riportato nel Digesto del 1927:

Se lo Stato interviene, è unicamente per tutelare diritti, per sopprimere ostacoli, per aiutare, per proteggere. [...] La ingerenza dello Stato è generale, diretta e continua. [...] Lo Stato è tutto; esso ordina, proibisce, dirige [...] ⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷ PICCININO, *op. cit.*, pp. 7, 9 e 10, 67.

⁴⁴⁸ L. LUCCHINI, *voce Agricoltura, Digesto Italiano*, vol. II, UTET, Torino, 1927, p. 158.

O, ancora, lo studioso Lenormand, nel dizionario universale del 1835, afferma:

*La vendita di alimenti eccitò sempre l'attenzione dei magistrati che vigilarono alla conservazione della pubblica sanità e tutte le leggi antiche e moderne contengono severe disposizioni dirette a prevenire gli abusi e le frodi ond'è più d'ogni altro suscettibile questo genere di commercio. Le municipalità sono per lo più incaricate di una accurata vigilanza sui commestibili esposti alla pubblica vendita non solo nelle vie e sui mercati, ma ancora nelle trattorie e botteghe dei droghieri, de' fruttaioli, de' pizzicagnoli e di tutti quelli in somma che vendono cibi o condimenti: quelli guasti, corrotti o nocivi vengono confiscati e gettati, e i venditori assoggettansi ad una multa o castigo più o meno grave secondo la loro colpa e le conseguenze che derivarne potevano. Nel caso che l'uso di alcuni cibi abbia recato infermità o la morte, il venditore di essi è sempre responsabile verso la legge di questi accidenti e viene severamente punito*⁴⁴⁹.

Quindi, come già accennato, la disciplina alimentare è stata arroccata, per molti anni, in un rigido concorrere di normative a carattere penale e sanzionatorio. Totalmente assenti risultano gli altri, oggi imprescindibili, aspetti del diritto: civile e amministrativo.

III.1 REALTÀ GIURISPRUDENZIALE (1880-1930)

Legislazione

La legislazione alimentare, da quanto si evince dai testi giuridici di fine Ottocento e primi del Novecento, si distingueva per frammentarietà, mutevolezza, e contraddittorietà; assai lontano si rivelava il concetto moderno di "diritto alimentare"⁴⁵⁰.

⁴⁴⁹ LENORMAND, PAYEN, MOLARD JEUNE, LAUGIER, FRANCOEUR, ROBIQUET, DUFRESNOY, ecc., *Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia industriale e commerciante*, tomo XV, Giuseppe Antonelli Editore, Venezia, 1835, p. 254.

⁴⁵⁰ FERRARI, *cit.*, pp. 2, 9; PICCININO, *op. cit.*, pp. 33-35.

Seppur tale eterogeneità sia giustificata dal percorso intrapreso dall'ordinamento alimentare nel corso delle evoluzioni storiche, essa rappresenta motivo di doglianza per la sentita confusione concettuale.

Affrontate, quindi, le difficoltà d'interpretazione iniziali, i risultati della ricerca sono qui di seguito riportati.

Originariamente, la parola chiave legata all'alimentazione era quella di "salute pubblica", termine che entra in gioco in ambito penalistico, qualora il consumatore fosse incorso in conseguenze negative derivate da particolari condotte criminose. Basti vedere la collazione occupata dalle massime di ordine alimentare nel Repertorio del Foro Italiano, dal 1876 al 1969, anno in cui verrà inserita una nuova voce: "alimenti e bevande"⁴⁵¹.

È proprio intorno agli interventi giuridici di stampo penale, che si riescono a distinguere le tematiche maggiormente affrontate, quali: adulterazione, contraffazione, frode in commercio, nocività; distinte a loro volta in delitti e contravvenzioni. Inoltre, si nota come il complesso di norme sia esclusivamente legato a categorie di destinatari ben precisi: fabbricanti, importatori, commercianti, trasportatori di sostanze e prodotti alimentari⁴⁵².

Per confermare ciò, risulta utile riportare quanto previsto dalla legge vigente dell'epoca, fondamento delle decisioni giurisprudenziali prese in esame.

Nel codice penale del Regno d'Italia del 1865 e nel seguente codice Zanardelli del 1890 si afferma:

Art. 295

Chiunque, nell'esercizio del proprio commercio, inganna il compratore, consegnandogli una cosa per un'altra, ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità, diverse da quelle dichiarate, o pattuita, è punito

⁴⁵¹ Ivi, p. 8; N. DE CRESCENZO ed E. SCIALOJA, voce *Sanità pubblica*, *Repertorio del Foro Italiano*, vol. I-LIV, XCIII, CXXXII, Società editrice del Periodico, Roma, 1883.

⁴⁵² F. TRESPOLI, *Nuovo codice sanitario*, Tip. Editoriale F.lli Lambuschini, Empoli, 1916; T. CARLETTI, *Codice penale*, G. Barbera Editore, Firenze, 1895; *Codice sanitario sulla sanità pubblica*, Casa Editrice E. Pietrocola, Napoli, 1894; *Codice penale del Regno d'Italia*, Casa Editrice Bietti, Milano, 1890; L. LUCCHINI, voce *Agricoltura e Sanità pubblica*; L. LUZZATTI, voce *Giurisprudenza: Sentenze e Massime annotate*, *Rivista di Diritto Agrario*, vol. I-IX, Giuffrè, Milano, 1922-1930; DE CRESCENZO e SCIALOJA; *op. cit.*, FERRARI, *cit.*, pp. 2-3; PICCININO, *op. cit.*, pp. 11-12.

to con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila.

Se l'inganno concerna oggetti preziosi, le pena, è della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa oltre le lire cinquecento⁴⁵³.

Art. 317

Fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, chiunque, in qualsiasi modo, distrugge, in tutto o in parte, o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, ovvero rimuove, a tal fine, gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni; e da tre a dodici anni, se il fatto produca pericolo per la vita delle persone⁴⁵⁴.

Art. 318

Chiunque, corrompendo o avvelenando acque potabili d'uso comune o sostanze destinate alla pubblica alimentazione, pone in pericolo la salute delle persone, è punito con la reclusione da tre a dieci anni⁴⁵⁵.

Art. 319

Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari o medicinali o altre cose destinate a essere poste in commercio, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in commercio tali sostanze o cose contraffatte o adulterate, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da lire cento a cinquemila⁴⁵⁶.

Art. 320

Chiunque pone in vendite sostanze alimentari o altre cose non contraffatte, nè adulterate, ma pericolose per le salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito con la reclusione sino ai sei mesi e con la multa da lire cento a tremila⁴⁵⁷.

⁴⁵³ T. CARLETTI, libro II *Dei delitti in ispecie*, capo V *Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti*, p. 397.

⁴⁵⁴ Ivi, p. 407.

⁴⁵⁵ Ivi, capo III *Dei delitti contro la sanità ad alimentazione pubblica*, p. 407.

⁴⁵⁶ Ibidem.

⁴⁵⁷ Ivi, p. 408.

Art. 322

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, ma, non pericolose per la salute, è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa da lire cinquanta a cinquecento⁴⁵⁸.

Art. 323

Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli sia commesso per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito:

1° con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire mille, nel caso preveduto nell'art. 318;

2° con la detenzione sino se tre mesi e con la multa sino e lire cinquecento, nel caso preveduto nell'art. 319;

3° con la detenzione sino ad un mese o con la multa sino a lire cento, nei casi preveduti negli articoli 320 e 321⁴⁵⁹.

Art. 325

Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 319, 320 e 322 commetta il fatto abusando di una professione sanitaria o di un'altra professione o arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, la pena è:

1° della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa non inferiore a lire cento, nel caso preveduto nell'art. 319;

2° della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire cinquecento a cinquemila; nel caso preveduto nell'art. 320;

3° della reclusione da uno a sei mesi e della multa da lire duecento a mille, nel caso preveduto nell'art. 322.

La condanna per alcuni delitti preveduti negli articoli precedenti ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, che abbia servito di mezzo a commetterlo per un tempo pari a quello della reclusione o della detenzione che è inflitta⁴⁶⁰.

Nel Codice Rocco del 1930 si riscontra un riconosciuto dualismo per quanto si attiene alle finalità di tutela dell'ordinamento alimentare. Ci si occupa, infatti, della materia in due distinti titoli del libro II: il titolo VI, dedicato ai delitti contro

⁴⁵⁸ Ivi, p. 410.

⁴⁵⁹ Ivi, p. 411.

⁴⁶⁰ Ivi, pp. 411 e 412.

l'incolumità pubblica, e quindi all'igiene e alla salute pubblica; il titolo VIII, concernente i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio⁴⁶¹.

Del codice sanitario del 1894, particolarmente rilevante è l'articolo 42, emanato dalla legge sulla sanità pubblica del 22 dicembre 1888, sostituito poi dall'art. 114 della legge sanitaria 1 agosto 1907, ove si prevede un richiamo agli articoli 319, 320 e 322 del codice penale. Il testo è il seguente:

Art. 42

Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso a propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, od in altro modo insalubri e nocive, è punito con pena pecuniaria di lire 10, estensibile a lire 100, e col carcere, da 6 giorni a 3 mesi, oltre la confisca delle materie.

Nella stessa pena incorrerà chi con la cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla salute attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande⁴⁶².

Art. 114

Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso ai propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate od in altro modo insalubri o nocive, è punito con pena pecuniaria da lire 10 a lire 100, oltre la confisca delle materie, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui gli articoli 319, 320 e 322 del Codice penale.

Nella stessa pena incorrerà chi con cattiva stagnatura od in altro modo renda nocivi alla salute gli attrezzi e recipienti destinati alla cucina od a conservare alimenti o bevande⁴⁶³.

Art. 115

⁴⁶¹ U. CONTI, Il codice penale illustrato, Società Editrice Libraia, Milano, 1934, titolo VI *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, capo II *Dei delitti di comune pericolo mediante frode*, pp. 748-754; titolo VIII *Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, capo II *Dei delitti contro l'industria e il commercio*, p. 85.

⁴⁶² *Codice sanitario sulla sanità pubblica*, titolo IV *Dell'igiene delle bevande e degli alimenti*, capo I *Dell'igiene delle bevande e degli alimenti*, p. 34.

⁴⁶³ TRESPOLI, titolo V *Dell'igiene delle bevande e degli alimenti, delle misure contro le malattie infettive e della polizia mortuaria*, capo I *Dell'igiene delle bevande e degli alimenti*, p. 440.

Agli effetti dell'art. 42 (ora art. 114) della legge, è pure soggetto a vigilanza igienica lo smercio:

- a) delle carni di animali da cortile e delle selvaggine;*
- b) dei pesci e cosiddetti frutti di mare (crostacei, molluschi, ecc.);*
- c) delle uova, formaggi e latticini, burro e surrogati;*
- d) delle frutta, legumi, erbaggi e grassi vegetali;*
- e) delle conserve alimentari, zucchero, generi di pasticceria e drogheria;*
- f) delle acque gassose e minerali, naturali ed artificiali;*
- g) di qualunque altra sostanza che possa essere adibita per uso alimentare.*

*Nei regolamenti locali d'igiene saranno indicate le norme secondo cui dev'essere regolato lo smercio e le preparazioni di questi prodotti*⁴⁶⁴.

Frode commerciale ed alimentare

Con il termine “frode” ci si è sempre riferiti ad un'azione inserita nel contesto ampio del commercio, che interviene qualora vi sia stato un danno economico, ed un conseguente illecito profitto⁴⁶⁵.

Lo stesso Digesto afferma:

*[...]frode: il venditore a scopo di lucro inganna il compratore [...]Qualunque venditore di commestibili, di vini, di spiriti, di liquori o di altra bevanda, il quale frammischi materie che per indole loro siano atte a nuocere, o che diventino tali col mescolarle a cibi o bevande, sarà per questo solo fatto, punito[...]*⁴⁶⁶.

Ne si può trarre un esempio dal sopracitato articolo 295 del codice penale Zanardelli, che sanziona la frode in commercio; oppure dal seguente articolo 322, che punisce la: *vendita di sostanze alimentari non genuine, come genuine*; e prevede l'aggravante all'articolo 325, qualora si tratti di professione o esercizio: *soggetto a vigilanza*. Entrambi i casi configurano un delitto generico, accomunato dalla presenza dell'“inganno”⁴⁶⁷.

⁴⁶⁴ Ivi, p. 435.

⁴⁶⁵ PICCININO, *op. cit.*, p. 178.

⁴⁶⁶ LUCCHINI, *op. cit.*, p. 360.

⁴⁶⁷ CARLETTI, *op. cit.*, pp. 397, 410; FERRARI, *op. cit.*, p. 3.

Accennando, invece, al Codice Rocco si può notare la comunanza dell'articolo 516, con il menzionato 322, anche se l'entità della pena risulta più severa: *con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila*⁴⁶⁸.

Solo in anni più recenti, è stata allegata a questa tipologia di crimine la fattispecie di “frode alimentare”, atta ad indicare, in modo del tutto generico, i reati di fabbricazione e commercio inseriti in codesto ambito⁴⁶⁹.

Ci si riferisce, quindi, ad una vasta gamma di condotte illecite, accumulate dal carattere di “pericolosità”. Esse sono catalogabili in: adulterazione, alterazione, contraffazione e sofisticazione⁴⁷⁰.

Adulterazione

Durante l'Ottocento uno dei temi più discussi è rappresentato dalla sofisticazione alimentare, identificata un tempo alla stregua dell'“adulterazione”, che, non a caso, è il reato di cui maggiormente la giurisprudenza si è occupata⁴⁷¹.

*Adulterare significa modificare, da parte dell'uomo, la normale composizione di una sostanza o di un prodotto attraverso sostituzioni, miscele, addizioni, sottrazioni, correzioni, ecc. tali da determinare una innovazione qualitativa della sostanza o del prodotto*⁴⁷².

I venditori al minuto si sono prestati spesso e volentieri a codesta pratica, anche se su limitata scala locale. Al contempo, la crescita delle città e la grande espansione di strade e ferrovie ha concorso alla nascita di un'industria alimentare organizzata, che ha dovuto affrontare non solo problemi di lavorazione, trasporto, immagazzinamento e distribuzione, ma anche i problemi fondamentali della disponibilità delle materie prime. Ragion per cui, se un particolare prodotto andava

⁴⁶⁸ U. CONTI, *Il codice penale illustrato*, Società Editrice Librai, Milano, 1934, titolo VIII *Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, capo II *Dei delitti contro l'industria e il commercio*, p. 85.

⁴⁶⁹ PICCININO, pp. 179 e 180.

⁴⁷⁰ *Ibidem*.

⁴⁷¹ TANNAHILL, *op. cit.*, p. 332.

⁴⁷² PICCININO, *op. cit.*, p. 344.

scarseggiando od era costoso, i venditori all'ingrosso e al minuto cercavano di trovare sistemi alternativi per accrescerne la quantità e ridurne il prezzo, di solito mescolando all'articolo genuino un additivo a buon mercato, che poteva essere nocivo o innocuo⁴⁷³.

Il pubblico cominciò a comprendere il peso e l'estensione del fenomeno tardi, solo quando un chimico di origine tedesca Frederick Accum formulò il problema in termini di analisi scientifica sul libro: *A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons*, nel 1820⁴⁷⁴.

Come già annotato, non necessariamente il prodotto che ne deriva è pericoloso, ma deve esserne stata volontariamente variata la composizione naturale in modo tale da aver peggiorato le qualità nutrizionali dello stesso. E questo aspetto viene sottolineato all'art. 108 del codice sanitario del 1916:

*Si considerano adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità, alla denominazione con la quale sono designati o richiesti; come pure i prodotti alimentari e le bevande che siano stati o spogliati in parte delle proprie materie nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiore o comunque trattati in modo da variarne le composizione naturale. [...]*⁴⁷⁵.

Nei cinquant'anni esaminati, per sanzionare codesto reato si fa riferimento all'art. 319 c. p. e agli artt. 42 e 114 legge sanitaria. Il primo configura un delitto doloso, che, differentemente dall'art. 416, dell'abolito Codice penale del 1859, contempla l'idoneità dell'alimento adulterato a nuocere alla salute; mentre gli altri due una contravvenzione, ove, la prova del dolo, la nocività, e la consapevolezza non sono necessarie⁴⁷⁶.

In merito, è parso interessante riportare questa considerazione di Carlo Bor-da del 1863:

⁴⁷³ TANNAHILL, *op. cit.*, pp. 332 e 333.

⁴⁷⁴ Ivi, pp. 333 e 334.

⁴⁷⁵ TRESPOLI, *op. cit.*, p. 441.

⁴⁷⁶ DE CRESCENZO e SCIALOJA; *op. cit.*, TRESPOLI, *op. cit.*, p. 449.

È questo un argomento massime nei tempi presenti in cui la frode si è tanto raffinata mercé ancora il sussidio delle scienze chimiche e fisiche di speciale ed assidua sorveglianza per parte de signori Sindaci ed Amministratori comunali. Tutti sanno quanto nociva alla salute pubblica e specialmente della classe più necessitosa sia la mischianza di sostanze eterogenee e spesso corrosive o velenose che la cupidigia d'onesti guadagni fa operare nelle derrate più indispensabili al sostentamento della vita. Il pane, le farine, i vini, gli alcool, il latte sono le materie che per loro natura sono più suscettive di adulterazione. Importa dunque assaissimo che le Autorità comunali prescrivano le norme opportune per l'esercizio e la vendita di tali sostanze stabilendo ne loro regolamenti di polizia le discipline e cautele opportune per lo smercio delle cose destinate al vitto e quelle da adempiersi per lo stabilimento e l'esercizio delle arti di panettiere, fornaio, vermicellaio, mugnaio e macellaio.

[...] La legge punisce col carcere da un mese a due anni qualunque venditore di commestibili di vini di spiriti di liquori e altra bevanda il quale frammischi materie che o per indolo loro sieno atte a nuocere o che diventino tali col mescolarle a cibi o bevande come pure i vetturali barcaioli e loro dipendenti od ogni altra persona incaricata del trasporto di vini di spiriti o liquori suddetti o d'altre mercanzie ad essi affidate sempre che nel trasportarle ne abbiano alterata la natura col mescolarvi sostanze nocive. E se per questi fatti segua la morte di qualche persona il colpevole è punito colla reclusione estensibile ad anni sette, salve le maggiori pene quando si provasse in esso una distinta volontà di nuocere e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti sanitari opportuni⁴⁷⁷.

Contraffazione

L'adulterazione è stata a lungo confusa con il termine "contraffazione", che identifica la sostituzione di un alimento con un altro di minor pregio, ma che presenta caratteristiche assai affini⁴⁷⁸.

Basti notare la stretta compresenza delle due categorie di reato negli articoli sopracitati: *Chiunque contraffà o adultera [...] tali sostanze o cose contraffatte o adulterate[...]*⁴⁷⁹.

⁴⁷⁷ C. BORDA, *Manuale dizionario di amministrazione municipale, provinciale e delle opere pie*, Sebastiano Franco e figli, Editori, Torino, 1863, pp. 112 e 113.⁴⁷⁸ G. GIACOMETTI, *Siguria*, dispensa del corso di diritto alimentare comparato (A.A. 2009/10) tenuto da Umberto Izzo e Matteo Ferrari, Trento, p. 8.

⁴⁷⁸ G. GIACOMETTI, *Siguria*, dispensa del corso di diritto alimentare comparato (A.A. 2009/10) tenuto da Umberto Izzo e Matteo Ferrari, Trento, p. 8.

Un primo cambiamento è ravvisabile all'art. 440 del successivo Codice Rocco del 1930, ove i due delitti sono tenuti distinti in commi differenti:

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. [...]⁴⁸⁰.

Tra l'altro, si noti l'introduzione del termine "corruzione", che consiste nel realizzare una sostanza alimentare ingannevolmente imitata nei suoi caratteri esteriori, formandola con elementi non genuini; e la necessità, per la configurazione del reato, della messa in pericolo della salute pubblica⁴⁸¹.

Alterazione e sofisticazione

Le altre due fattispecie di frode sono pressoché assenti nelle massime prese in esame, oltre che impropriamente confuse.

Si ritiene comunque utile accennarne una definizione.

L'alterazione è quel fenomeno, solitamente accidentale, che modifica la composizione chimica ed organolettica di un alimento⁴⁸².

La sofisticazione, invece, è quella modifica volontaria della composizione naturale o legale di un alimento mediante l'aggiunta di una sostanza estranea⁴⁸³.

Nocività

⁴⁷⁹ CARLETTI, pp. 407 e 408.

⁴⁸⁰ CONTI, titolo VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica, capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode, *op. cit.*, pp. 748 e 749.

⁴⁸¹ Ivi, pp. 749 e 750.

⁴⁸² GIACOMETTI, *cit.*, p. 8.

⁴⁸³ Ibidem.

Un tema obbligato legato alla frode, e a sé stante, è quello di nocività, che viene definito in molteplici testi. Ne troviamo un chiaro esempio nel Repertorio amministrativo del 1851:

Si intendono per nocivi alla salute:

1. *i cibi immaturi che l'avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione;*
2. *i cibi guasti come sono le carni imputridite, i grani infradiciati, i pesci freschi o salati che han subito un periodo di fermentazione ed altri simili;*
3. *i cibi adulterati come è il pane a cui per oggetto di guadagno si mischino delle sostanze eterogenee e perniciose;*
4. *i cibi infetti come sono le carni di animali morti di una malattia qualunque.*

Si intendono per nocive alla salute:

1. *Le bevande adulterate come sono i vini i liquori le tinture ad uso di rinfreschi a cui siensi mischiate delle sostanze metalliche, deleterie o velenose di qualunque natura per dar loro un certo dato sapore e colore;*
2. *le bevande guaste come sono le acque delle pubbliche cisterne che le lave delle piogge impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immonde putride e fermentabili*⁴⁸⁴.

Lo stesso testo prosegue, precisando il severo divieto dell'uso di tali cibi e bevande nocive⁴⁸⁵.

Negli Annali civili del 1835, ci si imbatte nelle stesse definizioni poc'anzi citate, con dei curiosi appunti:

La vendita de' commestibili richiede la più severa vigilanza per assicurare la buona e sana qualità di tutto quello che serve agli uomini di alimento. Niuno è che non vegga la forte necessità. Questo entra ne' principali incarichi de primo Eletto, a cui è particolarmente affidata una tal cura. [...] Questi cibi e queste bevande dee il primo Eletto far senza indugio togliere dalla vendita e distruggere; e condannare i venditori alla multe ed alle pene stabilite coi Regolamenti di polizia urbane. [...] Finalmente dee il primo Eletto appena venutogli notizia che generi guasti si conservano da alcuno Comune andare nel luogo con due medici e due di nota probità e trovata vera la cosa formarne un atto giurato e sottoscritto. Quindi dee procurare che que generi

⁴⁸⁴ P. PETTITI, *Repertorio amministrativo: collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti ed istruzioni sull'amministrazione civile del Regno delle due Sicilie*, Stabilimento Fu Migliaccio, Napoli, 1851, p. 359.

⁴⁸⁵ *Ibidem*.

*sieno arsi o sotterrati in una profonda o gettati in mare ad una gran distanza lido. Ancora spesso tolte avviene che taluni cibi per certe naturali sono dannosi in qualche anno. Le malattie da essi causate il possono dimostrare. Le Autorità municipali debbono allora col consiglio de medici cercare che ordini efficaci vengano affinché di que cibi niuno ardisca far uso. Tutto somma che può cessare qualunque pericolo mai si alla sanità de cittadini non debbono mai trascurare*⁴⁸⁶.

Ne possiamo ricavare un sentito collegamento con la nozione di “pericolo” specificatamente rapportato al concetto di “salute pubblica”, ed inteso, talora, come conseguenza di un’azione, talora, di uno stato di degenerazione naturale degli alimenti, riconducibile a dei comportamenti omissivi dell’uomo⁴⁸⁷.

Com’è comprensibile ciò ha comportato non poche perplessità in passato e confusioni concettuali, tanto che le due fattispecie si incontrano spesso nei testi esaminati e paiono indistinte. Tuttavia, secondo delle interpretazioni più recenti, come fa presente Piccinino: *la nocività sembra assumere l’aspetto di così alta probabilità da equivocare a certezza*⁴⁸⁸.

Le norme che sono intervenute a disciplinare la fattispecie, sono rintracciabili agli articoli: 320 del codice penale; 42 e 114 del codice sanitario. Nel primo, in realtà, viene utilizzata la nozione “pericolosità”, prevista nel caso di assenza dei delitti di adulterazione e contraffazione, e con la necessaria ignoranza del pericolo da parte del consumatore. L’articolo 42 della legge sanitaria è stato promulgato quando ancora vigeva il codice penale del 1859, che all’art. 685 considerava semplice contravvenzione la vendita di commestibili o bevande non genuine e sincere. Seppur codeste discordanti norme siano convissute in un primo momento, l’articolo del codice sanitario ha avuto successivamente il compito di elevare a delitto la vendita di sostanze alimentari o bevande insalubri o nocive⁴⁸⁹.

⁴⁸⁶ *Annali civili del Regno delle due Sicilie*, Tipografia del Real Ministero degli Affari Interni, Napoli, 1835, p. 121.

⁴⁸⁷ PICCININO, *op. cit.*, pp. 141-144.

⁴⁸⁸ Ivi, pp. 151-170.

⁴⁸⁹ CARLETTI, *op. cit.*, p. 408; *Codice sanitario sulla sanità pubblica*, *op. cit.*, pp. 34 e 35; TRESPOLI, *op. cit.*, p. 440.

III.2 ALIMENTI (1880-1890)

Date le precedenti premesse, soffermeremo ora la nostra attenzione sullo studio del Repertorio del Foro Italiano per quanto riguarda il percorso delle categorie alimentari oggetto dei più numerosi dibattiti giurisprudenziali.

Acqua e saccarina

Tema acceso in questo ambito è stata la saccarina: sostanza ad elevato potere dolcificante, utilizzata, un tempo, come succedanea dello zucchero.

Il carattere, seppur esiguo, di tossicità, ne ha vietato la fabbricazione, commercializzazione ed importazione. A tal ultimo proposito è stato reperito un Regio Decreto del settembre 1889, in cui si vieta severamente l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinesi⁴⁹⁰.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, invece, la fattispecie è stata fatta confluire nella tipologia di contravvenzione alle leggi sanitarie, oppure di delitto per adulterazione e contraffazione all'art. 319 c. p., sebbene essa, per le odierne definizioni costituisca il reato di sofisticazione.

Burro e margarina

Il burro, come definito all'art. 101 del regolamento speciale 3 agosto 1890 consiste: *unicamente nella materia grassa ricavata con operazioni meccaniche da latte di vacca*; o all'art. 1 del regolamento n. 625, del 10 settembre 1895: *Chiamata*

⁴⁹⁰ *Codice sanitario sulla sanità pubblica, op. cit.*, p. 344.

*si burro la materia grassa estratta esclusivamente dal latte genuino o dalla crema genuina di latte, mediante sbattimento*⁴⁹¹.

L'art. 102 dello stesso regolamento prosegue indicando casi di vendita proibita:

È proibita la vendita del burro:

- a) irrancidito, amaro o con altro sapori od odori anormali, ammuffito, azzurro o sudicio;*
- b) di quello fatto con latte o crema nelle condizioni indicate agli articoli 96 a 100;*
- c) colorato con sostanze nocive;*
- d) misto a grassi non provenienti dal latte di vacca o ad altre sostanze estranee, come farine, fecole, sciroppi, creta, gesso, vetro solubile e simili;*
- e) con materiali di conservazione, ad eccezione del sal comune o del borato di soda (questo in proporzione al 2 per mille);*
- f) con meno di 82 per cento in peso di materia grassa.*⁴⁹²

La questione che ha sollevato i più accesi interventi giurisprudenziali è stata quella attinente alla margarina, *emulsione di grassi vegetali e animali in latte o siero di latte, usato come grasso alimentare*. Inventata nel 1869, a seguito di un concorso indetto da Napoleone III per trovare una sostanza sostitutiva al burro, si rivelò, inoltre, più economica e longeva dello stesso. D'altro canto, questo nuovo prodotto comportò un consistente aumento delle pratiche di adulterazione e contraffazione. Infatti, la margarina raramente veniva venduta pura, per lo più la si mescolava al burro e la si vendeva senza indicazione alcuna, con un prezzo nettamente inferiore al suo valore di mercato⁴⁹³.

Questa situazione comportò dapprima l'intervento acceso del legislatore, come testimoniano le norme qui di seguito riportate:

Art. 117

⁴⁹¹ *Codice sanitario sulla sanità pubblica, regolamento speciale 3 agosto 1890 Per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, capo V Latte, burro e surrogati, formaggi e latticini, op. cit., p. 360; TRESPOLI, titolo V Dell'igiene delle bevande e degli alimenti, delle misure contro le malattie infettive e della polizia mortuaria, sezione II Disposizioni sul commercio del burro e sulla vendita del burro artificiale, op. cit., p. 513.*

⁴⁹² *Ibidem.*

⁴⁹³ *GIACOMETTI, cit., p. 8; FERRARI, cit., p. 4; FERNÁNDEZ - ARMESTO, op. cit., p. 249.*

Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito o pongono in vendita, esportano od importano nel Regno, burro preparato in tutto od in parte con margarina od altre sostanze oleose o grasse non derivate dalla crema di latte devono:

a) imprimere su ogni pezzo del prodotto la esplicita e chiara formula: “burro artificiale”, oppure “margarina”;

b) indicare con caratteri grandi e chiari, con l’istessa formula, la natura dell’articolo sui recipienti, tele, carte ed involti;

c) esprimere la qualità artificiale del burro o la composizione delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico;

d) tenere affisso sopra recipienti, involti o pani del prodotto un cartello indicante chiaramente la qualità con la formula suddetta⁴⁹⁴.

Art. 118

Ai locali ove sono esposti in vendita i prodotti somiglianti al burro, deve sempre trovarsi, esternamente, l’iscrizione a caratteri chiari: “vendita di margarina, di oleo-margarina, di grasso alimentare o di burro artificiale”⁴⁹⁵.

Come si nota, ricade sul fabbricante, venditore e su chi tiene in deposito la margarina, l’onere di apporre un cartello di riconoscimento della stessa. Qualora questo precetto non venga osservato si cadrà in contravvenzione ai sensi degli articoli 42 e 114 della legge sanitaria. Mentre la frode per la vendita di margarina per burro (contraffazione) o per burro sofisticato richiama l’articolo 322 c. p., con annessa aggravante essendo tale esercizio oggetto di vigilanza igienica⁴⁹⁶.

Carne

La sorveglianza da parte dello Stato su questa sostanza alimentare è stata intensa su tutti i differenti profili.

⁴⁹⁴ TRESPOLI, *op. cit.*, p. 513.

⁴⁹⁵ Ivi, p. 515.

⁴⁹⁶ *Codice sanitario sulla sanità pubblica, op. cit.*, p. 34; TRESPOLI, *op. cit.*, p. 440; CARLETTI, *Codice penale, op. cit.*, p. 410-412; DE CRESCENZO e SCIALOJA, *op. cit.*

La giurisprudenza si imbatte spesso su prescrizioni speciali che obbliga al pubblico macello, sotto la sorveglianza delle autorità locali e previo versamento di una tassa, ciò per sentite ragioni che attengono alla pubblica igiene. I Comuni hanno la facoltà di determinare obbligatoriamente per tutti i cittadini il luogo, ove deve eseguirsi la macellazione della carne, le modalità, e tutte le cautele opportune⁴⁹⁷.

La messa in vendita e vendita di carne divenuta guasta, prevede due soluzioni normative: l'articolo 42 o 114 legge sanitaria, qualora sia venuta a mancare l'ordinaria diligenza e il controllo di chi di dovere, e la carne fosse dapprima salutare; l'articolo 320 c. p., abbinata all'aggravante dell'art. 325 per esercizio soggetto a vigilanza igienica, qualora la carne fosse già a prescindere pericolosa, e il compratore non ne sia stato volontariamente messo al corrente. A tal ultima previsione di delitto incorre pure il caso di vendita di carne infetta⁴⁹⁸.

Oltre alle norme sopra menzionate, si è potuto reperire un'abbondante disciplina in materia, nei codici sanitari:

Art. 8

La direzione e l'ispezione sanitaria dei macelli pubblici devono essere affidate a veterinari i quali diano prova di possedere le cognizioni pratiche necessarie, o, in mancanza di questi, all'ufficiale sanitario locale⁴⁹⁹.

Art. 15

Tutti gli animali bovini, ovini, suini ed equini destinati all'alimentazione dell'uomo dovranno essere sottoposti prima della macellazione, ad una visita sanitaria per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e la condizione di salute⁵⁰⁰.

Art. 109

⁴⁹⁷ LUCCHINI, *op. cit.*, pp. 362-364.

⁴⁹⁸ DE CRESCENZO e SCIALOJA *op. cit.*

⁴⁹⁹ *Codice sanitario sulla sanità pubblica, op. cit.*, p. 348.

⁵⁰⁰ Ivi, p. 349.

Ogni Comune, con una popolazione agglomerata superiore ai 6000 abitanti, dovrà avere almeno un macello pubblico, sorvegliato dall'Autorità sanitaria comunale. Dovunque tale macello pubblico esista è vietato macellare fuori di esso.[...] ⁵⁰¹.

Farina, pane, pasta

I casi attinenti alla farina non sono numerosi, e riguardano le problematiche della sofisticazione mediante la miscela con carbonato di calce e con mais bianco, oppure si è riscontrato il caso di messa in vendita e vendita di farina avariata. Vengono così menzionati gli articoli sanitari 42 e 114, come il 320 e 322 c. p. ⁵⁰².

La stessa legislazione speciale è esigua, e si limita ai due articoli sotto riportati:

Art. 120

È proibita la vendita di farina:

a) ottenuta da cereali che si trovano nelle condizioni enumerate all'art.118;

b) mescolate con sostanze minerali, come allume, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso, o comunque falsificate con polveri estranee;

c) alterate per fermentazione, inacidamento, ecc., o invase da parassiti animali o vegetali ⁵⁰³.

Art. 124

Le miscele di farine di qualità inferiori con quelle di qualità superiori devono essere poste in commercio col nome della qualità inferiore ⁵⁰⁴.

Il pane viene disciplinato principalmente nelle casistiche dell'adulterazione con sostanze nocive (sofisticazione), e quindi all'art. 319 c. p., o di frode, art. 322

⁵⁰¹ TRESPOLI, *op. cit.*, p. 442.

⁵⁰² DE CRESCENZO e SCIALOJA *op. cit.*.

⁵⁰³ *Codice sanitario sulla sanità pubblica, op. cit.*, p. 363.

⁵⁰⁴ *Ibidem.*

c. p., e al pane mal cotto, contravvenzione all'art. 42 legge sanitaria. Il Digesto riporta un caso di contravvenzione:

Così il pristinaio ancorché non abbia fatto uso di sostanze eterogenee a quelle che compongono il grano di frumento, se offre u pane che per aggiunzione d'amido e per sottrazione di glutine resti depauperato dalla sue virtù nutritive e quindi insalubre, perché, invece di rinforzare, debiliti, colui che se ne ciba, può essere dichiarato in contravvenzione.

E del pari [...] il pristinaio che vende pane mal cotto⁵⁰⁵.

La legislazione speciale è:

Art. 121

È vietata la vendita del pane fabbricato colle farine di cui all'art. 120, mal lievitato o mal cotto, fermentato, ammuffato o comunque alterato⁵⁰⁶.

Art. 122

È vietata la vendita del pane che contenga una quantità di acqua maggiore di quella massima stabilita dai regolamenti locali di igiene⁵⁰⁷.

Per quanto riguarda la pasta, la giurisdizione è intervenuta per i reati attinenti alla colorazione, risolti con l'art. 322 c. p. o con l'art. 42 legge sanitaria.

Art. 123

È vietata la vendita delle paste preparate colle farine di cui all'art. 120, tinte con colori nocivi enumerati negli elenchi pubblicati dal ministro dell'interno a termine dell'art. 43 della legge 22 dicembre 1888, od alterate per cattiva conservazione, ecc.

È permessa la colorazione con sostanze innocue, diverse dal rosso d'uovo, a condizione che vengano dichiarate al compratore⁵⁰⁸.

⁵⁰⁵ LUCCHINI, *op. cit.*, p. 365.

⁵⁰⁶ DE CRESCENZO e SCIALOJA; *op. cit.*, Codice sanitario sulla sanità pubblica, *op. cit.*, p. 363.

⁵⁰⁷ Ivi, p. 363.

⁵⁰⁸ Ibidem.

Latte

Il latte rappresenta l'argomento più discusso, e quindi è stato oggetto della maggioranza delle massime prese in esame.

Il latte annacquato, come si sentenzia in un caso risolto dall'articolo 685 del codice penale del 1859, è un'adulterazione, ovvero un'aggiunzione o sottrazione di alcuno dei naturali componenti, per cui la bevanda perde sostanze nutritive e salubrità. Negli anni seguenti la vendita, la ritenzione, l'esposizione di latte annacquato configura il reato di frode in commercio all'art. 322 c. p., abbinato alla consueta aggravante dell'articolo 325 per attività sottoposta a vigilanza igienica; nel caso, invece, il commerciante sia incorso in imprudenza, negligenza od imperizia si realizza l'ipotesi di contravvenzione agli articoli sanitari 42 e 114⁵⁰⁹.

Uno sviluppo molto interessante si è avuto con il Regolamento del 9 aprile del 1929, n. 994, che, sostituendosi alle disposizioni locali, stabilisce i requisiti del latte, e regola ex novo la materia della vigilanza igienica⁵¹⁰.

Le leggi speciali sono le seguenti:

Art. 89

*I locali di deposito e di vendita del latte debbono essere freschi, aerati e puliti e debbono presentare tutte le condizioni opportune per la buona conservazione del latte; non saranno adoperati per camere da letto né di deposito di effetti sudici, né vi si terranno sostanze come il petrolio e simili, che possano alterare il sapore e l'odore del latte*⁵¹¹.

Art. 96

È vietata la vendita:

- a) del colostro;*
- b) del latte di animali affetti di malattie alle mammelle;*

⁵⁰⁹ DE CRESCENZO e SCIALOJA *op. cit.*.

⁵¹⁰ *Ibidem.*

⁵¹¹ *Codice sanitario sulla sanità pubblica, op. cit.*, p. 358.

c) del latte degli animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiuolo, carbonchio, pleuropneumonia esudativa, infezione setticemica, idrofobia, itterzia, dissenteria o da altra malattia capace di alterare la natura del latte;

d) del latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, alterati, o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore; o curati con sostanze tossiche di azione generale;

e) del latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido o con colore, odore o sapore anormale; del latte che contenga tracce evidenti di sterco o comunque sudicio;

f) del latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico o con ebollizione;

g) del latte al quale si siano aggiunte sostanze estranee per conservarlo o per correggerne i difetti, come acido salicilico, acido borico, carbonati alcalini, ecc.;

h) del latte annacquato o comunque sofisticato agli effetti dell'articolo 106 del citato regolamento. Si considererà come annacquato il latte che contenga una quantità di grasso e di residuo magro inferiore ai limiti stabiliti in base a molte prove di stalla dai regolamenti locali d'igiene⁵¹².

Olio

L'olio, forse perché ancora poco presente nelle tavole di fine Ottocento, viene trattato solamente nella fattispecie di adulterazione, che oggi potremmo considerare sofisticazione, mediante aggiunta di olio di semi, olio di sesamo, olio di cotone, olio infetto. Se il reato non comporta nocività, si realizza contravvenzione, vedi le leggi sanitarie; se l'adulterazione è nociva si ha frode, ex art. 322 c. p., o art. 319 c. p., e aggravante al 317 c. p.⁵¹³.

Riso

Il riso è un argomento a sé stante, poiché oggetto di normative speciali, che ne disciplinano le modalità di coltivazione, e i rapporti di impiego nei confronti dei lavoratori delle risaie.

Si veda la seguente citazione del Digesto:

⁵¹² Ivi, p. 359.

⁵¹³ DE CRESCENZO e SCIALOJA, *op. cit.*.

[...] la coltivazione stessa applicata ai terreni naturalmente asciutti può essere causa di danni gravissimi, quando non sia regolata saviamente e compresa nei giusti limiti. [...]

Tutti concordano che non deve essere lasciata al riguardo interamente libera l'iniziativa privata. [...]dovrebbe essere quindi, la coltivazione del riso, com'era nelle antiche grida, riservata ai soli terreni non suscettibili d'altra coltivazione, ed assolutamente esclusa dai terreni coltivati sani ed asciutti⁵¹⁴.

Art. 73

In ciascuna delle Provincie, dove si pratica la coltivazione del riso, un regolamento speciale, da deliberarsi ed approvarsi nei termini e nei modi indicati dall'articolo seguente, deve:

a) determinare le distanze minime dagli aggregati di abitazioni e quelle dalle case sparse, da prescriversi per risaie;

b) determinare le norme intorno al deflusso e scarico delle acque, da osservarsi nelle risaie;

c) stabilire le disposizioni di tolleranza, quanto alla distanza, per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;

d) stabilire le condizioni tutte speciali, cui deve subordinarsi il permesso di attivare risaie, in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, salvo le disposizioni degli art. 75 e 76;

e) determinare la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro della raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni ed usi dei locali;

f) disciplinare tutte le altre materie ad esso deferite dalle disposizioni del presente titolo o dal regolamento generale per l'esecuzione delle medesime, di cui all' art. 113⁵¹⁵.

Art. 11

La protezione con reticelle delle abitazioni dei lavoratori stabili e dei dormitori dei lavoratori immigrati, per impedirvi la penetrazione delle zanzare, dovrà uniformarsi alle norme vigenti, in applicazione delle leggi contro la malaria. [...]⁵¹⁶.

⁵¹⁴ LUCCHINI, *op. cit.*, pp. 370 e 371.

⁵¹⁵ TRESPOLI, *op. cit.*, pp. 392 e 393.

⁵¹⁶ Ivi, p. 395.

Art. 80

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, ed i dormitori od abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, debbono possedere, le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento prescritte [...]⁵¹⁷.

Utensili da cucina

Nel Repertorio, come negli altri testi di legislazione, ci si è preoccupati pure di un argomento dai connotati più moderni, quale l'igiene degli utensili per l'alimentazione.

Si veda la legislazione speciale del codice sanitario:

Art. 165

Nelle fabbriche, negli esercizi pubblici, e negli spacci di derrate alimentari e di bevande, gli utensili devono essere tenuti colla massima nettezza.[...]⁵¹⁸.

Vino

Materia molto discussa, quella del vino, in molteplici aspetti di reato, come: colorazione e gessatura.

L'adulterazione e sofisticazione, a prescindere dalla nocività e dalla buona fede, che abbiano indotto ad errore il compratore incorrono nel reato previsto all'art. 319 c. p., o in quello di frode all'art. 322 c. p.; oppure, nei casi in cui il vi-

⁵¹⁷ Ivi, p. 408.

⁵¹⁸ Codice sanitario sulla sanità pubblica, op. cit., p. 370.

no sia divenuto guasto, insalubre, nocivo, o colorato artificialmente, nelle contravvenzioni alle leggi sanitarie⁵¹⁹.

Si veda questo passo del Digesto:

Del pari può essere dichiarato in contravvenzione ai regolamenti sulla sanità pubblica [...] l'oste che vende un vino artificiosamente alterato per quanto senza l'impiego di materie di per sé nocive, se privo di alcool o sovraccarico di acqua, e tale che invece di apportare calore e favorire la digestione diventa esso stesso una bevanda indigesta ed insalubre. [...]

Il Consiglio superiore di sanità si è pronunciato: "la gessatura non è una frode né una sofisticazione dei vini ma un'operazione, per la quale precipitandosi il loro acido tartarico sottoforma di tartrato di calce, se ne ottiene più rapidamente la chiarificazione e si preservano dalle varie fermentazioni tartariche. [...]"

La nocevolezza del vino gessato non è sospetta se non in base alla supposizione di alcuni chimici, [...], ma questa non è avvalorata da sufficienti prove sperimentali. [...]

È un fatto incontrastabile che in questi ultimi anni è avvenuto in Italia [...] un vero progresso della nostra enologia, ma è pur vero d'altra parte che quasi contemporaneamente a questo risveglio è sorto un grido contro le alterazioni dei vini [...] quanto a degustabilità [...] (ma anche quanto a) salubrità⁵²⁰.

Le norme speciali, più significative, contenute nei codici sanitari sono:

Art. 137

È proibita la vendita di vino sensibilmente alterato per malattia (in-cerconimento, inacidimento, amarezza, vischiosità e simili), e così del vino avariato notevolmente per sapor di muffa o simili o contenente sostanze nocive⁵²¹.

Art. 139

È vietato di aggiungere al vino, le materie qui appresso indicate o le miscele che le contengono:

⁵¹⁹ DE CRESCENZO e SCIALOJA *op. cit.*.

⁵²⁰ LUCCHINI, *op. cit.*, p. 362.

⁵²¹ Codice sanitario sulla sanità pubblica, *op. cit.*, p. 366.

*I sali solubili di bario, di magnesio, di alluminio, di piombo, la glicerina, l'acido salicilico, l'acido solforico, l'alcool etilico impuro, lo zucchero di fecola, la saccarina*⁵²².

Art. 140

*Nel vino è proibita l'aggiunta di qualunque materia colorante artificiale*⁵²³.

Art. 141

*È parimenti vietata la vendita dei vini contenenti una quantità di solfati maggiori di quella corrispondente a 2 gr. per litro di solfato potassico. [...]*⁵²⁴.

III.3 I SINTOMI DI UN'EVOLUZIONE

Come accennato all'inizio del capitolo, posizione rilevante nel diritto vigente è occupata, oltre che dalla nozione di "salute pubblica", da quella di "salute", come stato di benessere fisico.

Questo concetto, manifestazione di una consapevolezza nuova, trae fondamento dalla definizione offerta nell'Atto Costitutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, firmato a New York il 22 luglio 1946, recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto n. 1068/48. Da qui, si evince una significativa svolta, che porta alla nascita del concetto di "salute", inteso quale: *stato di completo benessere fisico, mentale, e sociale che non deve arbitrariamente identificarsi con la completa assenza di malattie*; e, quindi, alla considerazione di "sostanza alimentare" come bene sociale. L'Atto del 1946 troverà concordanza con quanto contenuto nell'articolo 25 n. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, premessa fondamentale di ogni ordinamento giuridico democratico, e

⁵²² Ibidem.

⁵²³ Ibidem.

⁵²⁴ Ibidem.

soprattutto, verrà richiamato dal nostro dettato Costituzionale nel 1948, all'articolo 32. Ecco che la salute, da quegli anni ha assunto un ruolo nuovo, positivo, che verrà richiamato dalla Suprema Corte nelle successive sentenze, come riscoperta finalità dello Stato⁵²⁵.

Da qui si sono ravvisate conseguenze sull'ambito del diritto alimentare, riflesse sulla figura del consumatore, che ha ottenuto una più ampia tutela, e sulla prevenzione, fino ad allora trascurata⁵²⁶.

Le norme si manifestano ora in un complesso sempre più omogeneo, che ha visto dapprima affiancarsi al diritto codificato una serie di leggi speciali, che, come chiaramente espone Roberto Piccinino:

[...] sono espressione di una nuova metodologia legislativa maggiormente idonea a seguire, in forma dinamica e non più statica, l'accelerato progredire e mutarsi delle situazioni di fatto, per cui il diritto vigente, inteso nella sua globalità, sembra essere caratterizzato, più che da codici e dall'assolutezza della generalità della legge, da una espansione progressiva delle leggi speciali⁵²⁷.

Inoltre, si ricordi, come già menzionato nel primo capitolo, il *Codex Alimentarius* del 1962, e l'avviato processo di armonizzazione e uniformazione a livello comunitario, rilevanti per la costituzione di un corpo omogeneo di norme fra gli Stati membri⁵²⁸.

Un concorrere di concause, quindi, ha fatto sì che codesta disciplina venisse riconosciuta come autonoma, poiché intrisa di una propria individualità.

Ecco che, il diritto alimentare odierno è multivalente, orientato verso molteplici finalità, quali: il rendere disponibili le sostanze naturali, artigianali e industriali; il predeterminare condizioni tecniche e tecnologiche di lavorazione, conservazione e diffusione; il garantire le esigenze nutrizionali e un acquisto coscienzioso da parte dei consumatori. Proprio per questo, esso rappresenta una innovazione rispetto al passato. Infatti, si mostra sempre più incline a rapportarsi, non so-

⁵²⁵ PICCININO, *op. cit.*, p. 8.

⁵²⁶ Ivi, pp. 11 e 12, 64; FERRARI, *cit.*, pp. 4 e 5, 8-10, 12.

⁵²⁷ PICCININO, *op. cit.*, p. 40.

⁵²⁸ FERRARI, *cit.*, pp. 6 e 7.

lo con il diritto penale, ricondotto alla stregua di *ultima ratio*, ma pure con il diritto pubblico. Allo stesso tempo, si accentua la stretta dipendenza, che già la caratterizzava, con le discipline extra-giuridiche di carattere scientifico⁵²⁹.

Per concludere ora l'oggetto della nostra analisi, si fa cenno alle parole di Renato Piccinino, che ben identificano la realtà odierna della disciplina da noi esaminata:

La denominazione di “diritto alimentare”, con cui si suole indicare la complessa produzione legislativa avente per oggetto la disciplina attinente alla fabbricazione ed al commercio di sostanze e prodotti alimentari, è anzitutto conseguente alla finalità pratica ed esegetica di riunire tutte quelle disposizioni normative, che hanno quale comune denominatore sostanze e prodotti destinati all'alimentazione umana: “i beni alimentari”⁵³⁰.

⁵²⁹ PICCININO, *op. cit.*, pp. 3, 59, 64 e 65, 70; FERRARI, *cit.*, pp. 11-15.

⁵³⁰ PICCININO, *op. cit.*, p. 33.

Bibliografia

V. ALIBERTI, *Rivista amministrativa del Regno, giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali dei comuni e degli istituti di beneficenza*, Tipografia di G. Favale e Compagnia, Torino, 1862.

Annali civili del Regno delle due Sicilie, Tipografia del Real Ministero degli Affari Interni, Napoli, 1835.

P. ARTUSI, *La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene*, Einaudi, Torino, 1970.

D. BELLANTONI, *Diritto penale degli alimenti*, CEDAM, Padova, 1973.

L. BIANCHINI, *Principi della scienza del ben vivere sociale e della economia pubblica e degli stati*, Stamperia Reale, Napoli, 1855.

G. BOCCARDO, *Dizionario della economia politica e del commercio*, Sebastiano franco e figli e comp. Editori, Torino, 1861.

C. BORDA, *Manuale dizionario di amministrazione municipale, provinciale e delle opere pie*, Sebastiano Franco e figli, Editori, Torino, 1863.

D. BRESSANINI, *Pane e bugie, la verità su ciò che mangiamo*, Chiarelettere Editore srl, Milano, 2010.

C. CARAMELLI, *Delle trasgressioni di polizia e delle pene correzionali corrispondenti, libro unico*, Luigi Viarchi, Macerata, 1841.

T. CARLETTI, *Codice penale*, G. Barbera Editore, Firenze, 1895.

G. CARONCINI, *La legge sulla tutela dell'igiene e dalla sanita'pubblica ed il regolamento relativo: dalle relazioni, dai brani più importanti delle discussioni parlamentari, dalle attinenti leggi, decreti, istruzioni, circolari e giurisprudenze*, Corriere dei Comuni, 1890. (prov: Harvard University, digitalizzato: 6 giu 2008)

A. CAVERI, *Giurisprudenza commerciale Italiana, raccolta e illustrata*, Tipografia di Tommaso Ferrando, Genova, 1868.

W. CIUSA, *Alcuni aspetti del problema delle frodi alimentari in Italia*, R. Patron, Bologna, 1969.

Codice penale del Regno d'Italia, Casa Editrice Bietti, Milano, 1890.

- Codice sanitario sulla sanità pubblica*, Casa Editrice E. Pietrocola, Napoli, 1894.
- U. CONTI, *Il codice penale illustrato*, Società Editrice Librai, Milano, 1934.
- L. COSTATO, *Rivista di diritto agrario*, vol. LXXXII, Giuffrè, Milano, 2003.
- A. DE BERNARDI, S. GUARRACINO, *La conoscenza storica, Il Novecento*, Bruno Mondadori, Milano, 2006.
- A. DE BERNARDI, S. GUARRACINO, *La conoscenza storica, Settecento e Ottocento*, Bruno Mondadori, Bergamo, 2005.
- N. DE CRESCENZO ed E. SCIALOJA, voce *Responsabilità penale e Sanità pubblica*, *Repertorio del Foro Italiano*, vol. I-LIV, XCIII, CXXXII, Società editrice del Periodico, Roma, 1883.
- F. FERNÁNDEZ-ARMESTO, *Storia del cibo*, Bruno Mondadori, Milano, 2010.
- M. FERRARI, *Che cos'è il diritto alimentare*, dispensa del corso di diritto alimentare comparato (A.A. 2009/10) tenuto da Umberto Izzo e Matteo Ferrari, Trento.
- J. L. FLANDRIN E M. MONTANARI, *Storia dell'alimentazione*, Editori Laterza, Bari, 1997.
- M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, *La città dell'uomo, storia e idee: dall'Antico Regime alla società di massa*, Bruno Mondadori, Milano, 2001.
- M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, *La città dell'uomo, storia e idee: il Novecento tra conflitti e trasformazioni*, Bruno Mondadori, Milano, 2002.
- J. P. FRANK, *Sistema completo di polizia medica*, Pirotta e Maspero Stampatori-Librari, Milano, 1807.
- G. GIACOMETTI, *Siguria*, dispensa del corso di diritto alimentare comparato (A.A. 2009/10) tenuto da U. Izzo e M. Ferrari, Trento.
- R. GRIFFINI, *Annali universali di medicina*, Società per la pubblicazione degli annali universali delle scienze e dell'industria, Milano, 1869.
- S. JACINI, *Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola*, Forzani e C. Tipografi del Senato, Roma, 1883.
- P. LERNER E A. MORDECHAI RABELLO, con una presentazione di R. TONIATTI, *Il divieto di macellazione rituale (shechità kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze*, CEDAM, Padova, 2010.

LENORMAND, PAYEN, MOLARD JEUNE, LAUGIER, FRANCOEUR, ROBIQUET, DUFRE-SNOY, ecc., *Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia industriale e commerciante*, tomo XV, Giuseppe Antonelli Editore, Venezia, 1835.

L. LUCCHINI, voce *Agricoltura e Sanità pubblica*, *Digesto Italiano*, vol. II e XXI, UTET, Torino, 1927.

L. LUZZATTI, voce *Giurisprudenza: Sentenze e Massime annotate*, *Rivista di Diritto Agrario*, vol. I-IX, Giuffrè, Milano, 1922-1930.

G. MARGOTTI, *Roma e Londra confronti*, Tipografia Fory e Dalmazzo, Torino, 1858.

G. MAURIZIO, A. G. BOZZO, *Gazzetta dei tribunali: raccolta di sentenze, articoli di vario diritto, cronaca del parlamento, atti ufficiali*, Stabilimento topografico della Gazzetta dei tribunali, Genova, 1857.

G. MAURIZIO, A. G. BOZZO, *Gazzetta dei tribunali: raccolta di sentenze, con note e osservazioni, articoli di vario diritto, cronaca del parlamento, atti ufficiali*, Stabilimento topografico della Gazzetta dei tribunali, Genova, 1857.

G. PASCUZZI, *Cercare il diritto*, Zanichelli, Torino, 2005.

E. PESSINA, *Propedeutica al diritto penale delle due Sicile*, Stabilimento tipografico dei classici italiani, Napoli, 1858.

P. PETTITI, *Repertorio amministrativo: collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti ed istruzioni sull'amministrazione civile del Regno delle due Sicilie*, Stabilimento Fu Migliaccio, Napoli, 1851.

R. PICCININO, *Diritto penale alimentare (Dottrina e Giurisprudenza)*, vol. I e II, UTET, Torino, 1988.

P. SORCINELLI, *Gli italiani e il cibo: dalla polenta ai cracker*, Bruno Mondadori, Milano, 1999.

T. STANDAGE, *Una storia commestibile dell'umanità*, ISBN, Torino, 2010.

Storia d'Italia- Annali 22: Il Risorgimento, Einaudi, Torino, 2007.

Storia d'Italia: L'Italia nel Novecento, vol. I-III, Einaudi, Torino, 2005.

Storia d'Italia: Storia dell'Italia Repubblicana, vol. I-III, Einaudi, Torino, 1994.

R. TANNAHILL, *Storia del cibo*, Rizzoli, Milano, 1987.

M. TOUSSAINT-SAMAT, *Storia naturale e morale dell'alimentazione*, Sansoni, Firenze, 1991.

F. TRESPOLI, *Nuovo codice sanitario*, Tip. Editoriale F.lli Lambuschini, Empoli, 1916.

R. ZERBI, *La polizia amministrativa municipale del Regno delle due Sicilie*, Tipografia dell'Urania, Napoli, 1846.

*The Student Paper Series of the Trento Lawtech
Research Group is published since Fall 2010*

<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-series?start=1>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = *From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law*

Piccin, Chiara (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = *From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright

Perri, Thomas (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10

STUDENT PAPER N.9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del prosecco = *Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco*

Zuccato, Alessandra (2012) L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del prosecco = *Exporting*

Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco, The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 9)

STUDENT PAPER N. 8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis

Ruggero, Brogi (2012) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis . Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music

Trevisan, Andrea (2011) Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic Issues

Siragna, Sara (2011) Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France

Guerrini, Susanna (2011) Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

“Gun Control” e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy

Podetti, Massimiliano (2011) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States

Togni, Enrico (2011) Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France

Sartor, Marta (2010) Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell’Agent Orange e il caso italiano dell’uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American “Agent Orange” and the Italian “Depleted Uranium” Litigations

Rizzetto, Federico (2010) Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)